



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 306/12

di iniziativa del Consigliere M. COMITO, F. DE NISI, G. GELARDI, G. CRINO', G.

GRAZIANO recante:

"Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in
attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	19/7/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	19/7/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 306/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Comito, De Nisi, Gelardi, Crinò, Graziano pag. 5

Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.

Normativa nazionale

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023 pag. 29

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021- Art. 1 commi 162, 163 e 164 pag. 67

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 – Art. 7 pag. 69

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Art. 7. Funzioni e compiti degli Enti locali

D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 – Art. 2 sexies pag. 70

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. Art. 2-sexies ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità

D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 pag. 72

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 – Art. 5 pag. 95

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Art. 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 pag. 97

Legge quadro sulle aree protette.

Normativa regionale

L.R. n. 24 del 15 maggio 2024 pag. 139

Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

L.R. n. 23 del 15 maggio 2024 pag. 153

Istituzione del Parco Naturale Regionale "Valle del Coriglianeto".

L.R. n. 22 del 15 maggio 2024 pag. 164

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.

L.R. n. 14 del 18 marzo 2024 pag. 173

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

L.R. n. 11 del 15 marzo 2024 pag. 182

Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SISCAL)

L.R. n. 6 del 7 febbraio 2024 pag. 192

Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare.

L.R. n. 5 del 7 febbraio 2024 pag. 197

Integrazioni della legge regionale 20 ottobre 2022, n. 37(Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale).

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023 pag. 199

Norme in materia di spending review

L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023 pag. 204

Legge di stabilità regionale 2024.

L.R. n. 52 del 30 novembre 2023 pag. 207

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023 pag. 212

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023 pag. 252

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

L.R. n. 8 del 24 febbraio 2023 pag. 304

Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.

L.R. n. 37 del 21 ottobre 2022 pag. 310

Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.

L.R. n. 2 del 10 gennaio 2013 pag. 313

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008	pag. 320
<i>Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.</i>	
L.R. n. 9 dell'11 maggio 2007 – Art. 32	pag. 344
<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) Art. 32 Centro agroalimentare.</i>	
L.R. n. 19 del 16 aprile 2002 – Artt. 22 e 65	pag. 345
<i>Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria Art. 22 - Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro Art. 65 - Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie</i>	
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 – Art. 3	pag. 351
<i>Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria Art. 3 Legge finanziaria.</i>	
L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996 – Art.2	pag. 353
<i>Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale. Art. 2 Decorrenza</i>	
L.R. n. 16 del 19 aprile 1985	pag. 355
<i>Norme per interventi in materia di promozione culturale.</i>	



Proposta di legge

recante: “Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.”.

I Consiglieri regionali

F.to Michele Comito

F.to Francesco De Nisi

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Giacomo Crinò

F.to Giuseppe Graziano

Relazione Illustrativa

Il progetto di legge in oggetto reca in larga parte diverse norme di modifica a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Articolo 1 – L’Ufficio Legislativo del Ministero per la disabilità con nota prot. n. MD_LOCATELLI-0002480-P-29/12/2023, ha rappresentato la necessità di prevedere, nell’articolo 4, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 52/2023, l’utilizzo della sottotitolazione per gli eventi di pubblico interesse organizzati dalla Regione, analogamente a quanto previsto al medesimo articolo 4, comma 1, rispetto ai programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale. Con nota prot. n. 13645 del 09 gennaio 2024, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l’impugnativa della disposizione sopra specificata, da parte del Governo, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, ha dato assicurazione, nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale finalizzata ad introdurre la previsione della sottotitolazione per gli eventi previsti nella norma in oggetto. Con nota trasmessa a mezzo e-mail, il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il riscontro fornito dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità, secondo cui l’impegno a modificare la disposizione nel senso richiesto dal Ministero stesso, consente di superare le osservazioni formulate.

Articoli 2 e 3 - L’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute con nota n. 1112-P-05/03/2024, ha formulato osservazioni in merito alla legge regionale n. 5/2024, sollevando le seguenti questioni:

- a) la necessità di una specificazione in ordine ai soggetti destinatari delle previsioni normative regionali;
- b) la previsione di una tariffa oraria per il personale infermieristico in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 11, comma 1, D.L. n. 213/2023;
- c) la copertura finanziaria delle disposizioni normative con modalità difformi dalle previsioni di legge nazionale.

La legge regionale in questione ha modificato la legge regionale n. 37/2022, al cui articolo 1 ha aggiunto quattro commi ed ha previsto la copertura finanziaria dell’intervento normativo di modifica. Con nota prot. n. 202063 del 18 marzo 2024, il Presidente della Giunta regionale, aderendo alle osservazioni formulate ha dato assicurazione sulla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge finalizzata a superare le criticità rilevate. Al fine di dare attuazione all’impegno istituzionalmente assunto si propone una norma di modifica dell’articolo 1 della legge regionale n.

37/2022, nell'attuale formulazione ed una ulteriore norma di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 5/2024, in merito alla copertura finanziaria.

Articolo 4 - L'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, con nota U.0002179.28-02-2024, pur non rilevando profili di illegittimità costituzionale rispetto alla legge regionale n. 6/2024, ha comunque evidenziato la possibilità di problemi interpretativi delle disposizioni interessate, per cui, con nota prot. 207500 del 19/03/2024, il Presidente della Giunta regionale, nello spirito della leale collaborazione si è impegnato ad apportare agli articoli 3 e 5 della legge regionale predetta le modifiche suggerite dal Governo.

Articolo 5 - Con riferimento alla legge regionale n. 11/2024 sono pervenute le osservazioni dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno in merito alla formulazione dell'articolo 9, comma 4, suscettibile di provocare conflitti di competenza tra organi periferici dello Stato.

Con nota prot. n. 289151 del 24 aprile 2024, il Presidente della Giunta regionale ha dato assicurazione sulla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge volta a sanare la criticità rilevata.

Articoli 6 e 7 – Sono pervenute le osservazioni formulate, rispetto alla legge regionale n. 14/2024, dagli Uffici Legislativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (e-mail in data 16/04/2024) e del Ministero di Giustizia (nota prot. n. 3979 del 19/04/2024). Il MASE ha sollevato osservazioni sulla norma dell'articolo 6, tendente alla modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 22/2023. Con nota prot. n. 289151 del 24 aprile 2024, il Presidente della Giunta regionale ha chiarito che la novella predetta non aveva alcun effetto derogatorio in ordine alla durata degli organi degli Enti parco, per cui ha dato assicurazione in ordine alla presentazione al Consiglio regionale di una proposta di legge tendente a precisare che gli organi dell'Ente Parchi marini regionale non possono avere durata superiore a quella prevista dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per gli organi degli Enti parco.

Articolo 8 - Il Ministero della Giustizia ha evidenziato che per effetto di un errore materiale nell'opera di novella dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 45/2023, il periodo era rimasto privo di predicato verbale; con la predetta nota prot. n. 289151/2024, il Presidente della Giunta regionale ha assicurato la presentazione di una proposta di legge finalizzata ad emendare l'errore materiale in questione.

Articolo 9 – Sono pervenute le note dell'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Ambiente, trasmesse, rispettivamente in data 6 e 13 giugno 2024, con e-mail dal

Servizio delle politiche socio-sanitarie e culturali della Presidenza del Consiglio dei Ministri- DARA, in ordine alla formulazione di alcune norme della legge regionale n. 22/2024, per cui, con nota prot. 436432 del 02/07/2024, il Presidente della Giunta regionale ha assunto l'impegno di presentare al Consiglio regionale una proposta di modifica nei termini ivi indicati.

Articolo 10 - In riferimento alla legge regionale n. 24/2024 sono pervenute, da parte del Dipartimento per gli Affari regionali e per le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, le osservazioni formulate dagli Uffici Legislativi dei seguenti Ministeri:

- Ministero della Giustizia con comunicazione n. 5467 del 30.05.24;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito con comunicazione n. 5994 del 19.06.24;
- Ministero del Lavoro con comunicazione del 13.06.24.

In esito al contraddittorio, con nota prot. n. 416136 del 24/06/2024, il Presidente della giunta regionale ha espresso la propria intenzione, nello spirito della leale cooperazione ad apportare le modifiche atte a recepire le osservazioni governative.

Articolo 11 – L'articolo 6 della legge regionale n. 2/2013 fissa la durata della carica del Collegio dei revisori dei conti in tre anni. La Regione intende garantire la stabilità delle attività di controllo contabile durante la legislatura, ragion per cui la norma in oggetto equipara la durata della carica del predetto organo di controllo alla durata della legislatura. L'esigenza di stabilità è ulteriormente perseguita con l'inserimento nella proposta di legge di una disposizione finale la cui finalità è quella di consentire l'applicazione della novella normativa ai contratti in corso (Articolo 20).

Articolo 12 – La norma modifica l'articolo 22 della L.R. 19/2002, al fine di allinearne i relativi contenuti alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Più in particolare, il decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. (artt. 4 e ss.) ha previsto e disciplinato la possibilità di istituire nelle aree delle regioni, individuate dalla normativa europea come "meno sviluppate" ed "in transizione", che includano almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), Zone economiche speciali (ZES), che consentano lo sviluppo delle imprese ivi operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, mediante la creazione di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi. In particolare, le imprese operanti nelle ZES beneficiano di speciali condizioni, come ridefinite, da ultimo, con la riorganizzazione al sistema delle ZES operata dal decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. (art. 57), consistenti sia in procedure semplificate e regimi procedurali speciali, sia in misure di agevolazione fiscale (c.d. credito d'imposta ZES). Da ultimo, la Legge 13 novembre 2023, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per

il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2023), istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - “ZES unica” che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative. La costituzione di un'unica ZES consentirà di massimizzare nello scenario internazionale l'impatto competitivo dell'intero Mezzogiorno con il suo già rilevante apparato produttivo, che rappresenta un potenziale da valorizzare nelle sue molteplici articolazioni settoriali e territoriali, con riconoscimento di eguali chance di sviluppo a tutti i territori dell'Italia meridionale e a tutte le imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi. Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese viene inoltre istituito il portale web della ZES unica nonché lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP). Più in particolare, l'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 istituisce il Piano strategico della ZES unica che ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Inoltre, il comma 2) è finalizzato ad aggiornare il rinvio normativo al codice dei contratti pubblici sostituendo il riferimento al decreto legislativo n. 50/2016 con il riferimento al decreto legislativo n. 36/2023. Inoltre, la norma introduce la possibilità di apportare varianti urbanistiche, fino all'approvazione dei Piani strutturali comunali, per la realizzazione degli interventi, anche di iniziativa dei privati, da realizzare nelle aree ZES in coerenza con il relativo Piano Strategico e nella zona omogenea “D” e relative sottozone del previgente strumento urbanistico comunale, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

Articolo 13 – L'articolo 14-bis della legge regionale n. 24/2008 ha stabilito il termine massimo del 31 dicembre 2023 per la conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Considerata la condizione di ritardo nella definizione dei procedimenti pendenti, il legislatore regionale con la norma transitoria in oggetto, ha consentito ai soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati, di proporre l'istanza di rinnovo e quella di mantenimento dei requisiti, previste dalla legge regionale di riferimento, al fine

di garantire la prosecuzione ordinaria dell'attività resa dal SSR nella situazione emergenziale della sanità in Calabria. Il termine concesso per la proposizione delle predette istanze, in analogia a quello individuato dall'articolo 103 del DL 18/2000, coincideva il termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da pandemia COVID-19. A distanza di tempo dall'entrata in vigore della norma transitoria di cui si discute, svariati procedimenti sono stati conclusi con l'adozione del provvedimento espresso, ma permangono alcuni procedimenti ancora in fase istruttoria che richiedono un supplemento temporale per la loro definizione. Ferma restando la previsione originaria, soprattutto con riferimento ai termini di presentazione delle istanze di rinnovo degli accreditamenti, si intende posticipare esclusivamente il termine di conclusione delle attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti, individuando la data che ragionevolmente consentirà alla competente articolazione amministrativa regionale di definire i procedimenti pendenti, azzerando l'arretrato che caratterizza da anni la situazione regionale.

Articolo 14 – La norma modifica l'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 eliminando l'indicazione relativa alla proprietà degli impianti e individuando in maniera specifica gli impianti di risalita oggetto del finanziamento stanziato dal medesimo articolo, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, che fa riferimento agli impianti di risalita di Camigliatello silano e Lorica. La norma, inoltre, disciplina il caso in cui uno o entrambi gli impianti suddetti siano di proprietà di un Ente Locale, prevedendo che venga stipulata un'intesa tra la Regione e l'Ente Locale e che le risorse finanziarie stanziate dall'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 vengano trasferite a quest'ultimo Ente per le medesime finalità previste dallo stesso articolo.

Articolo 15 – La norma modifica l'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 eliminando la specificazione relativa alla proprietà degli impianti di Camigliatello silano e Lorica, in quanto il secondo impianto, pur insistendo sul patrimonio regionale è stato realizzato da un Ente Locale. Inoltre, in considerazione delle maggiori attività che Ferrovie della Calabria s.r.l. è chiamata a svolgere ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8, viene previsto che a tali attività non si applichino le disposizioni sul contenimento della spesa sancite all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62.

Articolo 16 – La legge 6 giugno 2016 n. 106 ha conferito delega al Governo per la riforma del terzo settore. In attuazione della già menzionata disposizione normativa, il Parlamento, su proposta del Governo, ha approvato, con d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il c.d. Codice del Terzo Settore, per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia. In particolare, il titolo VI, artt. 45

e ss, del sopra citato provvedimento, ha disciplinato l'istituzione del Registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS) prevedendo che, operativamente, lo stesso, fosse gestito "su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma". L'art. 46 "struttura del registro", poi, già in vigore dal 03/08/2017, ne ha definito la struttura suddividendo, lo stesso, per sezioni e dedicando la lettera e) alle "Reti associative" e la lettera g) agli altri Enti del terzo settore. La Regione Calabria, nell'ambito delle attività di promozione educativa e culturale, ha approvato la Legge Regionale n. 16 del 19 aprile 1985, destinata al sostegno di associazioni, fondazioni e istituzioni culturali calabresi, regolarmente costituite. A tal fine, all'art. 6, nel disciplinare le modalità di erogazione dei contributi, ha previsto, al terzo comma, l'istituzione di un Registro delle Associazioni a carattere regionale stabilendo, altresì, al quarto comma 4, che "L'iscrizione nel Registro viene deliberata dalla giunta regionale, sulla base della documentazione attestante l'effettivo carattere regionale prodotta dagli enti interessati, con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta regionale". Tanto premesso, alla luce del nuovo strumento introdotto (RUNTS), si ritiene opportuno evitare un aggravio del procedimento amministrativo attraverso l'iscrizione ad un registro che di fatto è un duplicato di quello recentemente istituito e normato a livello nazionale e regionale, anche in considerazione del fatto che eventuali requisiti aggiuntivi possono essere richiesti nella fase di predisposizione degli avvisi. Pertanto, nell'ottica di miglioramento della capacità amministrativa, si propone l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art 6 della Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 16.

Articolo 17 - La proposta di modifica della legge regionale 15 maggio 2024, n. 23, istitutiva del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto", mira a rendere alcune disposizioni più aderenti al quadro normativo vigente e dare seguito a impegni assunti con il Governo nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nel dettaglio: all'articolo 1 si introduce un riferimento espresso al rispetto delle procedure partecipative di cui all'articolo 22, comma 1, l.394/1991; si sostituisce l'articolo 4 che prevede la perimetrazione provvisoria del Parco; si introduce l'articolo 4-bis che introduce la disciplina delle misure di salvaguardia; si introducono modifiche di carattere formale agli articoli 5 e 14; la modifica all'articolo 9 integra la composizione della consulta del Parco, prevedendo l'inserimento, tra i componenti, anche delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, si prevede infine l'inserimento nella legge dell'allegata planimetria del Parco.

Articolo 18 - La Fondazione Mediterranea Terina Onlus, istituita ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è soppressa e posta in liquidazione secondo le norme del proprio statuto e le norme delle leggi vigenti in materia. La norma demanda alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento di estinzione e di nomina del liquidatore, ai fini della liquidazione del patrimonio

e della destinazione dell'eventuale patrimonio residuo secondo le disposizioni che regolano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La norma dispone, altresì, ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, il trasferimento del personale in servizio presso altri enti di diritto privato in controllo regionale, ovvero il loro inquadramento presso enti ed agenzie sub regionali, previo espletamento di procedure selettive, secondo la normativa vigente in materia. La Regione, per tale finalità sostiene gli enti interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori, per cui è prevista l'erogazione, in favore degli enti che decideranno di contrattualizzare i predetti lavoratori, di un contributo annuo pari al trattamento retributivo fondamentale attualmente in godimento, per cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto a tempo indeterminato di ciascun lavoratore.

La copertura della spesa occorrente è garantita dallo stanziamento di bilancio già previsto alla Missione 16 Programma 01, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n.9/2007, nel limite massimo delle somme destinate alla retribuzione del personale dipendente di Fondazione Mediterranea Terina ONLUS. Solo in esito alle contrattualizzazioni dei lavoratori saranno adottate le necessarie variazioni di bilancio, onde consentire l'erogazione del contributo in favore degli enti interessati. Per l'anno 2024, considerati i tempi occorrenti per l'avvio della procedura di liquidazione e supposta la contrattualizzazione dei dipendenti della Fondazione negli enti di cui al comma 3, le somme disponibili in bilancio sufficienti a garantire la copertura finanziaria, sono quantificate nel limite massimo di € 400.000,00. Per gli anni 2025 e 2026 le somme occorrenti a garantire la copertura finanziaria della norma, sono quantificate nel limite massimo di € 1.200.000,00. Le somme sopra riportate per le tre annualità, sono allocate alla Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 19 – l'articolo mira a modificare il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale*). L'intervento di novellazione riguarda, in particolare la soppressione della lettera b), il cui contenuto viene assorbito nella modifica della lettera a), volta ad equiparare, ai titolari di organi ivi previsti, i Presidenti dei gruppi consiliari. La ratio risiede nel carattere rappresentativo dei titolari di tali cariche e nel ruolo, altrettanto importante, ricoperto in seno al Consiglio regionale; si rammenta che "il principio di rappresentatività, connaturato alle Assemblee consiliari regionali in virtù della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilità verso la comunità politica che ne ha eletto i componenti, comporta la piena garanzia della autonomia costituzionale riconosciuta alle anzidette Assemblee e, conseguentemente, la totale disponibilità da parte delle stesse, considerate nella particolare composizione propria di ciascuna legislatura, delle attribuzioni costituzionalmente

spettanti alle Assemblee medesime e ai loro membri” (Punto 3 del considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 468/1991). La proposta appare in linea con la norma statale di riferimento (art. 3 della legge n. 108/1968). In merito, afferma la Corte costituzionale (punto 12 del considerato in diritto della sentenza n. 196/2003) che “questa Corte, ebbe a stabilire che dopo il 46° giorno anteriore alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e fino alla sua cessazione, vale a dire nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso, le assemblee dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio (sentenza n. 468 del 1991, e analogamente sentenza n. 515 del 1995)”.

La proposta di legge non implica per le ragioni sopra esposte nuovi o maggiori oneri finanziari per l’Amministrazione, così come previsto dall’**articolo 20** della proposta di legge medesima.

Infine, l’**articolo 21** della proposta reca la norma di ultrattività dell’articolo 11 disponendone l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e l’**articolo 22** reca l’entrata in vigore della norma nel suo complesso.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art.	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Tempora le A o P	Importo 2024	Importo 2025	Importo 2026	Importo sul triennio
Art. 1	Modifiche all'articolo 4 della l. r. n. 52/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2	Modifiche alla l. r. n. 37/2022	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3	Modifiche all'articolo 2 della l. r. n. 5/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 4	Modifiche alla l. r. n. 6/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 5	Modifiche all'articolo 9 della l. r. n. 11/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 6	Modifiche all'articolo 15 della l. r. n. 14/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 7	Modifiche all'articolo 14 della l. r. n.22/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 8	Modifiche all'articolo 8 della l. r. n.45/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 9	Modifiche alla l. r. n. 22/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 10	Modifiche alla l. r. n. 24/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 11	Modifiche all'articolo 6 della l. r. n. 2/2013	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12	Modifiche all'articolo 22 della l. r. n. 19/2002	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 13	Modifiche all'articolo 14-bis della l. r. n. 24/2008	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 14	Modifiche all'articolo 5 della l. r. n. 56/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 15	Modifiche all'articolo 5 della l. r. n. 8/2023	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 16	Modifiche all'articolo 6 della l. r. n. 16/1985	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 17	Modifiche alla l. r. n. 23/2024	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 18	Fondazione Mediterranea Terina Onlus: procedure di liquidazione	C	P	Nel limite massimo di 400.000,00	Nel limite massimo di 1.200.000,00	Nel limite massimo di 1.200.000,00	Nel limite massimo di 2.800.000,00 (*)
Art. 19	Modifiche all'articolo 2 della l. r. n. 3/1996	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 20	Clausola di invarianza finanziaria	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 21	Disposizioni finali	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 22	Entrata in vigore	\	\	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Il limite massimo di spesa presuppone l'avvenuta contrattualizzazione del personale a tempo indeterminato di Fondazione Mediterranea Terina ONLUS e le conseguenti variazioni di bilancio occorrenti a garantire il trasferimento del contributo agli enti interessati, mediante prelievo delle somme dallo stanziamento esistente; in assenza di contrattualizzazione lo stanziamento esistente sarà utilizzato secondo le previsioni dell'articolo 32 della l.r. n. 9/2007, il che evidenzia l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Infatti, come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, la quasi totalità delle modifiche previste nell’articolato sono di natura prettamente ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo della legge: **“Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.”.**

Titolo: Tab. 1 – Oneri finanziari:

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Missione 16 Programma 01	Max 400.000,00	Max 1.200.000,00	Max 1.200.000,00	Max 2.800.000,00
Totale				Max 2.800.000,00

Proposta di legge recante: “Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative.”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 4 della l. r. n. 52/2023)

1. Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 52 (*Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva*), dopo la parola: “culturale,” sono inserite le seguenti: “la dotazione di adeguate sottotitolazioni ed”.

Art. 2

(Modifiche alla l. r. n. 37/2022)

1. L’articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (*Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale*), è modificato come segue:

a) nel comma 4 bis, dopo le parole: “per il personale medico” sono inserite le seguenti: “del servizio sanitario nazionale” e dopo le parole: “per il personale infermieristico” sono inserite le seguenti “del servizio sanitario nazionale”;

b) nel comma 4 ter, la parola: “40” è sostituita dalla seguente: “50”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 2 della l. r. n. 5/2024)

1. Nell’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2024, n. 5 (*Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale)*) le parole da: “sulle risorse” a “circa” sono sostituite dalle seguenti: “sui fondi di finanziamento del fabbisogno nazionale standard”.

Art. 4

(Modifiche alla l. r. n. 6/2024)

1. La legge regionale 7 febbraio 2024, n. 6 (*Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare.*) è modificata come segue:

a) all'inizio del comma 4, dell'articolo 3, la parola: "Il" è sostituita dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 162, 163 e 164 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*), il";

b) alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 5, le parole: da "le" a "vicinato," sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore, il volontariato e la solidarietà di vicinato".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 9 della l. r. n. 11/2024)

1. Nel comma 4, dell'articolo 9, della legge regionale 15 marzo 2024, n. 11 (*Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal)*) le parole: "di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "territorialmente competente".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 15 della l. r. n. 14/2024)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale 18 marzo 2024, n. 14 (*Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 2/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.*) è inserito il seguente:

"4-bis. L'iscrizione in bilancio delle risorse occorrenti all'attuazione del presente articolo è subordinata all'esito dell'accertamento delle entrate previste dal comma 2 e della minore spesa per consumi energetici prevista dal comma 3.".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 14 della l. r. n. 22/2023)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 14, della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (*Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.*) è inserito il seguente:

"3-bis. Gli organi dell'Ente Parchi marini regionale non possono, comunque, avere durata superiore a quella prevista dall'articolo 9 della legge n. 394/1991 per gli organi degli Enti parco.".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 della l. r. n. 45/2023)

1. Nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (*Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*), prima della parola: "istituito" è inserita la seguente: "è".

Art. 9

(Modifiche alla l. r. n. 22/2024)

1. La legge regionale 15 maggio 2024, n. 22 (*Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.*) è modificata come segue:

- a) nella lettera b), del comma 1, dell'articolo 4, dopo la parola: "transumanza" sono aggiunte le seguenti: " , anche in collaborazione e previa intesa con i competenti uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura";
- b) il comma 2, dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei tratturi, quali piste con fondo naturale, terroso o pietroso, formatosi per effetto dei periodici spostamenti delle mandrie e delle greggi e costituente la loro abituale via di passaggio nel loro periodico spostarsi per lo sverno, la Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti";
- c) nel comma 3, dell'articolo 7, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"n) da un rappresentante degli uffici periferici del Ministero della Cultura competenti per territorio.";
- d) nel comma 1, dell'articolo 11, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"c) agli strumenti di pianificazione adottati dagli enti parco nazionali di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*).".

Art. 10

(Modifiche alla l. r. n. 24/2024)

1. La legge regionale 15 maggio 2024, n. 24 (*Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni*) è modificata come segue:

- a) l'articolo 7 è abrogato;
- b) nel comma 1 dell'articolo 8, la parola: “La” è sostituita dalle seguenti: “Nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni sancito dalla Costituzione, la”;
- c) nel comma 3, dell'articolo 15, le parole: “di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al DPCM n. 159/2013 recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente”, così come modificato dall'art. 2 *sexies* del decreto legge n. 42/2016”;
- d) nel comma 1 dell'articolo 20, le parole: “In particolare, i Comuni provvedono a:” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme le funzioni attribuite agli Enti Locali dall'articolo 7 del d.lgs. n. 65/2017, i Comuni provvedono, in particolare, a:”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 6 della l. r. n. 2/2013)

1. Nel comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, (*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria*), le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “per la durata della legislatura”.

Art. 12

(Modifiche alla l. r. n. 19/2002)

1. La legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria*) è così modificata:

- a) I commi 1 e 2 dell'articolo 22 sono così modificati:

1) al comma 1, le parole: “nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico” sono sostituite dalle seguenti: “della ZES unica, ai sensi dell'art. 11 della legge 13 novembre 2023, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei, nonché, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione”;

2) al comma 2, dopo le parole: “La Regione” sono aggiunte le parole: “, nell’ambito delle attività di aggiornamento di cui all’articolo 25, comma 10,” e, le parole: “del polo logistico di Gioia Tauro” sono sostituite dalla seguente: “unica”;

b) il comma 3 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale alle autorità competenti per la ZES unica, la Regione promuove appositi accordi di programma o altre forme di concertazione con le medesime autorità, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno della ZES unica l’insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali.”.

2. La lettera b), del comma 2, dell’articolo 65, è così modificata: le parole: “d.lgs. 50/2016” sono sostituite dalle seguenti: “d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36” e dopo le parole: “sovraordinati.” sono inserite le seguenti: “Sono ammesse, altresì, le varianti urbanistiche relative alla realizzazione di interventi, anche di iniziativa dei privati, nelle aree ZES, in coerenza con il relativo Piano strategico, e nella zona omogenea “D” e relative sottozone del previgente strumento urbanistico comunale, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 14-bis della l. r. n. 24/2008)

1. Nel comma 1 dell’articolo 14-bis della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, *(Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private)*, le parole: “dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “marzo 2025”.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 5 della l. r. n. 56/2023)

1. L’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Legge di stabilità regionale 2024) è così modificato:

a) Al comma 1, le parole: “, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali,” sono sostituite dalle seguenti: “di Camigliatello silano e Lorica”.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“2. Nel caso in cui la proprietà dell’impianto è in tutto o in parte di un Ente Locale, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite a tale Ente previa intesa finalizzata a stabilire le modalità di trasferimento a Ferrovie della Calabria s.r.l.”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 10 della l. r. n. 8/2023)

1. All'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (*Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole: “rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali,” sono soppresse.

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“8. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (*Norme in materia di spending review*) non si applicano alle attività svolte da Ferrovie della Calabria s.r.l. ai sensi del presente articolo.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 6 della l. r. n. 16/1985)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 (*Norme per interventi in materia di promozione culturale*) sono abrogati.

Art. 17

(Modifiche alla l. r. n. 23/2024)

1. Alla legge regionale 15 maggio 2024, n. 23 (*Istituzione del Parco naturale regionale “Valle del Coriglianeto”*) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 le parole “in particolare della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette)” sono sostituite dalle seguenti: “della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) e in particolare delle procedure e delle garanzie partecipative da essa previste all'articolo 22, comma 1,”;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (*Perimetrazione provvisoria*) 1. Il Parco è costituito nell'ambito territoriale dei Comuni di Acri e Corigliano-Rossano. I confini del Parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:50.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.”;

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: “Art. 4-bis (*Zonizzazione e misure di salvaguardia*)

1. Il Parco è costituito dall'area della Valle del Coriglianeto e dall'area del Cozzo dei Giganti del Pesco, individuati nella planimetria allegata.

2. L'area della Valle del Coriglianeto è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla presente legge:

- a) zona A, di protezione integrale, ove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, localizzata dall'origine del Coriglianeto sino al limite comunale di Acri;
- b) zona B, di protezione generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio localizzata, localizzata quasi integralmente nel Comune di Corigliano Rossano, dal confine amministrativo di Acri (C. da Foresta) fino a 500 metri a monte della ex centrale idroelettrica (Corigliano-Rossano) e dal Ponte Ferrovia TA-RC alla S.S. RAD 106 a 150 metri dalla foce del Coriglianeto;
- c) zona C, di sviluppo limitato, ove non sono consentite nuove attività, rappresenta l'area cuscinetto e di salvaguardia del parco ed è costituita da una fascia di protezione che avvolge l'intero perimetro per circa 100 metri per lato;
- d) zona D, di sviluppo, ove sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive e regolamentare dall'ente Parco, localizzata nel Comune di Corigliano Rossano, nel tratto vallivo del Coriglianeto, da 500 metri a monte della Centrale Idroelettrica sino al Ponte Ferroviario TA-RC e nella parte storica architettonica del borgo coriglianese strettamente connessa al torrente.

3. L'area del Cozzo dei Giganti del Pesco è suddivisa nelle seguenti zone riportate nella planimetria allegata alla seguente legge:

- a) Zona A: riserva naturale integrale;
- b) Zona B: riserva di protezione generale;
- c) Zona C: fascia di protezione.”;
- d) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole “Così come rilevato dalla l.394/1991” sono sostituite dalle seguenti: “Ai sensi della l. 394/1991”;
- e) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 è inserita la seguente: “d-bis) associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.”;
- f) nel comma 1 dell'articolo 14 le parole “, dell'area protetta e classificata in Zona A-B-C-D, entro sei mesi dall'istituzione dello stesso Ente,” sono soppresse.
- g) è inserito l'allegato A della presente legge.

Art. 18

(Fondazione Mediterranea Terina Onlus: procedure di liquidazione)

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina Onlus, di cui all'articolo 32, legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, *(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art.*

3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari, entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate del Commissario Straordinario della Fondazione di cui al comma 1, che ponga in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.

3. Il personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso la Fondazione Mediterranea Terina Onlus è trasferito in altri enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, o inquadrato in enti ed agenzie sub-regionali previa selezione nel rispetto della vigente normativa in materia.

4. La Regione, nell'ambito delle risorse di cui al successivo comma 5 già destinate al finanziamento dell'articolo 32 della legge regionale n. 9/2007, sostiene gli enti interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui al comma 3, erogando per ciascun lavoratore un contributo annuo pari al trattamento retributivo fondamentale attualmente in godimento, per cinque anni decorrenti dalla contrattualizzazione a tempo indeterminato.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri determinati dai trasferimenti di personale di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2024 nel limite massimo dello stanziamento di euro 400.000,00 e per gli anni 2025 e 2026 nel limite massimo di € 1.200.000,00 allocati alla Missione 16 Programma 01 del bilancio di previsione 2024-2026.

6. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 3/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è così modificato:

- a) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “e per i Presidenti dei Gruppi consiliari”;
- b) la lettera b) è soppressa.

Art. 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

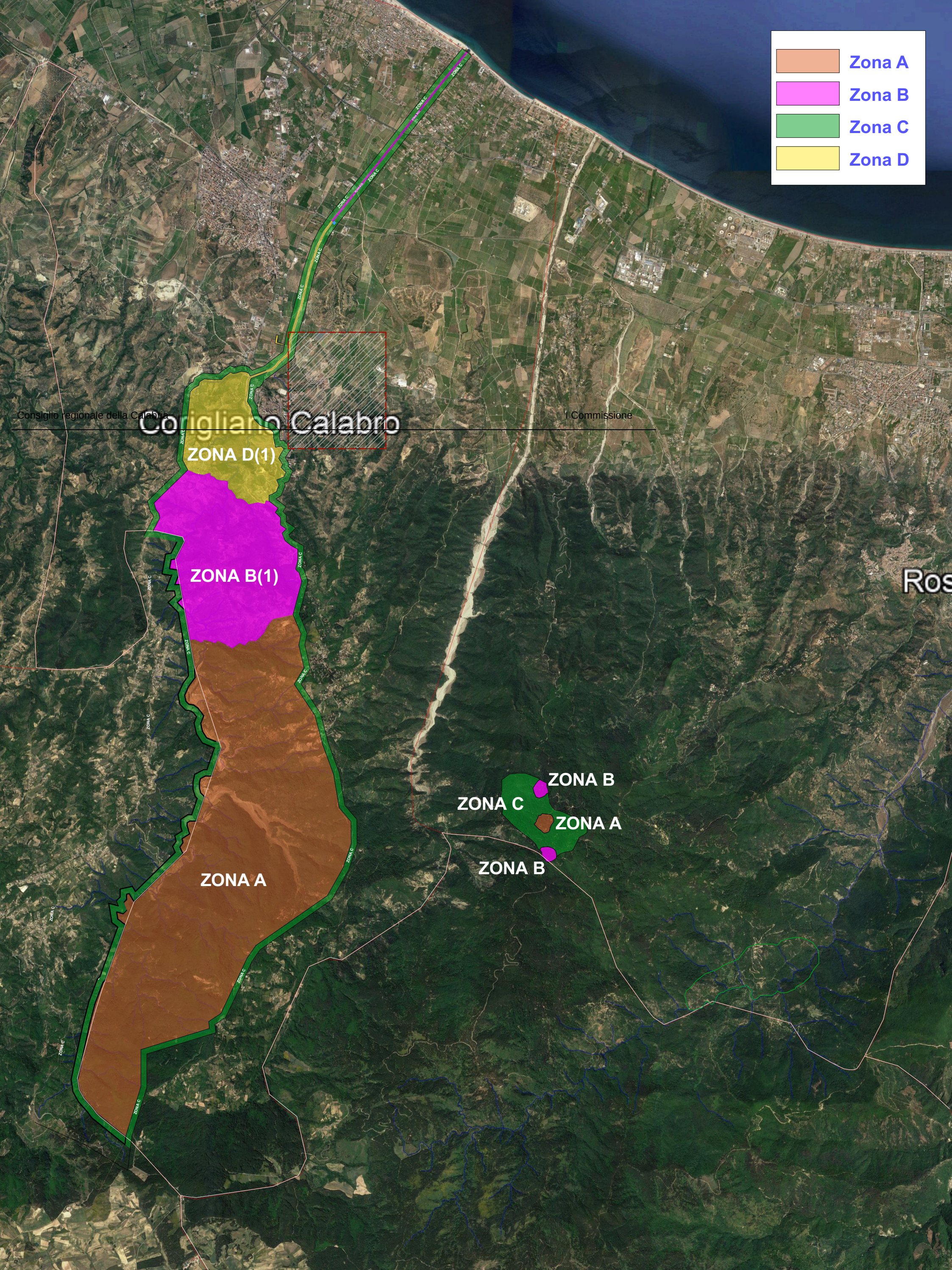
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21*(Disposizioni finali)*

1. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

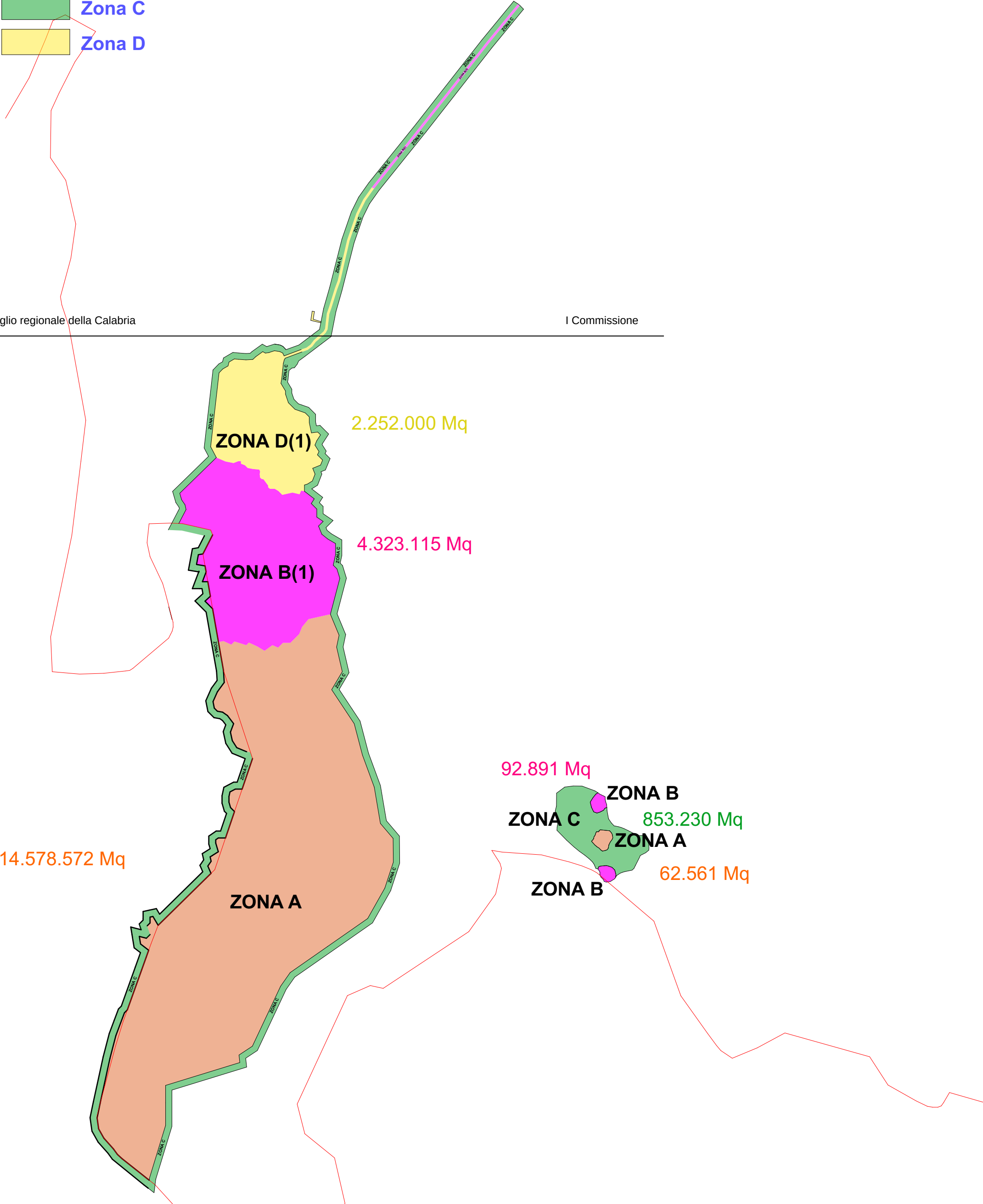


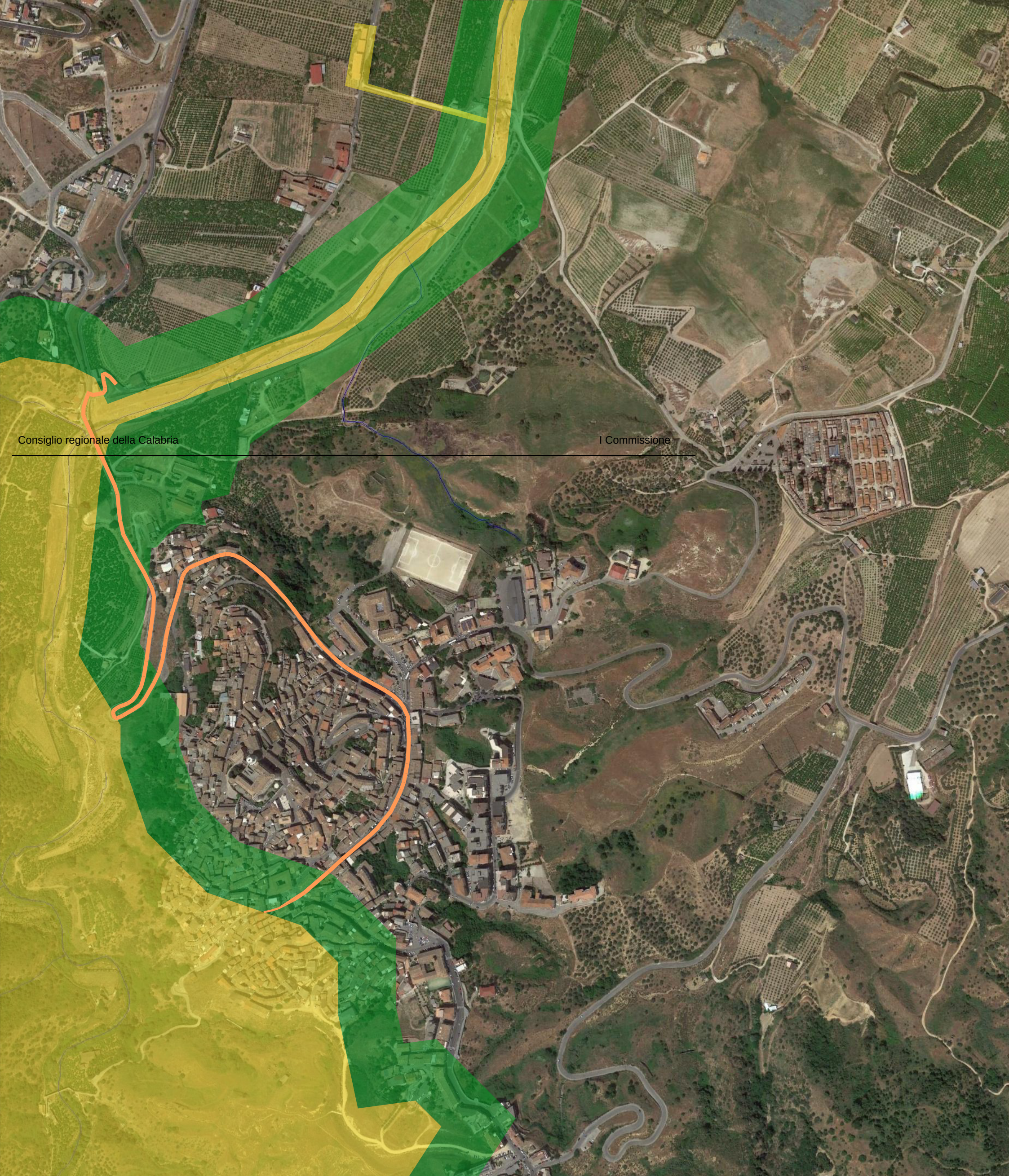
- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D

Consiglio regionale della Calabria

I Commissione





Consiglio regionale della Calabria

I Commissione

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D (D1)
- Zona D (D2)

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

Capo I

Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione (1)

Art. 1. Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e di addizionalità;

b) con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse;

c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato “Accordo per la coesione”, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualità, definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2);

5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;

6) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato “Accordo per la coesione”, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) in caso di presenza di città metropolitane nel territorio regionale, l'entità delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonché di monitoraggio dello stesso;

8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a);

f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a);

g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato;

l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i).». (2)

2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1, come modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS adottate ai sensi della lettera e) del predetto articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché le risorse di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione. (2)

4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.A..

5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al primo periodo, le parole: «e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020,». (2)

(1) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia coesione».

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 2. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 - 2027

1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonché dai commi 2 e 3. (1)

2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, viene erogata, anche in più soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del presente decreto, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate. (1)

3. In coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute dai beneficiari per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione. (1)

4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178, alinea, primo periodo. (1)

5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, e indica le modalità di trasmissione delle stesse. (1)

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, è accertato il definanziamento di cui al medesimo comma 4, nonché sono individuati gli interventi e le linee di azione definanziati. (1)

7. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione ai quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inseriti nell'accordo. (1)

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 3. Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (1)

1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021- 2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. (2)

(1) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

Art. 4. Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG). (1)
2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie nonché del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1. (1)
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture. (1)

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 5. Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione

1. I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (1)

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 6. Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie.»; (1)

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.» (1).

2. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «infrastrutturali» è soppressa.

2-bis. In relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento. (2)

(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Capo II

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del comune di lampedusa e linosa

Art. 7. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome. (1)

2. La Cabina di regia:

- a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;
- b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;
- c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d); (2)
- d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024 e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione. (3)

4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. (1)

5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i dati risultanti dai monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. (1)

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(2) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162 e, successivamente, dall' art. 11, comma 8, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 8. Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione socioeconomica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti, identificati dal codice unico di progetto (CUP), e sono assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo periodo del presente comma, come determinato nella delibera del CIPESS, e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al periodo precedente. (2)

2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni,

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.

5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, può applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano, altresì, le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (2)

6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; (3)

b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

7. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrano in siti compresi nella rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5. (2)

8. Gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrato, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 8-bis. Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia (2)

1. Al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(2) Articolo inserito dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Capo III

Zona economica speciale per il Mezzogiorno - zes unica (2)

Art. 9. Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

(2) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Zona economica speciale sud - zes unica».

Art. 10. Organizzazione della ZES unica

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

- b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
 - c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;
 - c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica; (3)
 - d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;
 - e) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti; (4)
 - f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;
 - g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;
 - h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del secondo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. (2)

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (2)

6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista. (2)

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. (2)

10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a). (2)

12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(3) Lettera inserita dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 11. Piano strategico della ZES unica

1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna. (2)

2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. (2)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, da adottare entro il 31 luglio 2024, è approvato il Piano strategico della ZES unica. Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. (4)

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta. (3)

3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (3)

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(4) Comma così modificato dall' art. 4, comma 7, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 12. Portale web della ZES unica

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13. (3)

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 13. Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. (3)

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione: (4)
- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
 - b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva; (5)
 - c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto. (3)
4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
- (3) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.
- (4) Alinea così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.
- (5) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

Art. 14. Procedimento unico

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. (3)

2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11. (4)

3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

4. Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza. (3)

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 15. Autorizzazione unica

1. Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. (3)
2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.
3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.
4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: (4)
 - a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea; (5)
 - b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica; (5)
 - c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza; (5)

d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta (5).

5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. (3)

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni. (3)

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. (6)

8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica. (7)

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(4) Alinea così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(5) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(6) Comma così sostituito dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 16. Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (3)

1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. (6)

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. (4)

3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. (4)

4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. (5) (7) (8)

(3) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(5) Comma modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162 e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 249, L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162 e, successivamente, dall' art. 1, comma 7, lett. a), D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.

(7) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l' art. 1, commi 8 e 9, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 maggio 2024.

Art. 16-bis. Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (6)

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

(6) Articolo inserito dall' art. 1, comma 7, lett. b), D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.

Art. 17. Disposizioni in materia di investimenti

1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo è fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti. (7)

2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, la società SACE

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2024, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può ricorrere, operando secondo adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento. (9)

3. La società SACE S.p.A. dà comunicazione, con le modalità previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito dalla medesima SACE, e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC. (7)

4. Gli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. (7)

5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comprese tra i siti di interesse nazionale 'ex SLOI ed ex Carbochimica' e» sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziare nel proprio bilancio». (8)

6. All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «un rappresentante della Conferenza unificata;» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti della Conferenza unificata;». (7)

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

(8) Comma inserito dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162 e, successivamente, dall' art. 12, comma 10, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

Capo IV

Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione

Art. 18. Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, secondo periodo, le parole: «euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50.000»; (7)

b) al comma 14, le parole: «cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se antecedente» (7).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 19. Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente. (10)

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione. (7)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse di cui al comma 2, sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa: (8)

a) euro 6.268.803 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) euro 11.908.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) euro 3.177.860 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

d) euro 6.128.730 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

e) euro 75.996.252 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (11)

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.

4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RI-PAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024. (7)

5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinate allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione. (7)

6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, è erogato dall'associazione Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte delle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con l'associazione Formez PA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024. (7)

7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 14.000.000 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: (12)

a) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; (13)

b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8. (7)

9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unità di personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. (9)

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(8) Alinea così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162, dall' art. 1, comma 295, L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e, successivamente, dall' art. 12, comma 1, lett. a), D.L. 2 luglio 2024, n. 91.

(11) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 2 luglio 2024, n. 91.

(12) Alinea così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162 e, successivamente, dall' art. 12, comma 1, lett. c), D.L. 2 luglio 2024, n. 91.

(13) Lettera così modificata dall' art. 12, comma 1, lett. c), D.L. 2 luglio 2024, n. 91.

Capo V

Disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio

Art. 20. Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri (10)

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 è sostituito dal seguente: (11)

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».

(10) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(11) Alinea così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Art. 21. Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio

1. All'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: (10)

a) al comma 1, alinea, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza» e dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»; (11)

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»; (11)

b-bis) alla rubrica, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza» (12).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti, e delle conseguenti attività, di seguito denominato “piano”. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente. (13)

3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi della società Difesa Servizi S.p.A., è incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. (13)

4. Per la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023. (13)

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. E' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza. (13)

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (13)

(10) Alinea così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(12) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 22. Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

01) all'alinea, le parole: «nella ZES» sono sostituite dalle seguenti: «nella ZES unica»; (10)

1) le parole: «nelle ZES», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nella ZES unica»;

2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate; (11)

[3) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies) sono soppresse; (12)]

4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo 5-bis è abrogato.

2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura. (13)

3. Per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:

a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;

b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia - Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);

c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale; (14)

d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020. (13)

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

(10) Numero premesso dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(11) Numero così sostituito dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(12) Numero soppresso dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

(14) Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

D.L. n. 124 del 19 settembre 2023

**Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per
il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del
Paese, nonché in materia di immigrazione.**

Art. 23. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 -Art. 1 commi 162, 163 e 164**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.**

(...)

Art. 1 - Comma 162

162. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi socio-assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

- a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
- b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;
- c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Art. 1 - Comma 163

163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunità». Presso i PUA operano équipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali équipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'équipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

Art. 1 - Comma 164

164. Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta può essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.

(...)

D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 – Art. 7

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(...)

Art. 7. Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

- a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;
- b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
- c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
- d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;
- e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
- f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
- g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;
- h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

(...)

D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 – Art. 2 sexies**Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.**

(...)

Art. 2-sexies ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità (24)

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di

D.L. n. 42 del 29 marzo 2016 – Art. 2 sexies**Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del
sistema scolastico e della ricerca.**

base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(24) Articolo inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89.

D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013**Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).****Art. 1. Definizioni (3)**

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
- l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

- m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;
 - n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;
 - o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.
- (3) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 2. ISEE (4)

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
 - a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
 - b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
 - c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.

6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

(4) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 3. Nucleo familiare (5) (6)

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

(5) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l'art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

(6) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 2, comma 1-bis, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 4. Indicatore della situazione reddituale (7)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

(7) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 5. Indicatore della situazione patrimoniale (8)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

(8) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 6. Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (9)

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

(9) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 7. Prestazioni agevolate rivolte a minorenni (10)

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

(10) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 8. Prestazioni per il diritto allo studio universitario (11)

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima; (12)

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

(11) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l'art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 338, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 9. ISEE corrente (13)

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

(13) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 10. Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) (14)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet. (15)

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
- e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU. (16)

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
- e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
- g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
- h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
- i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
- l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);
- m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

(14) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l'art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 7 novembre 2014, il Decreto 29 dicembre 2015, n. 363, il Decreto 1° giugno 2016, n. 146, il Decreto 12 aprile 2017, n. 138, il Decreto 4 ottobre 2019, n. 347, il Decreto 31 dicembre 2019, n. 497, il Decreto 29 maggio 2020, n. 140, il Decreto 7 settembre 2021, n. 314 e il Decreto 13 dicembre 2023, n. 407.

(16) Sulle modalità di presentazione della DSU vedi, anche, l'art. 10, comma 4, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Art. 11. Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE (17)

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.

5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(17) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 12. Trattamento dei dati e misure di sicurezza (18)

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso. (19)

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, è istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(18) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l'art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il disciplinare di cui al Comunicato 24 marzo 2015.

Art. 13. Revisione delle soglie (20)

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (21)

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (22)

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

(20) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l'art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

(21) Per la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso vedi, per l'anno 2014, il Comunicato 30 gennaio 2015, per l'anno 2015, il Comunicato 25 marzo 2015, per l'anno 2016, il Comunicato 12 febbraio 2016, per l'anno 2017, il Comunicato 25 febbraio 2017, per l'anno 2018, il Comunicato 13 febbraio 2018, per l'anno 2019, il Comunicato 6 aprile 2019, per l'anno 2020, il Comunicato 18 febbraio 2020, per l'anno 2021, il Comunicato 12 febbraio 2021 e, per l'anno 2022, il Comunicato 5 febbraio 2022.

(22) Per la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità vedi, per l'anno 2014, il Comunicato 30 gennaio 2015, per l'anno 2015, il Comunicato 25 marzo 2015, per l'anno 2016, il Comunicato 12 febbraio 2016, per l'anno 2017, il Comunicato 25 febbraio 2017, per l'anno 2018, il Comunicato 13 febbraio 2018, per l'anno 2019, il Comunicato 6 aprile 2019, per l'anno 2020, il Comunicato 18 febbraio 2020, per l'anno 2021, il Comunicato 12 febbraio 2021, per l'anno 2022, il Comunicato 5 febbraio 2022, per l'anno 2023, il Comunicato 25 febbraio 2023 e, per l'anno 2024, il Comunicato 7 febbraio 2024.

Art. 14. Disposizioni transitorie e finali (23)

**Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).**

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. Le DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.
 2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
 3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU secondo le modalità di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.
 4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.
 5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
 6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
- (23) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l' art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

Art. 15. Abrogazioni (24)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.

2. È altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(24) Per le modifiche del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vedi l'art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 – Art. 5**Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.**

(...)

Art. 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie (30) (34) (35)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione. (31) (32) (33)

(30) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

(31) Comma così modificato dall'art. 23, comma 12-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 297 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51 - Prima serie speciale - Ed. Straordinaria), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo del presente comma, nella parte in cui non prevedono che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi menzionato, sia emanato «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281».

(33) Per le modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE vedi il D.M. 8 marzo 2013.

(34) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

(35) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 297 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto, quinto e sesto periodo dell'unico comma dell'art. 5 promossa in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonché al «principio di leale collaborazione di cui all'art. 120» Cost..

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991**Legge quadro sulle aree protette.**

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito della legge

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(2)

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 1-bis. Programmi nazionali e politiche di sistema (3)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.

(3) Articolo inserito dall'art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 2 Classificazione delle aree naturali protette

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la Regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni. (4)

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA). (5)

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 8 luglio 2003, n. 172.

Art. 3 Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette (6)

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. (10)

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
- b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
- c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. (8) (9)

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

[9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità (11), con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991. (7)]

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

(6) A norma dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato per le aree naturali protette di cui al presente articolo è stato soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

(7) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

(8) Per la concessione delle aree demaniali inserite nell'elenco di cui alla presente lettera, vedi l' art. 41, comma 3, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

(9) Per l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, vedi la Deliberazione 20 luglio 2000, n. 993, la Deliberazione 25 luglio 2002, n. 1500 e, successivamente, il Provvedimento 24 luglio 2003.

(10) Con Del. 2 dicembre 1996 il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta deliberazione 2 dicembre 1996».

(11) Per l'aumento del contingente della segreteria tecnica per le aree protette, vedi l' art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

Art. 4 Programma triennale per le aree naturali protette (12)

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'art. 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

- b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;
 - c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;
 - d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;
 - e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'art. 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'art. 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'art. 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

(12) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 5 Attuazione del programma; poteri sostitutivi

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 Misure di incentivazione

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: (13)

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

(13) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Titolo II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8 Istituzione delle aree naturali protette nazionali

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'art. 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 9 Ente parco (23)

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo,

adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. (24)

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). (21)

4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere. (25)

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti. (14)

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. (15)

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14. (16)

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con

deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni. (17)

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. (22)

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma. Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. (18) (26) (29) (31)

11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. (27)

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. (19)

12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001. (20) (30)

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

(14) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, dall'art. 1, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013.

(15) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013.

(16) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(17) Comma inserito dall'art. 2, comma 24, lett. d), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(18) Comma sostituito dall'art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e, successivamente, così modificato dall' art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e dall' art. 19-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

(19) Comma così sostituito dall'art. 11-quaterdecies, comma 8, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

(20) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 108, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(21) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013.

(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del medesimo D.P.R. 73/2013.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(24) Comma così modificato dall' art. 55, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(25) Comma aggiunto dall' art. 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(26) Sulla decorrenza, in sede di prima applicazione, del termine previsto dall'ultimo periodo del presente comma vedi l' art. 55, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(27) Comma inserito dall' art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(28) Comma inserito dall' art. 55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(29) Con D.M. 2 novembre 2000 e con D.M. 15 giugno 2016, n. 143 sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(30) Vedi, anche, l'art. 1, comma 5, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73.

(31) Sulla durata del contratto stipulato ai sensi del presente comma vedi l' art. 19-bis, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

Art. 10 Comunità del parco

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- d-bis) sullo statuto dell'Ente parco. (32)

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

(32) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 11 Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. (36)

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: (33)

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere nell'ambito della legislazione in materia;

- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo. (34)

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione. (35)

(33) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(34) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(35) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. c), L. 9 dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, dall' art. 55, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(36) Comma così modificato dall' art. 55, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 11-bis Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale (37)

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.

(37) Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 12 Piano per il parco

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: (38)

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
- d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto e adottato dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. (39)

4. Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo. (40)

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. (41)

(38) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 30, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(39) Comma sostituito dall'art. 2, comma 30, lett. b), L. 9 dicembre 1998, n. 426 e, successivamente, così modificato dall' art. 55, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(40) Comma così modificato dall' art. 55, comma 1, lett. c), nn. 2.1), 2.2), 2.3) e 2.4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(41) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il Comunicato 28 gennaio 2009; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il Comunicato 17 luglio 2009.

Art. 13 Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Art. 13-bis Interventi nelle zone di promozione economica e sociale (42)

1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

(42) Articolo inserito dall' art. 55, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 14 Iniziative per la promozione economica e sociale

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri. (43)

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

(43) Comma così modificato dall'art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 15 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente". (44)

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. (44)

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

1-quater L'Ente parco può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. (44)

2. I vincoli derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrisondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

(44) Comma inserito dall' art. 55, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 16 Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni e integrazioni;

- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonché di riparto ed erogazione delle somme. (45) (46)

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

(45) Comma aggiunto dall' art. 17-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(46) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 22 marzo 2019.

Art. 17 Riserve naturali statali

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'art. 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Art. 18 Istituzione di aree protette marine

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. (47) (49)

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. (48)

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

(47) Comma così modificato dall'art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93.

(48) Comma inserito dall'art. 8, comma 8, L. 23 marzo 2001, n. 93.

(49) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 19 Gestione delle aree protette marine

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. (51)

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette. (50)

(50) Comma così modificato dall'art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(51) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 20 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 21 Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (54). Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7. (52) (53)

(52) Comma così modificato dall'art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(53) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(54) Per i coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato, vedi il D.P.C.M. 26 giugno 1997, il D.P.C.M. 5 luglio 2002 e il D.P.C.M. 17 novembre 2020.

Titolo III

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 22 Norme quadro

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

- a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
- b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
- d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;
- e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. (55)

(55) Comma così modificato dall'art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 23 Parchi naturali regionali

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'art. 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Art. 24 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 25 Strumenti di attuazione

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Art. 26 Coordinamento degli interventi

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Art. 27 Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 28 Leggi regionali

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

Art. 30 Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. (56)

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area. (57)

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. (58)

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.

(56) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(57) Comma inserito dall'art. 4, comma 3, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(58) Comma così sostituito dall' art. 4, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Art. 31 Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. (59)

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco. (60)

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

(59) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 6, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437.

(60) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 32 Aree contigue

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso art. 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

Art. 33 Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

Art. 34 Istituzione di parchi e aree di reperimento

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio;
- f-bis) Matese; (63)

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino (63).

2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6. (61) (65)

2-bis . È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (64)

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia;
- l-bis) Costa teatina. (62)

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

(61) Comma così modificato dall'art. 4, comma 7, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(62) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(63) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1116, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

(64) Comma inserito dall' art. 1, comma 1112, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(65) Vedi, anche, il D.P.R. 30 marzo 1998.

Art. 35 Norme transitorie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

[4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (66) le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3. (67)]

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

(66) Termine differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 6, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641.

(67) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1115, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 36 Aree marine di reperimento

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; (74)
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento; (75)
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;
- cc) Isola di San Pietro;
- dd) Isola dell'Asinara;
- ee) Capo Carbonara;
- ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; (68)
- ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; (69)
- ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; (70)
- ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; (71)
- ee-sexies) Capo Milazzo; (71)
- ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente; (72)
- ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente (76).

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine. (73)

(68) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344.

(69) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(70) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93.

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

(71) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 116, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(72) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(73) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(74) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1112, lett. b), n. 1), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(75) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1112, lett. b), n. 2), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(76) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 740, L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 37 Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'art. 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di

prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la ineducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".

2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'art. 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'art. 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Art. 38 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'art. 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
6. All'onere relativo all'attuazione dell'art. 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, dell'art. 4, comma 9, dell'art. 18, comma 4, e dell'art. 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L.R. n. 24 del 15 maggio 2024**Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.****CAPO I****Sistema integrato di educazione e di istruzione****Art. 1 Finalità.**

1. La Regione Calabria, in armonia con gli articoli 3, 30 e 34 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e le Raccomandazioni europee, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) sostiene i diritti dell'infanzia, favorisce lo sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, quali soggetti titolari di diritti, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.

2. La Regione, nell'attuazione delle politiche di intervento di propria competenza, persegue la finalità di colmare i fabbisogni di servizi educativi nelle aree interne, in particolare ultraperiferiche, e nelle zone montane.

Art. 2 Ambito di applicazione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali e dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato

Art. 3 Nido e micronido.

1. Il nido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti minimo di ventisei e massimo di sessanta. Il numero autorizzato dei bambini può essere incrementato del dieci per cento, con conseguente adeguamento della dotazione del personale.

2. Il micronido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti da sei a venticinque.

3. I nidi e i micronidi:

a) accolgono bambini da tre a trentasei mesi;

b) sono organizzati secondo quanto definito dal progetto pedagogico adottato da ogni gestore e dal progetto educativo elaborato, annualmente, dal gruppo educativo e consegnato alle famiglie, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza;

c) possono articolarsi in più unità funzionali, secondo moduli organizzativi e strutturali differenziati, in relazione ai tempi, alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici per i diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.

4. Il nido e il micronido, in relazione all'articolazione oraria, possono essere attivati con frequenza a tempo pieno o a tempo parziale, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 4 Nido e micronido nei luoghi di lavoro.

1. Il nido e il micronido possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici, al fine di facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura delle bambine e dei bambini.

2. L'eventuale disponibilità di posti autorizzati rispetto al numero dei bambini e delle bambine di cui al comma 1 può essere destinata prioritariamente ai bambini e alle bambine residenti o domiciliati nel comune nel quale è ubicato il nido o il micronido.

Art. 5 Sezione primavera.

1. Al fine di sostenere l'ampliamento del sistema integrato di educazione e di istruzione nonché per ridurre l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia, la Regione, nei limiti delle risorse comunitarie e

Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

nazionali disponibili, promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia e nei poli per l'infanzia.

Art. 6 Servizi integrativi.

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:

- a) spazio gioco;
- b) centro per bambini e famiglie;
- c) servizi educativi in contesti domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, che accolgono fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

Art. 7 Servizi educativi sperimentali.

1. In considerazione di particolari situazioni sociali e territoriali e per fare fronte a bisogni peculiari delle famiglie possono essere realizzati servizi educativi sperimentali da parte dei soggetti gestori.

Art. 8 Scuola dell'infanzia.

1. La scuola dell'infanzia statale e paritaria assume una funzione strategica nel sistema integrato ai sensi dall'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 65/2017, può fare parte dei poli per l'infanzia e partecipa, con propri rappresentanti, ai coordinamenti pedagogici territoriali.

Art. 9 Poli per l'infanzia.

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 65/2017, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di poli per l'infanzia e ne definisce le modalità di gestione.

Art. 10 Coordinamento pedagogico territoriale.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 65/2017, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la costituzione presso i Comuni, singoli o associati, dei coordinamenti pedagogici territoriali (CPT) quali organismi composti dai coordinatori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio.

2. Nell'ambito di ciascun coordinamento pedagogico territoriale può essere designato un coordinatore pedagogico quale componente della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo 20, comma 2, della presente legge.

Art. 11 Gruppo educativo.

1. Il gruppo educativo promuove e garantisce la gestione collegiale del servizio educativo, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori, la messa in atto e l'efficacia delle azioni finalizzate a prevenire, valutare e gestire eventuali fattori di rischio connessi all'attività lavorativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito, presso ogni nido, da una équipe di cui fanno parte professionalità diverse: educatori, collaboratori, coordinatore pedagogico.

3. Il gruppo elabora, adotta e attua il progetto educativo, in applicazione del più generale progetto pedagogico adottato dal gestore.

4. Le modalità di collaborazione e integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori al fine di assicurare un clima familiare e collaborativo fra tutte le figure professionali coinvolte.

CAPO II

Organizzazione e gestione dei servizi educativi

Art. 12 Titolarità e gestione dei servizi.

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata dei servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) titolarità e gestione privata convenzionata;
- d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

Art. 13 Gestione sociale e partecipazione delle famiglie.

1. La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie per la definizione dei contenuti della progettazione educativa, organizzativa e gestionale dei servizi educativi.

Art. 14 Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica.

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi o nei comuni limitrofi, o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso. In caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i Comuni interessati possono essere accolti le bambine e i bambini non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica.

Art. 15 Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica.

1. I criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica sono definiti dal Comune.
2. L'accesso al servizio prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
3. Il Comune stabilisce le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi e di istruzione a offerta pubblica sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo anche i casi di esenzione dalla compartecipazione.

Art. 16 Requisiti dei servizi educativi.

1. I requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia contemplati nella presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 21 e per l'accreditamento di cui all'articolo 22 sono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 Carta dei servizi.

1. Al fine di garantire l'informazione e la trasparenza nella gestione dei servizi educativi, i soggetti gestori adottano la Carta dei Servizi, quale strumento di relazione e di dialogo tra il servizio educativo e la famiglia attraverso un patto di corresponsabilità educativa.

2. La Carta dei Servizi, da redigere conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 16, contiene i principi fondamentali che presiedono all'erogazione del servizio educativo, le modalità di accesso, i punti di informazione, le caratteristiche organizzative e le modalità generali di funzionamento dello stesso, nonché gli standard di qualità e le forme di partecipazione da parte delle famiglie.

Art. 18 Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini.

1. Al fine di garantire la tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, i soggetti gestori dei servizi educativi adottano un Codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini e ne assicurano la diffusione tra tutto il personale coinvolto nella gestione del servizio nonché presso le famiglie utenti.

CAPO III

Funzioni della regione e dei comuni

Art. 19 Funzioni della Regione.

1. La Regione favorisce e sostiene la realizzazione del sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica alla stessa attribuite dall'articolo 6 del D.Lgs. 65/2017.

Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

2. La Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di istruzione, provvede a:

- a) programmare gli interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione su base territoriale, effettuando il riparto delle risorse disponibili secondo le indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 65/2017 e in considerazione dei fabbisogni espressi a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
- b) adottare atti di indirizzo per l'attuazione del sistema dei servizi per l'infanzia;
- c) adottare il regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 16;
- d) costituire eventuali tavoli di concertazione finalizzati anche alla definizione di progetti di valenza regionale, ivi compresi progetti di ricerca e alla valorizzazione di esperienze educative innovative.

3. Il dipartimento competente in materia di istruzione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, provvede con propri atti a:

- a) definire gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario anche in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
- b) dettare indirizzi per l'autovalutazione del servizio e per il miglioramento dell'offerta educativa;
- c) dettare indirizzi per il monitoraggio e la valutazione dei servizi;
- d) gestire il sistema informativo regionale di monitoraggio dei servizi educativi;
- e) definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi;
- f) definire e attuare misure di sostegno all'accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, ivi compresa l'erogazione di voucher per concorrere al pagamento delle rette di frequenza;
- g) promuovere la qualità dell'offerta formativa attraverso la qualificazione anche universitaria del personale educativo e docente, la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico.

Art. 20 Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dall'articolo 7 del D.Lgs. 65/2017. In particolare, i Comuni provvedono a:

Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

- a) definire e attuare gli interventi di cui alla programmazione regionale prevista all'articolo 19, comma 2, lettera a), attraverso la pianificazione a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
- b) esercitare le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 16;
- c) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
- d) attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio conformemente agli indirizzi regionali;
- e) coordinare, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e d'intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
- f) assicurare l'attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla L. 107/2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- g) istituire i registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e provvedere alla trasmissione dei dati alla Regione, per l'implementazione del sistema informativo regionale;
- h) gestire propri servizi educativi;
- i) definire i criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e le relative graduatorie;
- j) definire le tariffe e i livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
- k) stipulare convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
- l) promuovere, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali.

2. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accredimento, provvede alla costituzione di apposita Commissione tecnico-multiprofessionale.

3. La Commissione tecnico-multiprofessionale è costituita da quattro componenti:

- a) un coordinatore pedagogico, che è indicato dal coordinamento pedagogico-territoriale di cui all'articolo 10;
- b) un referente del servizio dell'Azienda sanitaria provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza alimentare;
- c) un dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione;
- d) un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio.

CAPO IV

Strumenti operativi per la qualità

Art. 21 Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi.

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia sono soggette ad autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.

2. L'autorizzazione al funzionamento è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16 sulla base dei seguenti elementi:

- a) disponibilità di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- b) applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
- c) applicazione di un adeguato rapporto numerico tra personale educativo, personale addetto ai servizi generali e numero dei posti autorizzati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 16;
- d) adozione, qualora vengano forniti uno o più pasti, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda sanitaria provinciale;
- e) adozione della Carta dei servizi di cui all'articolo 17;
- f) adozione dei progetti pedagogici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b);
- g) copertura assicurativa del personale e delle bambine e dei bambini;
- h) partecipazione delle famiglie.

3. L'autorizzazione al funzionamento ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 22 Accreditalimento dei servizi educativi.

1. L'accreditamento dei servizi educativi costituisce:

- a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e ai finanziamenti pubblici;
- b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il relativo funzionamento.

2. L'accreditamento è rilasciato dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'articolo 20, commi 2 e 3.

3. L'accreditamento dei servizi educativi è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16 sulla base dei seguenti elementi:

- a) disponibilità della figura del coordinatore pedagogico;
- b) adozione di strumenti di autovalutazione del servizio e di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
- c) adozione di un programma annuale di formazione degli educatori per il numero minimo di ore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 16, con l'obbligo di partecipazione del personale ai percorsi di formazione proposti dal coordinamento pedagogico territoriale.

4. L'accreditamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è subordinato oltre che al possesso di requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento.

5. L'accreditamento ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio.

CAPO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 23 Vigilanza.

1. La vigilanza sui servizi educativi è esercitata dal Comune secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 16.

2. Le Aziende sanitarie provinciali esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per l'infanzia.

3. Se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Comune, previa diffida, dispone la sospensione del servizio.

Art. 24 Sanzioni.

1. Quando sono accertate le violazioni indicate nel presente articolo, il Comune adotta i provvedimenti e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicati:

a) nel caso in cui è accertato il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, è disposta, con effetto immediato, la cessazione dell'attività ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro a un massimo di 15.000,00 euro;

b) nel caso in cui è accertato che l'erogazione del servizio educativo è stata sospesa per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al Comune, è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro;

c) nel caso in cui è accertato l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia per un numero di utenti superiore alla capacità ricettiva autorizzata, è disposta la sospensione dell'attività, con effetto immediato, limitatamente al numero di utenti eccedente quello autorizzato ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.000,00 euro. Nel caso di mancato adeguamento del servizio educativo alla capacità ricettiva autorizzata, è disposta la revoca dell'autorizzazione;

d) nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base dei quali è stato autorizzato il funzionamento del servizio, è disposta la sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro. Nel caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere, è disposta la revoca dell'autorizzazione e sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti;

e) nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base dei quali è stato accreditato il servizio educativo è disposta la sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro. Nel caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere, è disposta la revoca dell'accreditamento e sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti.

CAPO VI

Norma finanziaria e disposizioni attuative

Art. 25 Norma finanziaria.

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.

Art. 26 Disposizioni transitorie.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad integrare le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di costituzione degli Ambiti Territoriali Sociali, prevedendo l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, gestione, autorizzazione, accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia.

2. I servizi che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione devono adeguarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 27 Entrata in vigore e applicazione.

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L.R. n. 24 del 15 maggio 2024

**Disposizioni per il sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.**

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 28 Abrogazione.

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, è abrogata la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 23 del 15 maggio 2024**Istituzione del Parco Naturale Regionale "Valle del Coriglianeto".****Art. 1 Istituzione.**

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze costituzionali e della normativa nazionale in materia e in particolare della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell'articolo 2, lettera r), dello Statuto regionale e della legge regionale del 15 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), e recependo, con la L.R. 22/2023, la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili costituendo di fatto le aree protette quali comunità energetiche rinnovabili, istituisce nel Comune di Corigliano-Rossano il Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, che comprende la Valle del Coriglianeto e l'area di Cozzo Giganti del pesco, che presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole interesse per la Piana di Sibari.

Art. 2 Finalità.

1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.394/1991 sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotipi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.

2. La presente legge, istitutiva del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, che comprende buona parte del bacino idrografico del Coriglianeto con l'abitato storico e i manufatti presenti nell'area coriglianese a valle e l'area Cozzo Giganti del pesco, prevede:

a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat,

- dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- b) la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici del paesaggio;
 - c) il recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici;
 - d) la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;
 - e) l'individuazione delle forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;
 - f) l'incentivazione delle attività culturali e del tempo libero collegate alla corretta fruizione ambientale da parte dei cittadini;
 - g) la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari tipiche dell'area;
 - h) l'applicazione e la promozione di modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, nonché la garanzia della qualificazione e della promozione delle attività economiche compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell'occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;
 - i) la promozione del contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
 - j) la promozione dello strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;
 - k) la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali più significative.

Art. 3 Obiettivi gestionali.

1. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

- a) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali;
- b) la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione situati all'interno del perimetro del Parco;
- c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco;
- d) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo al fine di assicurare la funzionalità ecologica del territorio;
- e) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti e ai visitatori;
- f) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;
- g) il monitoraggio, la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti alle colture agricole e agli allevamenti da parte della fauna selvatica;
- h) il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel territorio dell'area protetta e delle loro organizzazioni professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell'Ente di gestione.

Art. 4 Zonizzazione.

1. Il Parco naturale regionale si costituisce di due aree distinte:

- a) la Valle del Coriglianeto;
- b) il Cozzo dei Giganti del Pesco.

2. La Valle del Coriglianeto è l'area perimetrata per tutta la lunghezza del torrente ed è caratterizzata da:

- a) il bacino idrografico, che occupa parte territoriale sia del Comune di Acri sia del Comune di Corigliano Rossano;
- b) l'intero alveo del torrente Coriglianeto e una fascia di protezione di 100 metri per lato di larghezza che si estende per la lunghezza del torrente fino al margine sud-ovest del centro storico e, da quel limite, la fascia di protezione (Zona C) avvolge l'intera area perimetrata;
- c) l'area storica di Corigliano formatasi intorno al corso d'acqua e generatasi per attività antropica conseguente.

3. L'area perimetrata di cui al comma 2 è così caratterizzata per Zone A, B (1), B (2), C, D:

a) Zona A, di protezione integrale:

dall'origine del Coriglianeto sino al limite comunale di Acri. La Riserva integrale è di eccezionale valore naturalistico, in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

b) Zona B (1), di protezione generale:

è stabilita a monte dal confine del Comune di Acri e ricade quasi integralmente nel Comune di Corigliano-Rossano così come di seguito delimitata: dal confine amministrativo di Acri (C. da Foresta) fino a 500 metri a monte della ex centrale idroelettrica (Corigliano-Rossano).

c) Zona B (2) (Comune di Corigliano-Rossano):

1) dal Ponte Ferrovia TA-RC alla S.S. RAD 106 a 150 metri dalla foce del Coriglianeto;

2) l'area è definita Riserva Generale Orientata, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Rappresentano aree superficiali ad elevata naturalità.

d) Zona C (Comune di Corigliano-Rossano): area esterna all'alveo del fiume caratterizzata da un perimetro di circa 100 metri di larghezza per lato. Tale perimetrazione accompagna il torrente e il suo alveo dalla foce, come riportato in carta tecnica, fino all'origine.

e) Zona D (Comune di Corigliano-Rossano): area di sviluppo limitata ai centri urbani e alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

1) Tratto vallivo del Coriglianeto: da 500 metri a monte della Centrale Idroelettrica sino al Ponte Ferroviario TA-RC;

2) Parte storica architettonica del borgo coriglianese strettamente connessa al torrente.

4. L'area del Cozzo dei Giganti del pesco è l'area montana, nel cuore della Sila Greca, che si affaccia sulla valle del Cino. L'oasi naturalistica presenta un bosco di castagni millenari di notevoli dimensioni. L'oasi del Cozzo dei Giganti del pesco è perimetrata e zonizzata come riportata in carta tecnica:

a) Zona A- riserva naturale integrale;

b) Zona B- riserva generale orientata;

c) Zona C- fascia di protezione.

Art. 5 Misure di incentivazione.

1. Così come rilevato dalla L. 394/1991, ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o

in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Art. 6 Organi dell'Ente Parco.

1. L'Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del Parco regionale e ricadente nel comune di Corigliano-Rossano. Sono organi dell'Ente Parco regionale:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Comunità del Parco;
- d) la Consulta del Parco
- e) il Revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Gli organi dell'Ente Parco regionale, ad eccezione della Comunità del Parco, durano in carica cinque anni e i membri possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 7 Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Ente Parco che, nominato dal Presidente del Consiglio regionale, lo presiede, e da sei membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale e altri quattro dal Presidente del Parco, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.

2. Il Consiglio direttivo:

- a) predispone la proposta di piano integrato per il Parco;
 - b) adotta il regolamento del Parco;
 - c) approva il regolamento di contabilità del Parco;
 - d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
 - e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
 - f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'Ente Parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
3. L'incarico di componente del Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 8 Comunità del Parco.

1. La Comunità del Parco è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del Parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del Parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.

2. La Comunità del Parco:

- a) adotta lo statuto dell'Ente del Parco;

b) indica i nominativi per la nomina del presidente del Parco e i membri del Consiglio direttivo di sua competenza;

c) esprime parere obbligatorio in relazione:

1) al piano integrato per il Parco;

2) all'adozione del regolamento;

3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del Parco;

4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;

d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;

e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del Parco;

f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;

g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il Parco;

h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. La Comunità del Parco elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. Essa è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il Presidente del Parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

4. Ai componenti della Comunità del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

Art. 9 Consulta del Parco.

1. Gli Enti Parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Ente Parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:

a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;

b) associazioni di attività di promozione turistica;

c) associazioni ambientaliste;

- d) associazioni venatorie e ittiche;
- e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
- f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna università calabrese.

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

- a) sui regolamenti del Parco;
- b) sul piano integrato per il Parco;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del Parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del Parco è nominata dal Presidente della Comunità del Parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal Presidente dell'Ente Parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del Parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.

8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

Art. 10 Statuto dell'Ente Parco regionale Valle del Coriglianeto.

1. In conformità all'articolo 24 della L. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la Comunità del Parco adotta lo statuto dell'Ente Parco e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del Parco prevede, in particolare:

- a) la sede dell'ente;
- b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
- c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella Comunità del Parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni;
- d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del Parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
- e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
- f) la composizione e il funzionamento della Consulta del Parco;
- g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
- h) le forme di pubblicità degli atti.

3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) ed è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'Ente Parco.

Art. 11 Piano integrato per il Parco.

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici a essi connessi, affidata all'Ente Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, è perseguita attraverso lo strumento del Piano integrato per il Parco.

2. Il Piano integrato per il Parco è lo strumento di pianificazione e di programmazione. Oltre ad avere contenuti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, della L. 394/1991 e dall'articolo 22 della L.R. 22/2023, tiene conto, altresì, degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello.

Art. 12 Regolamento dell'Ente Parco.

Istituzione del Parco Naturale Regionale "Valle del Coriglianeto".

1. In conformità alla L.R. 22/2023, l'Ente Parco regionale Valle del Coriglianeto si dota di un regolamento, redatto a integrazione del regolamento dell'area protetta ed esattamente come riportata in carta tecnica allegata in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, e disciplina di norma le fattispecie elencate all'articolo 11, comma 2, della L. 394/1991.

Art. 13 Sistema di bilancio dell'Ente Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto.

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Ente Parco sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all'articolo 28, comma 1, della L.R. 22/2023.

2. Costituiscono entrate dell'Ente Parco, per il conseguimento dei fini istitutivi:

- a) contributi ordinari e straordinari della Regione o di altri enti e amministrazioni pubbliche;
- b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
- c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale);
- d) redditi patrimoniali;
- e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente di gestione;
- f) proventi di attività commerciali e promozionali;
- g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;
- h) altri proventi.

Art. 14 Tabellazione.

1. I confini del Parco, dell'area protetta e classificata in Zona A-B-C-D entro sei mesi dall'istituzione dello stesso Ente, sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro del Parco e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la seguente indicazione: "Regione Calabria - "Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto".

Art. 15 Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria eroga un contributo all'Ente gestore, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro, per ciascuna delle annualità 2024-2026, che trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
4. Per le annualità successive al 2026 si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 16 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURC.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 22 del 15 maggio 2024**Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.****Art. 1 Oggetto e finalità.**

1. La Regione Calabria, al fine di riconoscere, tutelare e valorizzare la propria identità territoriale legata alla pastorizia e all'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante, pone la pratica della transumanza e il proprio patrimonio tratturale al centro di un processo di rilancio culturale e di promozione turistica per valorizzarne le peculiarità quale patrimonio regionale.
2. La Regione valorizza le attività agro-zootecniche del pastoralismo e della transumanza per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, per il loro contributo al perseguimento dell'interesse collettivo, anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in particolare per i territori montani, per le zone collinari e planiziali e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare locale di qualità e per il loro valore culturale.
3. A tal fine la Regione Calabria riconosce il ruolo del pastore quale presidio del territorio.

Art. 2 Pastore presidio del territorio.

1. Ai fini della presente legge, si intende per pastore presidio del territorio l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività di pastoralismo, pratica l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in forma transumante.
2. Il pastore presidio del territorio, oltre ad assicurare il benessere animale dei capi allevati, svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio naturalistico regionale, che contribuisce, attraverso la sua azione, a tutelare e valorizzare.
3. Il pastore presidio del territorio, mediante la propria professionalità, competenza e conoscenza del territorio, può segnalare agli enti competenti problematiche e disservizi legati ai luoghi di pascolo, può collaborare con la pubblica amministrazione nell'ambito di programmi e interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle autorità competenti, con le modalità e le forme previste dalle norme vigenti.
4. Per le finalità del presente articolo viene istituito, presso il settore ambiente e zootecnia del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, l'elenco regionale dei pastori presidio del territorio.
5. Ai fini dell'iscrizione del pastore nell'elenco regionale dei pastori presidio del territorio sono necessari i seguenti requisiti:

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.

- a) l'allevamento deve essere svolto nel territorio regionale;
 - b) il pastore deve praticare l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante;
 - c) i capi dell'allevamento devono essere registrati presso l'anagrafe zootecnica tenuta dal servizio veterinario pubblico;
 - d) il pastore deve essere titolare di fascicolo aziendale SIAN/ARCEA;
 - e) il pastore, per l'allevamento di cui è titolare, deve aderire al programma di assistenza zootecnica e veterinaria della Regione Calabria.
6. Con successivo provvedimento il competente dipartimento regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, la tenuta, l'aggiornamento e la verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale dei pastori presidio del territorio.

Art. 3 Rete dei pastori presidio del territorio regionale.

- 1. È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, la Rete dei pastori presidio del territorio regionale.
- 2. Le attività di raccolta dati, elaborazione, georeferenziazione, implementazione e pubblicazione vengono curate dai servizi di assistenza tecnico-veterinaria della Regione Calabria, che ne assicurano la più ampia consultazione e diffusione anche on line.

Art. 4 Compiti della Regione.

- 1. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, per gli scopi e le finalità della presente legge:
 - a) diffonde la conoscenza e il rispetto del patrimonio storico rurale, dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia, della transumanza e dei tratturi;
 - b) tutela e valorizza il patrimonio della pastorizia e della transumanza;
 - c) adotta programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di saperi, di tecniche e consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante e alle produzioni agroalimentari che le comunità rurali hanno storicamente praticato;
 - d) tramite il dipartimento regionale competente collabora alle attività di assistenza tecnico-veterinaria delle aziende zootecniche della Regione;

L.R. n. 22 del 15 maggio 2024

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.

e) prevede, nell'ambito della programmazione in materia di agricoltura e zootecnia, misure di intervento e criteri prioritari e di premialità, sia in favore dei pastori presidio del territorio sia in favore degli enti locali in attuazione del comma 3 dell'articolo 2;

f) definisce con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, criteri di priorità a favore dei pastori presidio del territorio nell'ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, adoperandosi affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici facciano altrettanto in relazione ai beni dei rispettivi patrimoni.

2. Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato:

a) ad aderire a progetti, eventi e iniziative volti a promuovere in ambito nazionale e internazionale la transumanza quale bene inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;

b) ad aderire a progetti, eventi e iniziative volti a sostenere la candidatura dei tratturi alla iscrizione nella lista del patrimonio culturale materiale dell'Unesco, ivi inclusi interventi e attività inerenti alla pianificazione, progettazione, valorizzazione, recupero e manutenzione dei tratturi.

3. L'adesione a progetti, eventi e iniziative di cui al comma 2, è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, allo scopo, può avvalersi del supporto degli enti strumentali regionali, nei limiti dei bilanci degli stessi, ovvero operare in collaborazione con gli enti locali interessati dagli eventi, anche attraverso la promozione di forme di patrocinio e sponsorizzazione.

4. L'attuazione della presente legge è di competenza del settore ambiente e zootecnia del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, che ha il compito di coordinare tutte le attività e le iniziative della Regione Calabria, anche allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenza.

Art. 5 Rapporti con gli enti locali.

1. La Regione e gli enti locali possono concludere convenzioni con i pastori presidio del territorio, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, per favorire lo svolgimento da parte degli stessi di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione dei terreni di cui alla presente legge, nel limite delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e le attività da esse previste devono essere eseguite mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale.

L.R. n. 22 del 15 maggio 2024

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le predette amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001.
4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche istituiscono appositi elenchi degli imprenditori agricoli cui affidare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione nella selezione dell'operatore economico locale nell'affidamento dei contratti, prevedendo criteri di turnazione. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nei suddetti elenchi sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 6.
5. Ai fini della presente legge, la Regione e gli enti locali possono concludere contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 228/2001 con i pastori presidio del territorio per la promozione delle vocazioni produttive dei territori, nel limite delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.

Art. 6 Le Vie della transumanza e la Rete dei tratturi.

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in collaborazione con i Comuni, con le associazioni di categoria e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione dei percorsi di transumanza e monticazione, nei quali è garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.
2. Al fine di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei tratturi, quali prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce la Rete regionale dei tratturi, come da Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella Rete regionale dei tratturi sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti.
3. La Rete regionale dei tratturi, istituita presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, contiene dati e informazioni sul demanio armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei sentieri e delle vie della transumanza.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 7 Istituzione della giornata regionale della transumanza e istituzione della Consulta della transumanza.

L.R. n. 22 del 15 maggio 2024

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.

1. È istituita la giornata regionale della transumanza per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento del settore ambiente e zootecnia del dipartimento competente in materia di agricoltura.
2. È istituita la Consulta della transumanza, organismo propositivo e consultivo in tema di tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La Consulta della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale della transumanza.
3. La Consulta della transumanza è composta:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
 - b) dal direttore generale del dipartimento regionale competente in agricoltura, o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di ambiente e zootecnia, o suo delegato;
 - d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità veterinaria, o suo delegato;
 - e) dal direttore generale del dipartimento regionale competente in materia di territorio e tutela dell'ambiente, o suo delegato;
 - f) da due rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative a livello regionale, tra quelle riconosciute ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 (Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto) tenuto conto del totale della superficie aziendale come risultante dai fascicoli aziendali custoditi e aggiornati, previo mandato dai propri utenti, da ciascuna organizzazione professionale, nonché dei dati relativi alla consistenza aziendale in termini di capi allevati da parte delle aziende agricole associate ad ogni organizzazione agricola;
 - g) dal responsabile regionale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri o suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
 - h) da un rappresentante indicato dalle organizzazioni professionali agricole (OPA) maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - i) da un rappresentante indicato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
 - j) dai pastori identificati come presidi del territorio;
 - k) dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati dai percorsi di transumanza e monticazione o loro delegati;
 - l) da un rappresentante degli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, previa intesa;
 - m) da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori (ARA) di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 (Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro).
4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 8 Ricognizione, reintegra e piano d'assetto del demanio armentizio.

1. La Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio e ogni altro possibile elemento, alla ricognizione, all'accertamento della consistenza e alla conseguente reintegra del demanio armentizio regionale.
2. I Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla trasmissione di apposita scheda informativa a cura della struttura regionale competente in materia, provvedono a effettuare il censimento dei percorsi della transumanza che insistono, o che hanno storicamente interessato il proprio territorio e ne comunicano le risultanze al dipartimento competente; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. La nomina del commissario ad acta avviene a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
3. La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del demanio armentizio regionale di cui ai commi 1 e 2, provvede all'assetto definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:
 - a) dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie della transumanza di Calabria;
 - b) dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione delle mandrie e delle greggi e che possono essere oggetto di concessione temporanea d'uso.
4. Le aree di cui al comma 3, ivi comprese le aree di cui alla lettera a), anche in conformità alle disposizioni dettate dai Comuni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di igiene pubblica, polizia urbana e rurale, sono interessate alla movimentazione delle mandrie e delle greggi per pascolo vagante e transumanza.

Art. 9 Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza.

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 7, predispone il Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.
2. Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le seguenti finalità:

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.

a) recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei sentieri regionali costituenti le Vie della transumanza, nonché promuoverne la fruizione;

b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori.

3. Al fine di cui al presente articolo il Piano triennale definisce:

a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione;

b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli strumenti attuativi;

c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovracomunali;

d) le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di valorizzazione.

Art. 10 Piano locale di valorizzazione delle Vie della transumanza.

1. Il Piano locale di valorizzazione, redatto in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 7, è approvato dai Comuni singoli o associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.

2. Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti la Vie della transumanza, contiene:

a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria;

b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;

c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione, nonché i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);

d) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione delle Vie della transumanza e delle modalità di promozione delle stesse;

e) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;

f) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi, nei limiti delle risorse disponibili.

3. La Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità nazionali e comunitarie, può riconoscere contributi in favore dei Comuni per il finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di valorizzazione, definendo, sentita la competente commissione consiliare, iniziative e relative spese ammissibili.

Art. 11 Pascolo vagante e transumanza delle mandrie e delle greggi.

1. Le movimentazioni delle mandrie e delle greggi all'interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano:

a) in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Adeguamento della normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016), intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al Sindaco con la comunicazione alla Azienda sanitaria competente dei siti di transito delle greggi, che ne notizia i Comuni, al fine di consentire il controllo e la sorveglianza sanitaria;

b) in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle corrispondenti misure di conservazione delle aree della rete Natura 2000.

2. La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche finalizzate ad assicurare l'informazione corretta e tempestiva ai Comuni interessati dal transito.

3. Se il transito e il riposo delle mandrie e delle greggi, durante le operazioni di transito, interessano i percorsi e i terreni del demanio armentizio regionale qualificati come Vie della transumanza ai sensi della presente legge, è altresì richiesta la autorizzazione del Comune interessato.

Art. 12 Regime concessorio.

1. I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d'uso, in base alle norme regionali vigenti.

2. Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie della transumanza, è acquisito il preventivo parere vincolante delle competenti Soprintendenze sull'uso richiesto e assentibile.

3. Per gli allevatori transumanti, singoli o associati, il canone di concessione ad uso pascolo del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale, può essere compensato dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali per la tutela, la manutenzione e la fruizione pubblica.

Art. 13 Vigilanza e sanzioni.

L.R. n. 22 del 15 maggio 2024

Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.

1. Ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei sentieri armentizi e delle Vie della transumanza, nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte, nelle forme assentite.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 37 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale).

Art. 14 Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio 2024-2026, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024 -2026, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026 con prelievo dal Programma U.20.03 e allocazione al Programma U.16.01, in un capitolo di nuova istituzione.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 14 del 18 marzo 2024

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

Art. 1 Integrazioni della L.R. 28/1986.

1. Il comma 10-bis dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta) è modificato come segue:

- a) dopo la parola "turisti" sono inserite le seguenti: "nonché di loro pertinenze ed accessori, ";
- b) dopo la parola "siano" sono inserite le seguenti: "mantenute nelle medesime piazzole o".

Art. 2 Modifiche della L.R. 29/2001.

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria), è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Disciplina della tecnica di pesca denominata "Carpfishing")

1. Nelle acque interne della Regione Calabria è possibile l'utilizzo della tecnica di pesca denominata "Carpfishing".

2. Con regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 30 aprile 2024 su proposta del competente assessore, sono determinate le modalità e i limiti territoriali di esercizio, nel rispetto delle norme generali statali e regionali vigenti in materia, nonché i divieti e gli adempimenti amministrativi necessari anche ai fini delle autorizzazioni alla navigazione delle acque interne, l'accesso agli specchi di acqua e la sosta attraverso le aree circumlacuali."

Art. 3 Modifiche e integrazioni della L.R. 11/2011.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificato:

- a) al comma 1 dopo la parola "Calabria" sono aggiunte le seguenti: ", in quanto trattasi di attività svolta nell'esercizio delle funzioni di pubblica autorità per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2,";
- b) al comma 2, dopo la parola "locali" sono inserite le seguenti: ", degli atti delle aziende del servizio sanitario regionale, degli atti degli enti e delle società rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica della Regione Calabria, delle sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte costituzionale";
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, per la pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate dalla Giunta regionale, quale contributo (onere istruttorio) per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1."

Art. 4 Integrazione della L.R. 39/2012.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI) è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Funzionamento S.T.V.)

1. Nei casi in cui la Regione Calabria è individuata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 19, comma 9-quater, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2023, n. 136, per lo svolgimento della V.I.A. o alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., i costi di funzionamento della S.T.V., comprensivi dei compensi per i suoi componenti, sono definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. I compensi di cui al comma 1 non possono superare la somma di 15.000,00 euro annui per ciascun componente e sono finanziati, su base annuale, in misura non superiore al 30 per cento delle tariffe di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 152/2006, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Art. 5 Modifiche e integrazioni della L.R. 9/2023.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

1. L'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria) è modificato come segue:

a) al comma 2:

1) alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile";

2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) il sostegno economico delle spese sostenute dai Comuni in relazione alle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente a quelle per attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, nel rispetto di criteri e procedure stabilite dal dipartimento regionale competente in materia di protezione civile";

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 Integrazioni dell'articolo 14 della L.R. 22/2023.

1. All'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente per i Parchi marini regionali istituito con l'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati).".

Art. 7 Modifiche e integrazioni della L.R. 25/2023.

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente) è modificata come segue:

a) le parole: "ANPAL Servizi SpA", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "Sviluppo Lavoro Italia S.p.A";

b) all'articolo 8:

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

- 1) al comma 4 dopo la parola "parità" sono inserite le seguenti: ", le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni";
- 2) il comma 7 è abrogato;
- c) dopo la parola "ANPAL", ovunque ricorrente, sono inserite le seguenti: "o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente".

Art. 8 Modifiche e integrazioni della L.R. 39/2023.

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 (Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale) è così modificata e integrata:

- a) al comma 9 dell'articolo 15 le parole: "il 2" sono sostituite dalle seguenti: "l'uno";
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
"4-bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo.";
- c) dopo il comma 6 dell'articolo 36 è inserito il seguente:
"6-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.".

Art. 9 Modifiche e integrazioni della L.R. 45/2023.

1. La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è così modificata:

- a) all'articolo 2 comma 1, lettera f), all'articolo 4 comma 2, lettera c), nella rubrica e nei commi 1 e 5 dell'articolo 7, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 13, commi 2, 3 e 6, all'articolo 17, comma 4, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 28, commi 5 e 10, all'articolo 38, comma 3, le parole "associazioni di volontariato" sono sostituite dalla seguente: "associazioni";
- b) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "m) associazione o ente animalista o protezionista: associazione o ente iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 117/2017;"

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

- c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "per i fini della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "specializzata sulle tematiche di cui alla presente legge";
- d) al comma 5 dell'articolo 6 L.R. n. 45/2023 le parole "le forze dell'ordine e" sono soppresse;
- e) al comma 5 dell'articolo 7 :
- 1) le parole da "emergenza" a: "o di" sono soppresse;
 - 2) dopo la parola "veterinari" sono inserite le seguenti: "e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito, ";
- f) all'articolo 8 :
- 1) al comma 1:
 - 1.1) la parola "È" è sostituita dalle seguenti: "Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) e h)";
 - 1.2) le parole da "di: "a "nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'elenco dei soci dal quale risulta l'esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a ventimila abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale";
- 2) al comma 2:
- 2.1) le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'articolazione amministrativa competente in materia di Terzo settore";
 - 2.2) le parole: "lettere da a) a d)," sono soppresse;
- 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) trasmettono all'articolazione amministrativa di cui al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell'Albo di cui al presente articolo, entro il termine del 31 maggio 2024, decorso il quale sono cancellati di diritto.";
- 4) al comma 3 le parole "d'ufficio" sono soppresse;
- g) al comma 2 dell'articolo 9 le parole "le forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: "i corpi di polizia locale";
- h) al comma 9 dell'articolo 13 le parole da "un collarino" a "giallo" sono sostituite dalle seguenti: "apicectomia auricolare";
- i) al comma 1 dell'articolo 18 le parole da "del regolamento" a "salvo" sono sostituite dalla seguente: "di";
- j) alla fine del comma 1 dell'articolo 20 dopo le parole "aziende sanitarie competenti, " sono inserite le seguenti: "e dei corpi di polizia locale, ";
- k) nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 37 le parole da "o le" a "smarrimento" sono sostituite dalle seguenti: "e le forze di polizia competenti qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento";

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

l) nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 50 :

1) le parole "le forze di polizia, " sono soppresse;

2) alla fine della medesima lettera, sono aggiunte le seguenti parole: ", anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati previa intese con le amministrazioni di appartenenza".

Art. 10 Integrazioni della L.R. 62/2023.

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62 (Norme in materia di spending review) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014.";

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 17 e 19 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8));

b) articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

c) articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);

d) articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013));

e) articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014));

f) articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale);

g) articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015));

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

h) articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017))".

Art. 11 Modifiche della L.R. 15/1992.

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione), le parole "dal Servizio Patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla competente articolazione amministrativa della Giunta regionale".

Art. 12 Modifiche e integrazioni della L.R. 9/2018.

1. Alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 12 è così modificato:

1) dopo la parola "regionale" sono inserite le seguenti parole: "e iscritte negli appositi elenchi provinciali, di cui all'articolo 13, comma 2, della l.44/1999 e all'articolo 15, comma 4, della L. 108/1996, depositati presso le Prefetture.";

2) dopo la parola "estorsione." è aggiunto il seguente testo: "Il contributo è commisurato al numero di vittime che le organizzazioni dimostrano di avere effettivamente assistito.";

b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Premialità per le vittime della criminalità e della violenza di genere)

1. La Regione Calabria, gli enti e organismi strumentali, le aziende e società controllate o partecipate per almeno il 5 per cento del capitale sociale, devono introdurre, nella formulazione di bandi o selezioni per la ricerca di personale, un requisito di premialità, in favore delle vittime della criminalità o della violenza di genere, e per i loro familiari, con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, pari al 10 per cento del parametro numerico finale.";

c) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

(Giornata contro i rischi del gioco d'azzardo)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione istituisce la giornata contro i rischi del gioco d'azzardo, da celebrarsi ogni anno il 28 maggio per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.
2. Gli oneri a carico del bilancio regionale per l'attuazione del comma 1 del presente articolo sono inclusi nel PSLA previsto dall'articolo 4.".

Art. 13 Modifiche dell'articolo 8 della L.R. 8/2023.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative), la parola "intende" è sostituita dalle seguenti: "interpreta nel senso che è".

Art. 14 Modifiche dell'articolo 17 della L.R. 9/1996.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio), dopo le parole: "oggetto di esame", è aggiunto il seguente periodo: "o di un dipendente che abbia svolto le medesime funzioni per almeno cinque anni".

Art. 15 Parcheggio della Cittadella regionale "Jole Santelli".

1. La Regione è autorizzata alla stipula di un Protocollo di Intesa con il Comune di Catanzaro per il completamento e la gestione dell'area destinata a parcheggio sud, asservita alla Cittadella regionale "Jole Santelli".
2. Nell'ambito dei lavori di completamento di cui al comma 1, la Regione si fa carico della spesa occorrente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato al risparmio energetico della sede della Giunta regionale, nel limite massimo di 8.000.000,00 euro.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.

3. A titolo di partecipazione alle spese di gestione dell'area parcheggio di cui al comma 1, che contempla anche il servizio di navetta da e per gli uffici regionali, la Regione eroga al Comune di Catanzaro, a far data dall'anno di entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico di cui al comma 2, la somma di 200.000,00 euro annui.

4. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, quantificati nella misura massima di 8.000.000,00 euro per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si provvede con le risorse della POR FESR 21-27 AZIONE 2.1.1. Le spese di gestione dell'area parcheggi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e trovano copertura con le risorse derivanti dalla minore spesa per consumi energetici.

Art. 16 Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione delle norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 11 del 15 marzo 2024**Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SISCAL)****Art. 1 Oggetto e finalità.**

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica), la presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, per le seguenti finalità:

- a) coordinare i processi di produzione statistica nel territorio regionale;
- b) realizzare, nell'ambito del territorio regionale, la connessione delle fonti informative, la razionalizzazione dei relativi flussi e la migliore condivisione dei dati finalizzati all'informazione statistica;
- c) assicurare la rispondenza delle attività di competenza in materia statistica ai fabbisogni conoscitivi del territorio garantendone l'orientamento alle specificità regionali;
- d) individuare gli strumenti di miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta dalle strutture regionali competenti con particolare riferimento ai profili di pertinenza, accuratezza, tempestività e fruibilità;
- e) concorrere alle attività del Sistema statistico nazionale di cui al D.Lgs. 322/1989, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;
- f) garantire all'amministrazione regionale la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;
- g) promuovere l'informazione statistica;
- h) promuovere la fruizione dei dati statistici, privilegiandone la disponibilità nell'ambito del portale Calabria Open Data, nel rispetto della normativa vigente in materia di "apertura dei dati" e delle Linee guida regionali approvate con Delib.G.R. n. 86 del 5 marzo 2022.

Art. 2 Sistema Statistico Calabria - SiSCal.

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è demandato al Sistema statistico Calabria (SiSCal), costituito nel modo seguente:

Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SISCAL)

- a) dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 4, alla quale è demandato il coordinamento dei procedimenti di natura statistica di competenza, e che svolge le funzioni di Ufficio di statistica regionale;
 - b) dalla commissione statistica regionale di cui all'articolo 5;
 - c) previa intesa, dagli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), istituiti presso:
 - 1) la Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - 2) le amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia;
 - 3) i Comuni in forma singola o associata o consortile;
 - 4) le Camere di Commercio industria, artigianato, agricoltura;
 - 5) le Prefetture - Uffici territoriali del Governo della regione Calabria;
 - d) previa intesa, dall'Università della Calabria di Rende (CS), dall'Università Magna Graecia di Catanzaro, dall'Università Mediterranea di Reggio di Calabria e dagli istituti del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) presenti nel territorio regionale.
2. Per la formalizzazione della richiesta di adesione al SiSCal, il rappresentante legale dei soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), inoltra specifica richiesta alla amministrazione regionale.
3. L'amministrazione regionale svolge il ruolo di coordinamento del SiSCal, per il tramite dell'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 Funzioni del SiSCal.

1. Al SiSCal sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) disciplinare le attività di raccolta, gestione, elaborazione, analisi e diffusione delle informazioni statistiche derivanti dalle rilevazioni svolte dalla Regione ovvero dagli uffici di statistica degli enti e organismi pubblici del Sistema medesimo;
 - b) garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per le rilevazioni di competenza regionale ricomprese nel Programma statistico nazionale (PSN);
 - c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali e, in particolare, di quelle funzionali alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione delle operazioni finanziate con risorse comunitarie;

- d) favorire l'implementazione di attività di studio, ricerca ed elaborazione di dati in materia statistica da parte degli enti locali;
- e) promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 322/1989, lo sviluppo di uffici di statistica degli enti locali in forma associata o consortile, definendo i possibili scenari di aggregazione degli uffici medesimi;
- f) promuovere e realizzare rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche di particolare interesse per l'amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti o istituti universitari;
- g) promuovere l'implementazione, nell'ambito del PSN, delle rilevazioni, tra quelle di cui alla lettera f), ritenute di interesse nazionale;
- h) implementare forme di costante collaborazione e supporto con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), anche per il tramite dell'Ufficio territoriale dello stesso Istituto, per garantire la migliore efficacia delle attività del sistema statistico regionale;
- i) garantire la fruizione dei dati statistici, privilegiandone la disponibilità nell'ambito del portale Calabria Open Data nel rispetto della normativa vigente in materia di "apertura dei dati" e delle Linee guida regionali approvate con Delib.G.R. n. 86/2022;
- j) garantire la trasmissione, la comunicazione e il trattamento dei dati personali tra gli Uffici di statistica degli enti e organismi pubblici del SiSCal nei limiti previsti dall'articolo 6-bis del D.Lgs. 322/1989 e con le modalità e i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 9 del 20 aprile 2004 (Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale) del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat).

Art. 4 Ufficio di statistica regionale.

1. L'Ufficio di statistica regionale svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 322/1989.
2. Nell'ambito del SiSCal, l'Ufficio di statistica regionale, avvalendosi della collaborazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 322/1989. In particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale, nell'ambito del PSN;
 - b) coordina lo svolgimento delle rilevazioni di competenza dell'Ente, ricomprese nel PSN, individuando la struttura amministrativa competente per materia;
 - c) fa da tramite tra le strutture amministrative regionali e l'Istat per rendere disponibili alle strutture medesime strumenti e metodologie per comprendere le dinamiche sociali ed economiche e, contestualmente, per individuare strumenti di rilancio dell'economia e della competitività regionale;

d) promuove, al fine di garantire la migliore qualità delle attività di competenza regionale in materia statistica, anche in collaborazione con l'Istat, le attività di formazione e di aggiornamento dei referenti statistici di cui al comma 3;

e) svolge, per le finalità istituzionali dell'amministrazione regionale, rilevazioni non inserite nel PSN, attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comstat, dandone preventiva comunicazione all'Istat;

f) predispone, su proposta dei soggetti facenti parte del SiSCal e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 322/1989, entro il termine di centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, il Programma statistico regionale (PSR);

g) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, a seguito di richiesta di dati e notizie per le rilevazioni statistiche di interesse regionale, previste dal PSR e dal PSN, non li forniscono o li forniscono errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 322/1989.

h) fornisce collaborazione e supporto al Consiglio regionale nell'ambito dell'iter di formazione e monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Ufficio di statistica costituisce la rete dei referenti statistici individuati dai dipartimenti regionali e dalle strutture amministrative ad essi equiparate.

4. A norma della Direttiva n. 1/Comstat del 15 ottobre 1991 (Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione), l'Ufficio di statistica è tenuto a fornire all'Istat:

a) gli elementi di competenza per la preparazione del PSN per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istituto, entro il 28 febbraio di ogni anno;

b) il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 322/1989, tenendo separate le rilevazioni ed elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel PSN, entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Al personale da assegnare all'Ufficio di statistica è richiesto, preferibilmente, il possesso di titolo di studio in materie statistiche, ovvero di avere frequentato corsi post-laurea o post diploma in materie statistiche.

Art. 5 Commissione statistica regionale.

1. La commissione statistica regionale è composta dal responsabile dell'Ufficio di statistica regionale, che ne promuove la costituzione, la presiede e ne programma le attività e, previa intesa, dai seguenti componenti:

- a) un rappresentante del Consiglio regionale;
 - b) un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI Calabria);
 - c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Calabria);
 - d) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - e) un rappresentante delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo della regione Calabria;
 - f) un rappresentante dell'ufficio territoriale dell'Istat;
 - g) un docente universitario esperto in statistica per ciascuna Università e istituto AFAM calabrese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
2. I componenti della commissione sono designati dai soggetti di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Responsabile dell'Ufficio di statistica regionale.
3. La commissione statistica è individuata con delibera della Giunta regionale e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla designazione di cui al comma 2.
4. La commissione statistica resta in carica per cinque anni decorrenti dall'atto di nomina di cui al comma 3.
5. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture amministrative regionali competenti per materia, nonché rappresentanti di categorie di portatori di interesse in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. L'Ufficio di statistica regionale predispone il disciplinare delle attività di competenza della commissione statistica di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, e ne propone l'adozione alla commissione medesima.
7. L'attività di segreteria è espletata dal personale regionale senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
8. Le sedute della commissione statistica si svolgono in modalità web conference.
9. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere.

10. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

- a) condivide il disciplinare di cui al comma 6, vi apporta eventuali modifiche e lo adotta entro il termine di trenta giorni dalla predisposizione dello stesso;
- b) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli enti appartenenti al SiSCal;
- c) collabora alla predisposizione e all'aggiornamento del PSR di cui all'articolo 6, del quale monitora, periodicamente, l'attuazione;
- d) adotta il PSR di cui all'articolo 6 entro il termine di trenta giorni dalla sua predisposizione;
- e) definisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra i soggetti del SiSCal di cui all'articolo 2;
- f) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione, la razionalizzazione e la diffusione dei dati relativi alle indagini afferenti al PSR di cui all'articolo 6;
- g) fornisce supporto su ogni altra questione indicata dall'Ufficio di statistica regionale;
- h) promuove la costituzione delle forme associative o consortili degli Uffici di statistica comunali, per come stabilito dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 322/1989;
- i) propone, d'intesa con l'ufficio territoriale Istat, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica.

Art. 6 Programma statistico regionale.

1. Il Programma statistico regionale (PSR), predisposto dall'Ufficio di statistica regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta i seguenti caratteri:

- a) ha durata triennale, viene aggiornato annualmente dall'Ufficio di statistica regionale e i relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Istat ai fini dell'inserimento nel PSN;
- b) prevede le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale precisando metodologie e modalità di attuazione;
- c) individua i soggetti, tra quelli appartenenti al SiSCal, tenuti a collaborare all'implementazione delle attività di cui alla lettera b);
- d) è sottoposto all'esame della commissione statistica regionale di cui all'articolo 5 e, una volta adottato dalla commissione, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;
- e) si raccorda con le metodologie, gli standard e le nomenclature previsti dal PSN di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 322/1989.

Art. 7 Accesso ai dati statistici.

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSR sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti ai soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta per fini istituzionali, di studio e di ricerca, fermi restando i divieti previsti dalle disposizioni in tema di tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 322/1989 e secondo le modalità stabilite dalla Direttiva n. 1/Comstat del 15 ottobre 1991 e dall'Atto di indirizzo n. 3/Comstat del 27 marzo 2018 (Requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat, rilevati e inviati all'Istituto nazionale di statistica per le attività di cui all'art. 6, c. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 322/1989, non ancora validati dall'Istituto).
2. Gli enti o i soggetti pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini, possono accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta all'Ufficio di statistica regionale.
3. L'accesso ai dati di cui al comma 1 e alle informazioni del PSR sono resi disponibili anche nel portale Calabria Open Data nel rispetto delle disposizioni in tema di tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 322/1989.
4. L'Ufficio di statistica regionale trasmette periodicamente ai soggetti facenti parte del SiSCal i dati ufficiali elaborati nell'ambito del sistema statistico regionale.

Art. 8 Segreto statistico.

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel PSR sono resi disponibili solo in forma aggregata, secondo modalità che rendono non identificabili gli interessati, come previsto dal Considerando n. 162 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR).
2. In materia di segreto d'ufficio, si applicano agli addetti all'Ufficio di statistica regionale le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 322/1989.
3. Al personale dell'Ufficio di statistica regionale e ai referenti statistici dipartimentali di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano, inoltre, le norme in materia di segreto d'ufficio previste

dall'ordinamento regionale e, in particolare, l'articolo 12, comma 7, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria, allegato alla Delib.G.R. n. 357 del 21 luglio 2023.

Art. 9 Obbligo di fornire i dati statistici.

1. L'obbligo di fornire i dati statistici, per le rilevazioni di interesse regionale individuate nel PSR o nel PSN, è disciplinato dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 322/1989, al quale si rinvia, ferme restando le specificazioni del Considerando numero 162 del GDPR.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1:

- a) i dati personali delle particolari categorie di cui all'articolo 9 del GDPR;
- b) i dati personali relativi a condanne penali e reati come previsto dall'articolo 10 del GDPR.

3. L'Ufficio di statistica regionale, una volta venuto a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al comma 1, procede al relativo accertamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. L'Ufficio di statistica regionale redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), lo trasmette al Prefetto di Catanzaro, che procede ai sensi degli articoli 18 e seguenti della medesima legge, e invia all'Istat la comunicazione relativa all'avvio del procedimento sanzionatorio.

Art. 10 Diffusione della cultura statistica.

1. Per contribuire alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura statistica in ambito regionale è prevista l'implementazione, a cura del gruppo di lavoro interdipartimentale e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, nel portale Calabria Open Data:

- a) della biblioteca statistica regionale, in formato digitale;

b) di una apposita sezione, nella quale sono illustrate alcune elaborazioni che mostrano come, a partire dall'analisi del dato grezzo, sia possibile pervenire, anche per integrazione di diverse fonti informative, alla programmazione, in ambito regionale, delle attività e delle risorse necessarie per la promozione dello sviluppo economico e sociale.

Art. 11 Utilizzo dei dati statistici nella formazione e nel monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali.

1. L'Ufficio di statistica regionale rende disponibili i dati statistici utili per la predisposizione e il monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali.

Art. 12 Clausola valutativa.

1. Con cadenza annuale, dalla entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4, invia alla commissione consiliare competente la relazione sull'attuazione della presente legge regionale.

2. La relazione riguarda:

- a) l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3;
- b) le attività dell'Ufficio di statistica regionale di cui all'articolo 4;
- c) le attività della commissione statistica regionale di cui all'articolo 5;
- d) il PSR di cui all'articolo 6 e la sua attuazione;
- e) la fruizione dei dati statistici nell'ambito del portale Calabria Open Data.

Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 6 del 7 febbraio 2024**Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare.****Art. 1 Finalità.**

1. La Regione Calabria tutela la famiglia e attua il principio di sussidiarietà favorendo l'iniziativa di singoli e associati, famiglie e altre formazioni sociali.
2. In attuazione dei principi statutari, al fine di sviluppare una rete integrata di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, favorisce e sostiene politiche e azioni integrate per la realizzazione di welfare di comunità, valorizzando l'apporto di singoli cittadini, associazioni e altre forme di volontariato.
3. La Regione Calabria promuove, nell'ambito delle politiche del welfare, la solidarietà familiare riconoscendo e valorizzando la figura del caregiver familiare quale attore della rete dei servizi di assistenza alla persona, sostenendo l'attività di cura non professionale prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari; ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
4. La figura del caregiver familiare è componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.
5. Ai fini di cui al comma 3, la Regione definisce le modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari anche attraverso adeguate attività formative e di supporto.

Art. 2 Il caregiver familiare.

1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
2. Il caregiver familiare viene riconosciuto come risorsa dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e opera, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita, nell'ambito del Piano

Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare

assistenziale individualizzato (PAI), assistendo il parente nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, contribuendo al suo benessere psico-fisico, aiutandolo nella mobilità e nell'espletamento delle pratiche amministrative.

3. Il caregiver familiare interagisce e si integra con gli operatori di cura e assistenza, anche avvalendosi dei servizi di cura pubblici e privati, favorendo e privilegiando le organizzazioni non profit del Terzo settore.

Art. 3 Libera scelta e rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari del sistema regionale.

1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) riconoscono il caregiver familiare quale elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. Nell'ambito delle proprie competenze gli Ambiti territoriali sociali, di concerto con le ASP e gli enti del Terzo settore, attraverso i Piani di zona, e la Regione attraverso il Piano sociale regionale, possono promuovere, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, iniziative di informazione e orientamento relative a servizi, o finanziamenti, che interessano la figura del caregiver familiare.

3. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio e la normale vita di relazione, il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI.

4. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire, nei limiti delle risorse nazionali disponibili, al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo. I Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali - di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per come richiamata dall'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) - preposti alla pianificazione dei servizi socioassistenziali, istituiscono l'elenco dei caregiver familiari.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, le modalità e i requisiti di iscrizione e cancellazione dallo stesso.

Art. 4 Interventi a favore del caregiver.

1. Le rappresentanze dei caregiver familiari sono sentite nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. La Regione, nei limiti delle risorse nazionali disponibili:

- a) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni e alle ASP per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;
- b) promuove forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per la non autosufficienza;
- c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile connessi all'attività prestata;
- d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali, volti a una maggior flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, incentivando il telelavoro o il lavoro agile;
- e) cura, in accordo con gli Ambiti territoriali e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi.

3. Gli Ambiti territoriali, di concerto con le ASP e gli enti del Terzo settore, attraverso i Piani di zona, secondo le normative nazionali già previste e nei limiti delle risorse nazionali disponibili, assicurano:

- a) l'informazione e la formazione del caregiver attraverso: un percorso educativo strutturato e documentato con l'utilizzo di specifici strumenti condivisi tra i diversi setting di cura; la previsione di momenti di addestramento, sia a livello ospedaliero sia domiciliare, al fine di promuovere l'empowerment del caregiver familiare;
- b) con il raccordo tra il Servizio sociale e il nucleo familiare, per le persone in carico, il servizio di sostituzione temporanea dei caregiver familiari, anche attraverso l'utilizzo dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, supporti utili a evitare l'isolamento e il rischio di burnout, come esito patologico di un processo stressogeno che può colpire le persone coinvolte nelle attività di cura; nei casi più complessi, l'attivazione di reti solidali, supporto psicologico e partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari e degli altri congiunti coinvolti nelle attività di assistenza;
- c) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI della persona assistita;
- d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o la ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
- e) il sollievo di emergenza e di tipo programmato;
- f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5 Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali.

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
 - a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura di riferimento e il referente del caregiver familiare;
 - b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico della persona assistita e l'infermiere referente o case manager;
 - c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - d) le organizzazioni del Terzo settore senza fini di lucro e in particolar modo il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono arricchire il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 6 Riconoscimento delle competenze.

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PAI può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 8, ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area sociosanitaria.
2. La Giunta regionale definisce le modalità e gli istituti autorizzati al rilascio delle certificazioni delle competenze e determina il valore dei crediti formativi in riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 7 Azioni di sensibilizzazione e partecipazione.

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, la Regione Calabria istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi indicativamente l'ultimo sabato di maggio di ogni anno, con la collaborazione degli enti locali e delle ASP, delle associazioni di tutela dei malati e delle persone con disabilità, del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali.
2. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione, attraverso i canali già in uso, delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.

Art. 8 Regolamento di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

Art. 9 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato ed allocate nel bilancio di previsione regionale 2024-2026, alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02).
2. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 7, quantificati nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02) mediante contestuale diminuzione, per pari importo, degli stanziamenti relativi al Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocati alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione del bilancio 2024-2026.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 5 del 7 febbraio 2024**Integrazioni della legge regionale 20 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale).**

Art. 1 Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 37/2022.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 4-quater, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 23 gennaio 2024, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021, del 2 novembre 2022, relativo al personale del comparto sanità.

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, la tariffa oraria per il personale medico è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, mentre quella per il personale infermieristico è determinata in misura pari a 40 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 11 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) convertito, con modifiche, in legge 26 maggio 2023, n. 56.

4-quater. Entro il 29 febbraio 2024, è pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione e addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.

4-quinquies. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione."

Art. 2 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 830.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), per come richiamato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, per il 2024, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente

L.R. n. 5 del 7 febbraio 2024

Integrazioni della legge regionale 20 ottobre 2022, n. 37(Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale).

all'attivazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale dell'anno 2022, quantificato in 50.000.000 euro circa.

2. Le risorse di cui al comma 1 ammontano a complessivi 2.490.000 euro nel triennio.

Art. 3 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 62 del 27 dicembre 2023**Norme in materia di spending review**

Art. 1 Norme di contenimento della spesa per gli enti strumentali e ausiliari.

1. A decorrere dal 2023 le agenzie, le aziende, le fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenute nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:

1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

2) missioni;

3) attività di formazione;

4) acquisto di mobili e arredi;

5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;

9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. L'adozione di provvedimenti che comportano spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 lettera a), la spesa per il personale dell'Arpacal, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 (1).

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli enti di cui al comma medesimo.

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

(1) Comma aggiunto dall' art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria.

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente o indirettamente, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, ottemperano, a partire dall'esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni:

a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022;

b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:

1) al conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

2) al conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:

1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

2) missioni;

3) attività di formazione;

4) acquisto di mobili e arredi;

5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;

9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al dipartimento vigilante e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo

periodo comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di piani e programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Art. 3 Disposizioni per il monitoraggio della gestione.

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 2, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al dipartimento vigilante, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.

2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.

3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4-bis (2)

Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 17 e 19 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15(Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8));
 - b) articoli 23, 25, 28, 29 e 30 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
 - c) articoli 9 e 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22(Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale);
 - d) articoli 12, 13 e 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013));
 - e) articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014));
 - f) articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3(Misure per il contenimento della spesa regionale);
 - g) articoli 1, 2 e 2-bis della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015));
 - h) articoli 5 e 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43(Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017))".
- (2) Articolo aggiunto dall' art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023.**Legge di stabilità regionale 2024.****Art. 1 Fondi speciali per le leggi.**

1. L'importo da iscrivere per il triennio 2024-2026, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), nel Fondo speciale di parte corrente destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2024 (Missione U.20.03), è pari a 1.500.000,00 euro, di cui 500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024, per come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. L'importo da iscrivere per il triennio 2024-2026, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nel Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2024 (Missione U.20.03), è pari a 300.000,00 euro, di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024, per come indicato nella Tabella B allegata alla presente legge.

Art. 2 Rifinanziamento leggi regionali.

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del D.Lgs. 118/2011, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2024 in 325.176.375,36 euro, per l'esercizio finanziario 2025 in 325.047.568,54 euro e per l'esercizio finanziario 2026 in 314.849.031,78 euro, per come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3 Cofinanziamento del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027.

1. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, è autorizzata, nel periodo 2024-2029, la spesa complessiva di 29.456.042,99 euro.
2. Per il triennio 2024-2026 l'importo stanziato, per ciascuna delle annualità ricomprese nel bilancio di previsione, è pari a 4.000.000,00 euro e, nelle more della completa iscrizione del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, detta spesa è allocata alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2024-2026.
3. La Giunta regionale, su istanza della competente Autorità di gestione regionale, è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 4 Concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

1. Al fine di garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica richiesto alle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 88, comma 7, del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", attualmente quantificato per la Regione Calabria nel limite massimo di 15.610.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2024-2026, è autorizzato, nelle more della approvazione del disegno di legge succitato, l'accantonamento delle relative risorse nella Missione 20, Programma 03 (U.20.03) della parte spesa del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Successivamente all'approvazione della legge di bilancio 2024 dello Stato e a seguito della definizione delle procedure previste per il riparto del concorso alla finanza pubblica tra le Regioni di cui all'articolo 88, comma 7, del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 5 Nuove autorizzazioni di spesa.

1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti di risalita, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali, nonché la fruizione dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali, assicurati dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative), la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società Ferrovie della Calabria S.r.l., per l'esercizio finanziario 2024, un contributo pari a 1.500.000,00 euro, con allocazione alla Missione 10, Programma 04 (U.10.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

Art. 6 Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.

L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023.

Legge di stabilità regionale 2024.

Art. 7 Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2024-2026.
2. Le Tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 8 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 52 del 30 novembre 2023.**Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.****Art. 1 Finalità.**

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle stesse, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni e ai servizi pubblici regionali.

2. La Regione, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la promuove, unitamente alla lingua dei segni italiana tattile (LISt), quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.

Art. 2 Destinatari.

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, le persone affette da ipoacusia e sordocieche.

Art. 3 Interventi in ambito scolastico e formativo.

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, promuovendo accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie, nel rispetto della loro autonomia sulla base della programmazione di cui all'articolo 8, concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:

a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;

L.R. n. 52 del 30 novembre 2023.

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

- b) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, agli studenti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2, secondo il piano educativo individualizzato nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- c) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, ai soggetti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2, nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;
- d) l'utilizzo, nell'ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisce l'apprendimento a ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Art. 4 Accesso all'informazione.

1. La Regione promuove l'accesso all'informazione per le persone individuate dall'articolo 2 con ogni mezzo a disposizione allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi; la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale della Calabria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS i telegiornali, le trasmissioni televisive e i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale.

2. La Regione, inoltre:

- a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale e organizzativo utile a garantire effettività al diritto all'informazione dei cittadini che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;
- b) assicura, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LISt, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano tra i destinatari indicati dall'articolo 2;
- c) concede contributi agli ambiti territoriali sociali di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) per l'attivazione del servizio di interpretariato mediante traduzione simultanea e sottotitolazione in LIS ed in LISt, svolto da figure professionali qualificate.

Art. 5 Accesso ai servizi sanitari.

L.R. n. 52 del 30 novembre 2023.

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano il servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, volto a favorire la fruizione consapevole e informata dei servizi di propria competenza, in particolare dei servizi deputati alla gestione dell'emergenza urgenza.

Art. 6 Percorsi di sensibilizzazione e formazione.

1. Per promuovere i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati dall'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione stipula accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale (USR), gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti di cui all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

Art. 7 Soggetti beneficiari.

1. Possono beneficiare dei finanziamenti, concessi sulla base di bandi e avvisi pubblicati dal dipartimento regionale competente, relativi agli interventi indicati all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, lettera c), i seguenti soggetti:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
- b) comuni singoli e associati;
- c) ambiti territoriali sociali di cui alla L.R. 23/2003, anche in forma associata;
- d) enti del Terzo settore, operanti in Calabria, maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati dall'articolo 2 e quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale;
- e) associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana aventi sede in Calabria.

Art. 8 Programma degli interventi.

L.R. n. 52 del 30 novembre 2023.

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

1. Il dipartimento regionale competente, sulla base di proposte condivise al tavolo regionale per la programmazione di interventi a supporto delle persone sorde, delle persone affette da ipoacusia e sordocieche, da istituire con deliberazione della Giunta regionale, approva annualmente il programma degli interventi a supporto delle persone suddette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario.
2. Il programma di cui al comma 1 contiene l'individuazione degli interventi e delle misure indicati dagli articoli 3, 4 e 6, da sostenere nel periodo considerato, garantendone il coordinamento con quanto previsto dai piani e dai programmi regionali generali e di settore in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, lavoro e politiche giovanili, nonché dagli interventi finanziati dall'Unione europea.
3. Il tavolo di cui al comma 1 è composto da un rappresentante dell'USR, da tre rappresentanti delle maggiori associazioni rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 2, un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, un rappresentante dell'organizzazione territoriale dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI Calabria), un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di istruzione e un rappresentante del dipartimento regionale competente in materia di lavoro e welfare.

Art. 9 Clausola valutativa.

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale di cui al comma 1 dell'articolo 8, coordinatore dell'attività di raccolta dei dati, trasmette alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) gli interventi realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
 - b) gli interventi attuativi della presente legge contenuti nella programmazione indicata dall'articolo 8;
 - c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6, nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
 - d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo le suddette risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
 - e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
 - f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

L.R. n. 52 del 30 novembre 2023.

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

Art. 10 Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima applicazione, il dipartimento regionale competente approva il programma degli interventi di cui all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 40.000,00 euro per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi", che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentita nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2023-2025 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 e all'allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Missione 12, Programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

4. Gli interventi previsti nella presente legge possono essere ampliati attraverso ulteriori risorse aggiuntive individuate nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali previsti negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 12 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 45 del 3 ottobre 2023**Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1 Finalità ed oggetto.**

1. La Regione Calabria nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), promuove il benessere e la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione quali patrimonio indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento fisico e psicologico compreso l'abbandono, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle specie animali riportate nel regolamento (UE) 2016/429 (Normativa in materia di sanità animale) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, recepito dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) animale d'affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'attività antropica;
- b) canile sanitario: struttura sanitaria pubblica registrata in anagrafe, finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante;
- c) canile rifugio: struttura di natura pubblica o privata in cui vengono custoditi i cani, registrati in anagrafe canina, che abbiano superato l'osservazione sanitaria e che non siano stati adottati o restituiti ai legittimi proprietari durante la permanenza nel canile sanitario. Tali strutture hanno la finalità prioritaria dell'adozione;

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

- d) anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato regionale di registrazione dei cani, gatti e furetti;
- e) affido: consegna temporanea di un animale detenuto in una struttura sanitaria, ad una persona denominata "affidatario", che ne diventa custode;
- f) adozione: cessione definitiva di animali d'affezione, oggetto di intervento pubblico, in favore di soggetti privati o associazioni che ne acquisiscono la proprietà, dando idonee garanzie di buon trattamento (1);
- g) adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà dell'animale d'affezione;
- h) animale vagante: qualunque animale che, legittimamente detenuto da qualcuno, perda tale condizione e vaghi sul territorio alla ricerca di cibo o di un rifugio;
- i) colonia felina: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo e, comunque, censita dal Comune ospitante e tutelata nei modi di legge;
- j) habitat di colonia felina: qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
- k) detentore: qualunque persona fisica responsabile a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, di un animale d'affezione;
- l) responsabile di colonia felina: persona fisica che si occupa della cura e dell'alimentazione della stessa senza assumere le vesti di proprietario;
- m) associazione o ente animalista o protezionista: associazione o ente iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 117/2017 (2);
- n) attività economiche con animali d'affezione: qualsiasi attività che coinvolga animali, dalla quale si ricavi un vantaggio economico o commerciale, anche se praticata tramite canali internet;
- o) strutture di ricovero: strutture pubbliche, private e polifunzionali.

(1) Lettera così modificata dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

(2) Lettera così sostituita dall' art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

CAPO II

Competenze

Art. 3 Competenze della Regione.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge alla Regione competono:

- a) la individuazione, attraverso le aziende sanitarie - Dipartimento di Sanità Animale e Veterinaria, delle modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione prevedendo la sua interrelazione con un sistema informatico nazionale;
- b) la individuazione e definizione dei criteri strutturali e igienico-sanitari per il risanamento dei canili e gattili e l'istituzione dei canili rifugio/oasi per cani e gatti;
- c) la ripartizione dei contributi statali fra i vari enti sub regionali;
- d) la realizzazione di eventuali programmi di prevenzione del randagismo che prevedono informazione ed educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento del personale della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali che operano in tale ambito;
- e) la promozione delle attività di pet therapy;
- f) le forme di promozione o direttive rivolte ai Comuni o all'Associazione di Comuni per l'istituzione dei cimiteri per animali di affezione per come stabilito all'articolo 14;
- g) la redazione di un piano regionale annuale per la prevenzione del randagismo con il supporto e le indicazioni provenienti dall'Autorità Regionale per i diritti degli animali di affezione e la corretta convivenza con le persone;
- h) la emanazione di regolamenti applicativi delle norme nazionali.

Art. 4 Competenze.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ai comuni competono:

- a) la approvazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nell'ambito delle competenze previste dalla legislazione vigente, del regolamento comunale di tutela degli animali da affezione, se non già adottato. I Comuni già dotati di regolamento lo adeguano ai criteri stabiliti dalla presente legge;
- b) la eventuale apertura di oasi canine o stalli temporanei regolarmente autorizzati dall'azienda sanitaria provinciale;
- c) la identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali (ASP), dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei canili rifugio e nelle strutture di ricovero convenzionate;
- d) l'assegnazione, ai propri corpi di polizia locale e alle guardie zoofile prefettizie, previo accordo, di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO-compatibile;

e) l'attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e di gatti.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i Comuni:

a) predispongono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi perseguiti dalla presente legge e sulle modalità di attuazione, avvalendosi del supporto delle associazioni di protezione animale e dei medici veterinari liberi professionisti;

b) possono effettuare la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con i servizi veterinari dipendenti dalle aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di protezione animale, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della conseguenziale sterilizzazione, della loro temporanea custodia, della reintroduzione sul territorio e per l'adozione;

c) adottano, anche in collaborazione con le associazioni, tutte le misure necessarie per l'adozione o l'affido degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari (3);

d) provvedono all'apertura di un ufficio per i diritti degli animali (UDA) attraverso la nomina di un referente in materia di prevenzione e lotta al randagismo ed alla realizzazione di una pagina web sul portale del Comune, con l'elencazione di tutti i cani da dare in adozione, che preveda la pubblicazione di tutti gli animali vaganti rinvenuti sul territorio al fine di favorire il ritrovamento da parte di eventuali proprietari e di facilitare affidi e adozioni;

e) organizzano, anche congiuntamente alle aziende sanitarie provinciali, percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata "patentino", in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le facoltà di medicina veterinaria, con le associazioni veterinarie, con quelle di protezione animale e con gli educatori cinofili ;

f) attuano percorsi formativi, di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, percorsi educativi nelle scuole, attività di promozione e diffusione, organizzazione e realizzazione di campagne di comunicazione, previa intesa con le istituzioni scolastiche.

3. L'Università della Calabria, specializzata sulle tematiche di cui alla presente legge, realizza, all'interno delle sue strutture museali, percorsi espositivi, immersivi ed accessibili, per campagne educative e attività culturali nelle scuole e per la cittadinanza in genere, sui temi della tutela degli animali, del randagismo e dell'educazione alla sostenibilità, finalizzate all'acquisizione di una maggiore consapevolezza del benessere degli animali di affezione ed a considerare le componenti uomo-animale-ambiente un insieme unico (4).

4. Per le finalità di cui al comma 3, è concesso all'Università della Calabria il contributo di cui all'articolo 55, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'Università della Calabria predispone e realizza un programma triennale di attività sui temi e con le caratteristiche indicate al comma 3.

(3) Lettera così modificata dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Funzioni dei medici veterinari liberi professionisti.

1. Sono funzioni di supporto ed aggiuntive a quanto disposto nei precedenti articoli le prestazioni sanitarie erogate dai medici veterinari liberi professionisti, previa intesa/accordo di collaborazione con i rispettivi Ordini professionali. Tra queste si individuano le seguenti:

- a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);
- b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo;
- c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale;
- d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi;
- e) segnalazione ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;
- f) segnalazione al Sindaco e al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali, competenti per territorio, delle diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o del decesso di un animale per sospetto avvelenamento;
- g) invio delle spoglie e di ogni altro campione utile, accompagnato dal referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali.

Art. 6 Controllo della popolazione canina.

1. La Regione, attraverso i servizi veterinari, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di protezione animale, promuove la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, servendosi di strutture proprie o convenzionate, hanno l'obbligo del controllo della riproduzione su tutti gli animali d'affezione vaganti, effettuando interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nell'ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi. Annualmente, entro il 31 gennaio, le aziende sanitarie provinciali predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi.
3. Le autorità sanitarie possono disporre la reintroduzione sul territorio di provenienza dei cani, regolarmente identificati e iscritti in anagrafe, in regola con i dovuti trattamenti sanitari e sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione, individuando nei comuni, nell'associazione dei comuni e nelle associazioni di protezione degli animali i soggetti preposti al mantenimento e alle cure dei cani liberati. L'animale durante la permanenza nella struttura sanitaria può essere certificato come "cane

socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" da un medico veterinario dipendente dall'azienda sanitaria provinciale. Il Comune stipula adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo e tiene sempre aggiornato un elenco dei cani reimmessi sul territorio dal quale si possa evincere: il numero del microchip, una breve scheda segnaletica, nome e cognome dell'affidatario, identificazione del territorio di reintroduzione. I comuni o l'associazione dei comuni per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, con l'ausilio delle associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute, vigilano sullo stato di salute psico-fisica dei cani reimmessi sul territorio. Il cane è sempre affidato, con atto scritto, a un tutore maggiorenne che vigila sullo stato di salute psico-fisica, garantendo un idoneo ricovero e, nel caso di animali malati o feriti, informa il Sindaco o un suo delegato ed il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, per le cure del caso.

4. I cani reintrodotti, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono reimmessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.

5. Allo scopo di prevenire le emergenze igienico ambientali nelle comunità a rischio igienico - sanitario esistenti a vario titolo sul territorio, è effettuato annualmente, a cura dei comuni, di concerto con i servizi veterinari, le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e, previo accordo, le guardie zoofile, un censimento delle presenze canine. I cani sottoposti a interventi di sterilizzazione e trattamenti sanitari da parte del servizio veterinario, previa identificazione con microchip e registrazione nell'anagrafe canina informatizzata, possono essere riammessi sul territorio a cura delle suddette associazioni (5).

(5) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera d), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 7 Cani rinvenuti da privati o da associazioni (6).

1. I privati cittadini o i membri delle associazioni che rinvergono cani vaganti, qualora decidano di adottarli, una volta accertato che l'animale non sia già identificato, provvedono a loro spese all'identificazione e registrazione dei cani mediante applicazione di microchip e successiva iscrizione all'anagrafe canina. L'identificazione e registrazione è eseguita presso gli ambulatori veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ove presenti, o presso i medici veterinari liberi professionisti autorizzati (7).

2. Prima della registrazione in banca dati, il soggetto che ha rinvenuto l'animale sottoscrive una dichiarazione sostitutiva, nella quale sono indicati la data e il luogo del ritrovamento e l'eventuale presenza nello stesso luogo di ulteriori cani vaganti. La dichiarazione sostitutiva è inoltrata ai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i cinque giorni dal rinvenimento. Il servizio veterinario, una volta accertata la mancanza del microchip, trasmette ai comuni o alla polizia locale l'elenco dei cani rinvenuti da privati o da associazioni nel territorio di competenza, per i quali si chiede l'adozione. I comuni, entro i successivi dieci giorni esprimono un parere (approvazione o diniego) rispetto a tali adozioni, in assenza del quale, il parere si considera reso in senso favorevole.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

3. Qualora l'animale venga identificato presso un medico veterinario libero professionista, la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 è acquisita dal professionista che provvede nell'immediato a trasmetterla all'azienda sanitaria provinciale competente con allegata la copia del certificato di identificazione.

4. Le cucciolate e i cuccioli di età inferiore ai sei mesi, rinvenuti e prelevati sul territorio da parte delle unità di cattura, sono trasferiti direttamente ai canili rifugio del comune di competenza, presso i quali sono previsti appositi percorsi facilitati di affido nel più breve tempo possibile.

5. I privati cittadini o i membri delle associazioni che rinvencono cucciolate o cani vaganti all'interno di aree di pertinenza pubblica o lungo le arterie stradali, avvertono tempestivamente i locali comandi di polizia municipale, o, in alternativa, contattano i numeri di pronta reperibilità dei servizi veterinari e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito, per le procedure di recupero, presa in carico ed eventuale adozione. Nei canili rifugio/oasi canine i cuccioli sono accolti in apposite aree (box) dedicate, isolate, per prevenire le malattie infettive, attrezzate contro le intemperie e provviste di cibo (7).

(6) Rubrica così modificata dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera a) e dall' art. 9, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) e h) istituito presso la Regione Calabria l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni che intendono iscriversi presentano domanda all'Autorità regionale preposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dell'elenco dei soci dal quale risulta l'esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a ventimila abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale (8).

2. L'articolazione amministrativa competente in materia di Terzo settore dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne fanno richiesta e che posseggono i requisiti di cui al comma 1, dandone comunicazione mediante pubblicazione del decreto nel bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (9).

2-bis. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) trasmettono all'articolazione amministrativa di cui al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell'Albo di cui al presente articolo, entro il termine del 31 maggio 2024, decorso il quale sono cancellati di diritto (10).

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

3. I soggetti interessati richiedono, pena la cancellazione, la conferma dell'iscrizione ogni cinque anni, ripresentando la documentazione di cui al comma 1, qualora siano intervenute modificazioni. Il mancato rispetto dei principi generali della legge n. 281/1991, della presente legge e la presenza di condanne per i reati di cui agli articoli 544-bis e 544-sexies e 727 del codice penale comportano la cancellazione immediata dall'albo regionale (11).

(8) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera f), punto 1), sottopunti 1.1) e 1.2), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

(9) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera f), punto 2), sottopunti 2.1) e 2.2), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

(10) Comma aggiunto dall' art. 9, comma 1, lettera f), punto 3), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera f), punto 4), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Attività delle associazioni per la protezione degli animali.

1. Le associazioni di protezione animale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni e i servizi veterinari, svolgono le seguenti funzioni (12):

- a) la promozione di programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, volte al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente;
- b) lo svolgimento di compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- d) il supporto alle attività di gestione di canili sanitari e canili rifugio. Per tale compito è obbligatoria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 8;
- e) il supporto alle amministrazioni comunali nella gestione delle colonie feline mediante il recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

f) il supporto nelle operazioni di cattura e recupero dei cani vaganti per la eventuale sterilizzazione, custodia e reintroduzione sul territorio;

g) promuovere le adozioni degli animali;

h) la stipulazione di convenzioni per gli interventi di limitazione delle nascite e per la promozione delle adozioni presso i canili rifugio e le oasi esistenti. Per tale compito è obbligatoria l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 8.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 è garantito, in collaborazione con i corpi di polizia locale, le guardie zoofile prefettizie o i servizi veterinari, l'accesso nei rifugi e nei canili sanitari, al fine di monitorare il benessere degli animali (13).

(12) Alinea così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Rinuncia.

1. Qualora il proprietario o detentore intenda rinunciare a un animale d'affezione inoltra comunicazione ufficiale al servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, che provvede all'individuazione di strutture idonee, al solo fine di adottabilità dello stesso animale. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio. Il contributo è stabilito in base alle normali tariffe applicate dai gestori dei canili sanitari o rifugio.

Art. 11 Eutanasia.

1. I cani ricoverati nelle strutture e i gatti delle colonie possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche, non altrimenti controllabili, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche. Tali condizioni sono attestate dai medici veterinari.

2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasici, che non arrechino sofferenza all'animale.

Art. 12 Segnalazione e recupero di cani e gatti randagi o vaganti.

1. Spetta alle amministrazioni comunali, alle associazioni animaliste e a qualsiasi cittadino segnalare al servizio veterinario la presenza di cani e gatti randagi o vaganti sul territorio di competenza.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di recupero di un cane vagante regolarmente iscritto all'anagrafe, si provvede alla restituzione al legittimo proprietario, al quale si addebitano le spese di recupero oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, se previste.

Art. 13 Protezione dei gatti e gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

1. I comuni, attraverso i propri uffici di polizia locale o le guardie zoofile di nomina prefettizia, con l'eventuale collaborazione dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale, provvedono a individuare le zone in cui si trovano colonie feline.
2. I comuni, dopo aver individuato le zone in cui si trovano colonie feline, provvedono a segnalare le stesse, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo come fonte di alimentazione dei gatti, che non può essere in nessun caso vietata. Tali punti sono localizzati e segnalati dal Comune in collaborazione con le associazioni di protezione animale (14).
3. I privati cittadini e le associazioni di protezione animale possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni (14).
4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato "referente" o "tutor" di colonia felina, è censito in apposito registro da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali ed al medesimo viene rilasciato un tesserino di riconoscimento.
5. Nelle aree di proprietà pubblica sono posizionati manufatti rimovibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Sono in ogni caso garantiti l'igiene ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza pubblica e di decoro ambientale.
6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali e con le associazioni di protezione animale, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti (14).
7. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato catturarli, maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con le aziende sanitarie provinciali competenti, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. Per "habitat di colonia felina" s'intende qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.
8. Le trappole destinate alla cattura di gatti sono rese riconoscibili secondo modalità definite dal Servizio veterinario delle aziende sanitarie provinciali competente per territorio. Le trappole non

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

riconoscibili vengono sequestrate a cura degli organi di polizia o dalle guardie zoofile prefettizie, che inviano la comunicazione di reato secondo le norme vigenti in materia.

9. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, sono identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia auricolare (15).

(14) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1 della medesima legge).

Art. 14 Cimitero e seppellimento degli animali d'affezione.

1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per la realizzazione di strutture cimiteriali, per il seppellimento o la tumulazione di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità del seppellimento e della tumulazione in terreni privati, previa autorizzazione del Comune, sentita l'azienda sanitaria provinciale, per come disposto nel Reg. CE n. 1069 del 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

2. I comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento/tumulazione degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale, rispettando quanto contenuto nel Reg. CE 1069 del 2009.

CAPO III

Tutela del benessere - Criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali

Art. 15 Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione.

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
- a) fornire un ricovero adeguato;
 - b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
 - c) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita;
 - d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
 - e) consentire una quotidiana e adeguata attività motoria favorendo i contatti sociali tipici della specie;
 - f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
 - g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
 - h) adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
 - i) segnalare alle autorità competenti il decesso del proprio cane a causa di esche o bocconi avvelenati;
 - j) far identificare con microchip e iscrivere il proprio animale domestico, nel secondo mese di vita, nell'anagrafe regionale.
3. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.
4. Chiunque allevi animali d'affezione deve essere in possesso di adeguata formazione cinofila e adeguata conoscenza della normativa di settore.
5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che mettono a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
6. È vietato sull'intero territorio regionale tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, tra cui collari a strozzo.
7. È vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a due mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario.
8. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio e, comunque, esibire animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute o comunque sofferenti.
9. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.
10. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito da tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente.
11. I cani tenuti in appartamento, box o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, comunque per un totale minimo di novanta minuti. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a otto metri quadrati per cane, mentre la superficie di box chiuso deve essere almeno di due metri quadrati al fine di garantire un maggiore comfort. Ogni box o recinto non può contenere più di due animali adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

12. I cani da guardia del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di cento metri dal bestiame medesimo e comunque sempre sotto la stretta sorveglianza del conduttore degli animali. La loro presenza deve essere evidenziata a mezzo di apposita segnaletica utilizzata come monito verso cittadini o automobilisti.

Art. 16 Cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali.

1. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

Art. 17 Stallo di animali.

1. Ai fini della presente legge, per stallo si intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini, preventivamente autorizzate dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a cinque, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo degli stessi animali presso lo stallo.
3. Gli animali da affezione detenuti in stallo presso privati cittadini devono provenire da canili sanitari/canili rifugio ed essere stati sottoposti ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, subordinati a comunicazione scritta al Sindaco, che dispone la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge, avvalendosi, se necessario, del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. Gli stalli messi a disposizione da associazioni sono autorizzati e censiti da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio (16).
5. È fatto divieto a chiunque detenere cani senza iscrizione all'anagrafe canina o senza microchip, in stalli autorizzati anche temporanei.

(16) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 18 Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche.

1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche avviene in osservanza di quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Lo stesso avviene in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici (17).

In particolare, il trasportatore:

a) assicura una ventilazione e una cubatura adeguata alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;

b) prevede idonee soste in base alla durata del viaggio.

2. Il trasporto di cui al comma 1 avviene utilizzando mezzi che garantiscono un'adeguata aerazione e condizioni climatiche che non mettano in pericolo la salute degli animali.

(17) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera i), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 19 Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione.

1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a oltrepassare le proprie capacità o forze naturali.

2. L'addestramento è impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

3. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o amatoriale, danno comunicazione di inizio della propria attività al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

4. È fatto obbligo:

a) di utilizzare gabbie di dimensioni adeguate che consentano la possibilità di movimento dell'animale, nonché la posizione eretta;

b) di prevedere, all'interno di gabbie o box, aree in cui l'animale possa ripararsi dagli sguardi;

c) di prevedere un'areazione adeguata.

5. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche, in ambienti che impediscano agli stessi di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte interne o elettrici.

6. È vietata ogni forma di addestramento teso a esaltare l'aggressività dell'animale.

Art. 20 Obblighi degli allevatori importatori o detentori di animali d'affezione a scopo di commercio.

1. Gli allevatori, gli importatori e i detentori di animali da affezione a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato in ogni sua parte dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio nel quale risulti, tra l'altro, per ogni soggetto nato o acquisito: la provenienza, il numero dell'identificativo elettronico, il numero di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e quello dei genitori, il passaporto, se l'animale non è di origine italiana, le generalità dell'acquirente o di chi riceve a qualsiasi titolo l'animale. Nel medesimo registro sono riportate le citate informazioni circa gli animali deceduti, con l'indicazione dei motivi del decesso, le informazioni circa gli animali non venduti, specificandone la sorte. Tale registro è conservato per almeno cinque anni presso la sede legale dell'azienda e messo a disposizione per i controlli da parte delle aziende sanitarie competenti, e dei corpi di polizia locale, delle forze di polizia e delle guardie zoofile prefettizie (18).
 2. Il registro di carico e scarico è soggetto a periodica verifica da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza.
 3. Gli animali sono venduti soltanto previa apposizione del microchip, della profilassi vaccinale e della certificazione di buona salute attestante che il soggetto sia esente da malattie infettive trasmissibili a uomini e animali, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti.
 4. Sono vietate le attività ambulanti, anche a posto fisso o occasionali, inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali, se non preventivamente autorizzate dal Comune di competenza e, comunque, sotto la supervisione del personale del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale e da chiunque ne abbia titolo.
 5. Gli allevatori, gli importatori o detentori di cani a scopo di commercio comunicano ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro quindici giorni dalla vendita dell'animale.
 6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali di affezione provenienti da paesi esteri che non abbiano superato le sedici settimane di vita.
 7. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), è vietato a chiunque fare commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione.
- (18) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera j), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 21 Esposizione e vendita degli animali d'affezione.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

1. La vendita degli animali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia.
2. Non è consentito destinare al commercio animali da affezione non identificati, non registrati in anagrafe, di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre gli stessi animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno.
3. È fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi.
4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, sono riparati dal sole e provvisti di acqua, cibo e di lettiera.

Art. 22 Libero accesso ai giardini, parchi, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione.

1. Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con l'obbligo del guinzaglio e muniti della museruola, fatti salvi i divieti d'accesso per documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal responsabile della struttura tramite cartelli esposti in modo visibile all'ingresso. Il presente comma non si applica ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti e ai cani appartenenti alle Forze di Polizia.
2. I detentori di cani dispongono di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni e provvedono alla immediata rimozione delle stesse. Sono esentati dall'obbligo i soggetti non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di soggetti diversamente abili, impossibilitati alla raccolta delle feci.
3. È vietato ai cani l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, quali, ad esempio, le aree giochi per bambini, a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi e altre aree verdi di uso pubblico, sono realizzati e individuati da appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali strutture divisorie per animali grandi e piccoli.
5. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante sorveglianza degli accompagnatori, per evitare che gli animali stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.

Art. 23 Libero accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico.

1. È consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale nel rispetto delle disposizioni e dei criteri individuati e disciplinati dal gestore del pubblico servizio.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

2. I gatti viaggiano all'interno del trasportino; i cani sono condotti al guinzaglio e muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all'accompagnamento delle persone prive di vista, dei cani in dotazione alle Forze di Polizia e dei cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, accompagnati da certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo.
3. Il detentore che conduce animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Art. 24 Spiagge e stabilimenti balneari.

1. I comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali dove è consentito l'accesso degli animali di affezione.
2. L'accesso è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non ricevono dal Comune un provvedimento di limitazione all'accesso.
3. Le aree destinate all'accesso degli animali d'affezione sono dotate di cartellonistica riportante le modalità ed i limiti per l'accesso e attrezzate con almeno un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni.
4. Al momento dell'accesso, il conduttore è tenuto ad avere con sé:
 - a) certificato d'iscrizione alla anagrafe obbligatoria per i cani;
 - b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche di natura non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi;
 - c) attestazione del servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale, valido per sessanta giorni dalla data del rilascio, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali.
5. I cani che accedono all'area sono condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, il conduttore si assicura che gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari.
7. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito e l'animale può essere allontanato.
8. I comuni, i soggetti pubblici e privati o le associazioni da essi delegati, sono i responsabili dell'applicazione delle norme sull'accesso degli animali sui tratti di costa destinati a tale scopo.
9. È vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli stessi.

Art. 25 Norme di tutela igienica della collettività.

1. Il proprietario o il detentore di un animale d'affezione garantisce sempre la pulizia degli spazi percorsi dall'animale, ivi compresi i beni di proprietà di terzi, quali i muri di affaccio degli stabili, dei negozi e dei mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo nel pieno rispetto del benessere dell'animale, affinché il medesimo desista da comportamenti inadeguati, ovvero provvedendo alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni e curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata. È pertanto obbligatorio accompagnare gli animali muniti di idonei raccoglitori per gli escrementi e di acqua per la detersione delle superfici.
2. I comuni provvedono a individuare e a delimitare le aree da destinare ai cani di proprietà per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Anche in dette aree, gli accompagnatori rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali.

Art. 26 Organi di vigilanza.

1. Gli organi di vigilanza di cui al comma 2 prevengono e contrastano le violazioni previste dalla presente legge.
2. Fatte salve le competenze previste per i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 189 (Modifiche al sistema penale) e per le Guardie zoofile prefettizie, dall'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge è affidata, altresì, ai corpi di polizia locale e ai dirigenti medici dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, limitatamente ai compiti attribuiti.

CAPO IV

Norme generali sulla lotta al randagismo - Strutture di ricovero degli animali d'affezione

Art. 27 Registrazione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.

1. Le strutture di cui all'articolo 28, adibite a ricovero degli animali d'affezione, sono registrate dalle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti in apposita anagrafe, a seguito di istanza da parte dei proprietari o dei legali rappresentanti di associazioni regolarmente iscritte (19).

2. L'istanza di registrazione contiene:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività, se diversa dal legale rappresentante;
- b) l'indicazione del tipo di struttura e la relativa descrizione;
- c) l'indicazione delle specie e del numero di animali d'affezione che s'intende ricoverare;
- d) l'indicazione del numero, della disposizione dei locali, inclusi i locali di servizio, e delle loro dimensioni, nonché del numero di box e delle attrezzature impiegate.

3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso, e corredata da una relazione tecnica che asseveri le corrette disposizioni in materia urbanistica, idrogeologica e paesaggistica, ove fossero richieste, ed igienico-sanitaria.

4. L'istanza di cui al comma 2 contiene inoltre le seguenti dichiarazioni:

- a) conformità dei requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività di cui al presente articolo ai requisiti previsti dalla presente legge;
- b) possesso da parte del responsabile della struttura delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale e di comprovata esperienza nel settore;
- c) che il proprietario o il legale rappresentante della struttura è esente da condanne definitive per reati contro gli animali e che non sono stati adottati provvedimenti di sospensione o d'interdizione dell'attività.

5. La registrazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria versati alle aziende sanitarie provinciali, secondo quanto previsto dai tariffari vigenti.

6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'azienda sanitaria provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.

7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.

8. Il titolare della struttura presenta al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'azienda sanitaria provinciale. Qualsiasi modifica o integrazione successiva è preventivamente segnalata all'azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

9. L'azienda sanitaria provinciale, durante i normali compiti di vigilanza o a seguito di segnalazione da parte degli organismi di polizia giudiziaria, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione e benessere degli animali detenuti e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non siano più in linea con i parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente, impartisce le necessarie prescrizioni e assegna un termine massimo di trenta giorni per il ripristino degli stessi o, nei casi più gravi, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che il fatto non costituisca reato.

10. Non è richiesta la presentazione della SCIA alle strutture autorizzate e registrate in anagrafe alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali strutture si adeguano ai requisiti previsti dalle norme vigenti entro tre anni dalla data della entrata in vigore della presente legge.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

11. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non soggette ad autorizzazione del Comune, si adeguano ai requisiti previsti e si registrano in anagrafe entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.

(19) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 28 Classificazione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.

1. Le strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione si distinguono in: canile sanitario, gattile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila o stallo, pensione, allevamento, struttura commerciale, asilo per cani, oasi felina.

2. Il canile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di:

a) cani morsicatori, cani vaganti catturati o feriti, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;

b) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

3. Il gattile sanitario è una struttura sanitaria coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinata al ricovero temporaneo di gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico.

4. Il canile rifugio è una struttura coordinata e gestita sotto le direttive del servizio veterinario dipendente dalle aziende sanitarie provinciali e destinato a:

a) cani che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;

b) cani ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzata del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;

c) altri animali d'affezione, catturati o raccolti, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura, quando non altrimenti conferiti, affidati o ceduti dal Comune ad altra struttura con caratteristiche idonee alla specie.

5. La struttura zoofila, o stallo, è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni o da privati e destinata al ricovero, principalmente a scopo di adozione, o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza, di cani, gatti e altri animali d'affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio (20).

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

6. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti e altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
7. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
8. La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d'affezione. Essa soggiace alle autorizzazioni previste in materia di commercio.
9. L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà. Tale struttura è comunque autorizzata dal Comune ove essa sorge, previo controllo del servizio veterinario dipendente dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
10. L'oasi felina è una struttura all'aperto, recintata, gestita dal Comune singolo o associato o da associazioni, destinata al ricovero di gatti che necessitano di collocazione in ambiente controllato e protetto (20).

(20) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 29 Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.

1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:
 - a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono presentare angoli a spigolo vivo o sporgenze tali da procurare lesioni;
 - b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o udirsi reciprocamente;
 - d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata a specie ed età degli animali ricoverati;
 - e) la superficie delle aree all'aperto deve essere drenante e facile da pulire;
 - f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

- g) devono essere disponibili acqua ed elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
 - h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre predisporre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso la stessa deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
 - i) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
 - j) il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
 - k) l'arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l'espressione del repertorio di comportamenti della specie.
2. Le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencate nella tabella 1 dell'allegato B alla presente legge.

Art. 30 Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.

- 1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nella Tabella 2 dell'allegato B alla presente legge.
- 2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nella Tabella 4 dell'allegato B alla presente legge.
- 3. Le superfici minime delle gabbie per il ricovero di durata inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nella Tabella 5 dell'allegato B alla presente legge. In ogni caso gli animali devono potersi muovere liberamente. Se la detenzione nella struttura di ricovero supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella Tabella 4 dell'allegato B alla presente legge.

Art. 31 Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione.

- 1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 28, commi da 2 a 9, sono elencati nella Tabella 3 dell'allegato B alla presente legge.
- 2. Ogni struttura si dota di un manuale che descrive tutte le procedure che, in funzione della tipologia della stessa e del numero di animali presenti, vengono adottate per il controllo dei requisiti descritti nella Tabella 3 dell'allegato B alla presente legge e che individua:
 - a) il responsabile della struttura;

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

b) il medico veterinario quale responsabile sanitario per il canile sanitario, il gattile sanitario, il canile rifugio, l'oasi felina e la struttura zoofila.

3. Il manuale di cui al comma 2 è sempre disponibile presso la struttura.

4. La gestione del canile rifugio e dell'oasi canina può essere demandata dai Comuni e dall'Associazione dei Comuni a enti ed associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 8, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati è garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo, previo accordo con le associazioni medesime, per favorire adozioni e affidamenti degli animali; in tutti i casi previsti, all'interno della struttura è presente un operatore dei servizi di cura degli animali d'affezione, denominato "Operatore Animal Care", figura regionale qualificata e certificata secondo il decreto dirigenziale del Dipartimento Lavoro e Welfare della Giunta regionale n. 978 del 3 febbraio 2022.

5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, sono predisposte con la maggior ampiezza possibile tale da permettere la migliore ospitalità a tutti gli animali presenti, sono collocate in aree erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e no. A tal fine può esserne programmato l'utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6 della presente legge.

6. È fatto obbligo ai gestori delle strutture di ricovero di cui all'articolo 28 di:

a) mantenere un registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line;

b) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;

c) garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni nel rispetto di quanto stabilito alla lettera h);

d) apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;

e) effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al venti per cento degli ingressi in canile per ogni anno;

f) garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento, di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271 (Percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;

g) organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;

h) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico è chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima;

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

- i) consentire l'accesso alle strutture ai volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle stesse;
- j) consentire le riprese fotografiche e audiovisive degli animali ricoverati per le finalità di contestuale adozione;
- k) dotarsi di adeguati spazi, come box riscaldati e attrezzati, per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
- l) installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero.

Art. 32 Strutture polifunzionali.

1. Strutture diverse, adibite a ricovero di animali d'affezione, possono coesistere purché siano separate, fisicamente e funzionalmente, e ciascuna di esse disponga dei requisiti richiesti. È consentito l'uso in comune delle strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 33 Oasi felina.

1. Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere dati in affidamento, in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, oppure non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.

2. Le oasi feline sono chiuse e completamente recintate. All'interno delle stesse gli animali hanno libertà di movimento senza preclusioni di alcun genere.

3. I gatti presenti nelle oasi sono sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.

4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:

a) recinzione anti scavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;

b) superficie calpestabile minima di 5 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;

c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

- d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
 - e) lettieri in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
 - f) approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
 - g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
 - h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
 - i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.
5. Nell'oasi felina aperta, la recinzione consente ai gatti l'uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.
6. Il responsabile dell'oasi felina assicura la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l'alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario, la presenza esclusiva di gatti sterilizzati e lo smaltimento delle eventuali carcasse nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti.

Art. 34 Registro.

1. Chiunque gestisce strutture autorizzate e destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contiene le seguenti informazioni minime:
- a) data d'ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
 - b) data d'ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificative individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.
2. Nei rifugi, l'identificativa individuale è applicata agli animali di qualunque specie.
3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe è aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.
4. Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l'origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

Art. 35 Canili sanitari.

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili sanitari si rinvia all'articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

Art. 36 Canili rifugio ed oasi canine.

1. Per la definizione ed i requisiti minimi dei canili rifugio e delle oasi canine si rinvia all'articolo 1 del decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 67 del 6 marzo 2018.

CAPO V

Procedure di cattura e di affido dei cani vaganti e cessione degli animali ospitati nei canili sanitari o nei rifugi

Art. 37 Cattura dei cani vaganti.

1. I comuni segnalano la presenza di animali randagi o vaganti sul proprio territorio alle aziende sanitarie provinciali, che attivano le procedure di cattura nel rispetto della normativa vigente.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante ne dà pronta comunicazione al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, fornendo le indicazioni necessarie alla cattura.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e le forze di polizia competenti qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento (21).
4. Se il proprietario non è rintracciabile, il medico veterinario di cui al comma 3 avvisa il Comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo del ritrovamento, ed invia le foto da pubblicare sul sito di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il Comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario e il canile sanitario ne è il detentore.

6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario, che provvede al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'azienda sanitaria provinciale e al Comune dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure, al mantenimento ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il cane non ritirato nei tempi dovuti è affidato con le procedure di cui all'articolo 38.

7. In caso di mancata restituzione, il cane è trasferito presso il canile rifugio competente per territorio, ai fini della sua eventuale adozione.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie degli animali d'affezione.

(21) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera k), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1 della medesima legge).

Art. 38 Affidamento temporaneo, definitivo o adozione degli animali ospitati in un canile sanitario o canile rifugio.

1. Il cane ospitato presso un canile sanitario o presso un canile rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario, trascorsi almeno sessanta giorni dal ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affidamento temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affidamento temporaneo si conclude con l'affidamento definitivo o con la restituzione al proprietario originario.

2. Gli animali ospitati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono identificati e fotografati entro tre giorni dal loro ingresso e le foto sono inviate per la pubblicazione nel sito web di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.

3. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i canili rifugio sono affidati esclusivamente a soggetti privati maggiorenni o alle associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 8, a condizione che li detengano in strutture idonee e autorizzate ai sensi della presente legge, al solo fine dell'adozione (22).

4. L'animale può essere dato in affidamento già sterilizzato.

5. È vietato l'affidamento a coloro che abbiano riportato condanne per reati contro gli animali.

6. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere dati in affidamento, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.

7. L'affidamento temporaneo dei cani e dei gatti è consentito alle seguenti condizioni:

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

- a) decorrenza del periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal D.Lgs. 136/2022, o del periodo che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
- b) sottoscrizione nell'atto di affido dell'impegno dell'interessato a non affidare ad altri l'animale prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data d'ingresso nel canile sanitario.
8. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i canili rifugio possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica all'avente titolo del ritrovamento. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.
9. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A alla presente legge.
10. I comuni, per il tramite della polizia locale e delle guardie zoofile prefettizie, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione statale, effettuano controlli a campione nei canili sanitari o nei canili rifugio per verificare il rispetto delle condizioni per l'affido di animali.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le specie di animali d'affezione.
12. In tutti i casi di affido temporaneo, di affido definitivo e di adozione, ai fini della tracciabilità degli animali, oltre al modulo di cui all'allegato A, è opportuno sottoscrivere e attenersi ai modelli allegati alle Linee Guida del Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.
- (22) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

CAPO VI

Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione

Art. 39 Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe.

1. I Sindaci, in virtù dell'accordo di cui al comma 12 dell'articolo 38, sono responsabili delle procedure di identificazione e registrazione dei cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate. Tale attività viene svolta sulla base di una programmazione settimanale/mensile tra l'amministrazione comunale e le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, fatti salvi i casi urgenti e non programmabili. I comuni dispongono in maniera autonoma o in convenzione di uno o più canili rifugio/oasi canine per il ricovero dei cani in attesa di adozione. I Sindaci assumono la proprietà dei

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

cani vaganti sul proprio territorio, al momento della cattura. Le associazioni di protezione animale riconosciute e registrate ai sensi dell'articolo 8 possono richiedere l'adozione con contestuale iscrizione, al fine di un successivo affido definitivo, di cani randagi o vaganti solo se hanno la disponibilità di una struttura regolarmente autorizzata e conforme a quanto previsto dall'articolo 17. I responsabili delle strutture private che detengono cani a qualsiasi titolo rispondono dello stato di salute psico-fisico degli animali ospitati. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) identificazione: la inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;
- b) anagrafe degli animali d'affezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), di seguito denominata anagrafe: la banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione degli animali d'affezione presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento e la migrazione dei dati contenuti nella banca dati nazionale;
- c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale d'affezione, già identificato, e dei dati relativi al proprietario;
- d) registrazione: ogni variazione delle informazioni inserite in anagrafe;
- e) cessione: cambio di proprietà di un animale d'affezione;
- f) cessione fuori Regione: cambio di proprietà di un animale d'affezione, in ambito infra-regionale o all'estero;
- g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dalle aziende sanitarie provinciali per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. All'anagrafe sono iscritti obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio regionale.

3. All'anagrafe sono iscritti su base volontaria:

- a) i gatti di proprietà, presenti sul territorio regionale;
- b) i furetti di proprietà, presenti sul territorio regionale.

4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati, nell'espletamento della loro attività professionale, accertano che gli animali d'affezione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, informano i proprietari o i detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati ne danno comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

5. I dirigenti medici del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale o i medici veterinari liberi professionisti accreditati applicano sugli animali di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente microchip dei quali siano stati inseriti, nell'anagrafe, in precedenza, i relativi codici identificativi.

6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe è contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avviene entro la stessa giornata.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

7. L'iscrizione in anagrafe di un animale d'affezione compete esclusivamente ai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.
8. Gli animali di cui ai commi 2 e 3 sono identificati entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione comunque avviene prima della cessione a qualunque titolo.
9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Calabria, se non iscritti in anagrafe, sono comunque dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 40 Registrazioni in anagrafe.

1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione sono registrate, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, almeno le seguenti informazioni:
 - a) codice identificativo, data e zona di inoculazione del microchip;
 - b) segnalamento dell'animale;
 - c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario o del detentore;
 - d) luogo di detenzione;
 - e) presenza di eventuali amputazioni, quali: taglio della coda, taglio delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti.
2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale sono effettuate entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.
3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:
 - a) medici veterinari o operatori delle ASP;
 - b) medici veterinari liberi professionisti accreditati;
 - c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali, a titolo esemplificativo, la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.
5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su animali d'affezione iscritti in anagrafe sono registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati.

Art. 41 Accreditamento dei medici veterinari.

1. Ai fini dell'accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale.
2. L'accreditamento di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) alla disponibilità di collegamento al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare, per le attività di inoculazione microchip agli animali di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, esclusivamente prodotti commercializzati e distribuiti da soggetti autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute;
 - d) al rispetto delle disposizioni della presente legge.
3. L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.
4. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale sospende l'accreditamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale può revocare l'accreditamento.

Art. 42 Accesso all'anagrafe.

1. L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 40, comma 3, della presente legge, preposti alla registrazione e allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 43 Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe.

1. Prima di procedere alla registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione sono acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe alla nascita può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.

4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione è effettuata sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario.

5. La documentazione in formato cartaceo o digitalizzato, se non archiviata in anagrafe, è conservata per almeno cinque anni.

CAPO VII

Accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate

Art. 44 Criteri di accesso.

1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono individuare reparti o zone in cui è vietata l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, assicurano le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

Art. 45 Condizioni minime per l'accesso degli animali.

1. Ai fini dell'accesso di cui all'articolo 44, i cani sono:

- a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
- b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

2. I gatti e i conigli sono alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, si adottano accorgimenti idonei ad evitare la fuga.

3. I conduttori, in particolare, hanno i seguenti requisiti e obblighi:

- a) maggiore età e capacità di mantenere il pieno controllo dell'animale;
- b) possesso di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

- c) portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
- d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
- e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
- f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

CAPO VIII

Criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità

Art. 46 Cani di assistenza.

1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
2. I cani d'assistenza seguono un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International Guide Dog Federation (IGDF) o dall'Assistance Dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri atti normativi, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso è rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
3. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani sono resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore porta con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
4. Il detentore assicura che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o luogo in cui si trova.

CAPO IX

Istituzione dell'autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza con le persone

Art. 47 Finalità, composizione e organizzazione.

1. È istituita l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione e la corretta convivenza tra le persone e gli animali (di seguito denominata Autorità), al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali e di rafforzare la cooperazione per la tutela degli animali, attraverso forme di potenziamento, coordinamento e sensibilizzazione delle azioni svolte dalla Regione, dagli enti locali e dalle altre istituzioni competenti in materia.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
3. L'Autorità è composta in forma collegiale da tre membri, di cui un Presidente e due componenti; dura in carica cinque anni e non può essere riconfermata per più di una volta.

Art. 48 Nomina del Presidente e dei componenti l'Autorità.

1. Il Presidente e gli altri componenti dell'Autorità sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri.
2. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio regionale elegge la nuova Autorità.
3. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I componenti dell'Autorità sono scelti tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito dei diritti e della tutela degli animali e che non svolgano alcuna attività in conflitto con il ruolo.
5. Ai componenti dell'Autorità non compete alcuna indennità di funzione.

Art. 49 Cause di incompatibilità e revoca.

1. Non possono ricoprire la carica di componente dell'Autorità tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, siano ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.

2. Qualora, successivamente alla elezione, venga accertata una causa di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Presidente o di componente dell'Autorità e la conseguenziale sostituzione. Il Presidente e i componenti non possono esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

3. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente dell'Autorità:

- a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
- b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori della Regione Calabria;
- c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali della Calabria;
- d) i sindaci e i consiglieri della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

4. Le incompatibilità di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

5. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Presidente o componente dell'Autorità, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Presidente o il componente viene dichiarato decaduto dalla carica con conseguenziale avvio della procedura di sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un quinto dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico del Presidente e dei componenti in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.

7. Nei successivi quindici giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Presidente e i componenti presentano le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 48. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei trenta giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al comma 9.

8. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Presidente o dei componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure dal verificarsi dell'evento.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

9. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 48 eleggendo i sostituti tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

10. Il Presidente o componente nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del sostituito.

Art. 50 Compiti dell'Autorità.

1. L'Autorità ha il compito di:

- a) ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali;
- b) segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali, dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, che possano configurarsi come violazioni alle leggi vigenti;
- c) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai servizi veterinari dell'ASP, alla polizia locale, alle guardie zoofile e a tutti gli altri enti preposti;
- d) indicare alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di adottare provvedimenti normativi e amministrativi in materia, nonché l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni finalizzate alla tutela degli animali;
- e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dagli enti locali e dalle istituzioni competenti, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, che, a livello regionale, sono necessari per le esigenze di tutela, benessere e salvaguardia dei diritti degli animali d'affezione;
- f) formulare proposte di intervento sul risanamento dei canili, gattili e la costruzione dei rifugi, anche attraverso il riscontro delle condizioni delle strutture di accoglienza degli animali d'affezione pubbliche e private presenti sul territorio regionale;
- g) favorire la tutela delle condizioni di sopravvivenza di tutte le specie animali d'affezione viventi nel territorio regionale, in particolare segnalare, nelle gare e nelle competizioni sportive, casi di maltrattamenti o utilizzo sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica;
- h) collaborare con gli enti locali e le istituzioni competenti nella programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge e stimolare iniziative di pet therapy negli ospedali e case di riposo per anziani;
- i) sviluppare ogni forma sinergica che favorisca rapporti di attiva partecipazione collaborativa con gli enti locali e le istituzioni sanitarie competenti per la programmazione di interventi periodici di sensibilizzazione rivolti ai proprietari di animali su obblighi e responsabilità di legge;
- l) promuovere la costituzione di forum territoriali di contrasto del randagismo con gli enti locali, le guardie zoofile, i servizi veterinari delle aziende sanitarie e con le associazioni per la protezione degli

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

animali, anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati previe intese con le amministrazioni di appartenenza (23);

m) avviare, d'intesa con i servizi sanitari e i Comuni, dei percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, favorendo in particolare progetti di informazione ed educazione negli istituti scolastici;

n) costituirsi, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, come parte civile nei giudizi concernenti i maltrattamenti e le uccisioni di animali;

o) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali d'affezione in Calabria, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, l'Autorità può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei e internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali d'affezione.

(23) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, lettera l), punti 1) e 2), L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 51 Organizzazione e funzionamento dell'Autorità.

1. L'Autorità ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Autorità provvede, sentito il Presidente del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale dipende funzionalmente dall'Autorità e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. L'Autorità adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art. 52 Missioni.

1. Al Presidente, o al componente dell'Autorità da questi delegato, spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Il rimborso spetta in caso di missione anche nell'ambito del territorio regionale, ed è autorizzato di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 55.

CAPO X

Sanzioni

Art. 53 Sanzioni amministrative.

1. In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme statali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) chiunque omette di denunciare la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, ai sensi della presente legge, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 150,00 euro ad un massimo di 450,00 euro;
- b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 1 a 9, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro;
- c) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1,3,4,5 e 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;
- d) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 21, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;
- e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;
- f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro;
- g) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 29, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;
- h) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 1000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;
- i) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 34, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;
- j) chiunque, proprietario o detentore di cani, non ottemperi all'iscrizione in anagrafe del proprio cane ai sensi dell'articolo 39, comma 2, e dell'articolo 39, comma 8, e non provvede all'inoculazione del microchip identificativo di cui all'articolo 39, comma 6, è tenuto al pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 120,00 euro per ogni capo di animale non registrato e non

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

dotato di microchip; dalla mancanza di uno dei due requisiti, anagrafe canina o microchip identificativo, scaturisce il pagamento di una somma da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro per ogni capo di animale.

2. Le sanzioni previste al comma 1 sono irrogate, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dai soggetti indicati all'articolo 26, comma 2.

3. La Regione Calabria è l'ente cui sono destinati i proventi delle sanzioni previste dalla presente legge attraverso le modalità di pagamento presenti nel portale "PagoPa".

CAPO XI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 54 Abrogazione.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali).

Art. 55 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 52, quantificati nel limite massimo di 7.548,03 euro per l'annualità 2023 e nel limite massimo di 10.064,00 euro per le annualità 2024-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025. Le predette somme sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 - 2025.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A

Contratto di affido presso canile sanitario/rifugio

Allegato B

Tabelle

L.R. n. 22 del 24 maggio 2023**Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.****TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1 Principi generali.**

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette di interesse regionale.
3. Nel sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria di cui all'articolo 3, la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco promuovono e attuano forme di cooperazione e di intesa utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 Finalità.

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:
 - a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;
 - b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;
- d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
- e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;
- f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;
- g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agriturismo, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica ivi comprese le attività che, ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e della normativa regionale derivata, l'agricoltura sociale esprime nell'ambito dei servizi di utilità sociale, affiancando alla tradizionale funzione produttiva, anche legata ai prodotti tradizionali del territorio, la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi nell'ambito dell'assistenza e del coinvolgimento della comunità;
- h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;
- j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.

3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio,

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi nell'ambito della loro autonomia (1).

(1) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità.

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette, è l'insieme dei territori dove sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e ambientale, riconosciuto per le generazioni presenti e future.

2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito:

a) dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali istituiti ai sensi delle relative leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla legge 394/1991;

b) dalla rete regionale della biodiversità di cui all'articolo 6.

3. Al fine di assicurare la gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato delle aree protette della Calabria, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero competente in materia di ambiente, nelle forme previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 4 Parchi regionali.

1. I Parchi regionali, di seguito parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

a) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché per la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;

b) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti;

c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;

d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali nonché del sistema agricolo, con le sue funzioni di presidio e sviluppo dei paesaggi e dei territori.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

2. L'istituzione dei parchi persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 394/1991.

Art. 5 Riserve naturali regionali.

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche rilevanti dal punto di vista naturalistico, sono organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L'istituzione delle Riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 394/1991.

Art. 6 Rete regionale della biodiversità.

1. La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituita da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000, composta da:

1) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);

2) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

b) aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali finalizzati a garantire la continuità fisico- territoriale ed ecologico - funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale;

c) zone umide di importanza internazionale che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

Art. 7 Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità.

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

- a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;
- c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;
- d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
- e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;
- f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;
- g) dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza (1);
- h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;
- i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;
- j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;
- k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:
 - 1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;
 - 2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;
 - 3) un esperto in scienze geologiche;
 - 4) un esperto in biologia marina;
 - 5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;
- m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
- n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.
 4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
 5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:
 - a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;
 - b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;
 - c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.
 6. Il Comitato, inoltre:
 - a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;
 - b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.
- (1) Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Osservatorio regionale per la biodiversità.

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che svolge la funzione di acquisire, elaborare e interpretare dati e informazioni sulle aree protette necessari anche per la predisposizione, l'aggiornamento periodico e l'attuazione della strategia regionale per la biodiversità. Le attività dell'Osservatorio sono realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

Art. 9 Programmazione regionale sulle aree protette.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi) e sono definite, nel rispetto delle finalità della presente legge, in coerenza con gli obiettivi e le misure adottate nell'ambito del programma regionale sullo sviluppo rurale.
2. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, la Giunta regionale, nel rispetto della legge 394/1991, definisce:
 - a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;
 - b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità compresa quella agricola;
 - c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie.
3. Per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari, la Giunta regionale approva un piano di azioni prioritarie orientato all'integrazione dei diversi fondi per l'attivazione di interventi coerenti con le finalità della presente legge.

TITOLO II

Disciplina del sistema regionale delle aree protette

Capo I

Funzioni della regione e degli enti locali

Art. 10 Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con le risorse umane e strumentali proprie del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e, in particolare:
 - a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
 - b) nomina il presidente, il consiglio direttivo e il revisore unico dei conti dei parchi regionali;
 - c) approva lo statuto dei parchi regionali;
 - d) adotta e approva il piano integrato per il parco e approva il regolamento dei parchi regionali;

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- e) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dei parchi regionali;
 - f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge;
 - g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;
 - h) istituisce le riserve naturali regionali indicando le finalità, le forme e le modalità di gestione;
 - i) approva il regolamento della riserva;
 - j) esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali;
 - k) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
 - l) può partecipare a organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - m) raccoglie i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette.
2. La Regione esercita, altresì, le funzioni ad essa attribuite dalla legge 394/1991 in materia di parchi nazionali.

Art. 11 Funzioni delle Province e della Città metropolitana.

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali sul territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991 e a ogni altra funzione ad esse attribuita dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 12 Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni partecipano, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali, indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. In particolare i Comuni:

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la Provincia o con la Città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento delle riserve regionali che interessano il proprio territorio;
- b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte e il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale;
- c) svolgono attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi, tramite la competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
- d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

Capo II

Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 13 Istituzione e funzioni dei parchi regionali.

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:

- a) le finalità del parco;
- b) la perimetrazione provvisoria del parco;
- c) le misure di salvaguardia;
- d) l'ente gestore del parco;
- e) gli elementi del piano integrato per il parco;
- f) i tempi e le modalità per l'approvazione dello statuto;
- g) le norme specifiche in relazione alle finalità istitutive;
- h) le forme e le modalità di finanziamento regionale ed eventualmente degli enti locali facenti parte della comunità del parco.

2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi della legge 394/1991.

3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla legge 394/1991.

4. All'ente parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è affidata la gestione del territorio perimetrato quale parco; esso svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) adotta lo statuto del parco regionale;

- b) predispone la proposta di piano integrato per il parco e la relativa proposta di regolamento;
- c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio del parco regionale;
- d) rilascia il nulla osta relativo alla realizzazione di interventi, impianti e opere;
- e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano integrato e dal regolamento;
- f) elabora il programma annuale delle attività;
- g) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;
- h) accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni di cui all'articolo 62;
- i) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto.

5. All'ente parco sono delegate le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, per come specificato all'articolo 59, comma 6, lettera a).

Art. 14 Organi dell'ente parco e loro durata.

1. Sono organi dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) la consulta del parco;
- e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente per i Parchi marini regionali istituito con l'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati) (1).

(1) Comma aggiunto dall' art. 6, comma 1, L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 15 Presidente.

1. Il presidente dell'ente parco è nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.
2. Il presidente del parco:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
 - b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
 - c) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.
3. Il presidente dell'ente parco regionale non può esercitare attività che non consentono la presenza costante nella gestione dell'ente. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e della legge regionale 27 novembre 2015, n. 21 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013).
4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. L'incarico di componente di presidente ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 16 Consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
 - a) due su designazione della comunità del parco;
 - b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, previa intesa;
 - c) uno su designazione delle università calabresi, previa intesa;
 - d) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia ambientale;
 - e) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia agroforestale;
 - f) uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Nel caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

2. Quando sono designati, quali membri del consiglio direttivo, ai sensi del comma 1, lettera a), sindaci di un Comune o presidenti di una Provincia o il sindaco metropolitano di Reggio Calabria presenti nella comunità del parco, la cessazione dalle predette cariche a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e la conseguente nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.
3. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.
4. Il consiglio direttivo:
 - a) predispone la proposta di piano integrato per il parco;
 - b) adotta il regolamento del parco;
 - c) approva il regolamento di contabilità del parco;
 - d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
 - e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
 - f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
5. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.
6. L'incarico di componente del consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 17 Comunità del parco.

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 5, è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.
2. La comunità del parco:
 - a) adotta lo statuto del parco;
 - b) indica i nominativi per la nomina del presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza;
 - c) esprime parere obbligatorio non vincolante in relazione:
 - 1) al piano integrato per il parco;
 - 2) all'adozione del regolamento;
 - 3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;

- 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
 - d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
 - e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica di valorizzazione del paesaggio agricolo e forestale con le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del parco;
 - f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
 - g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;
 - h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
3. La comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 e in conformità a quanto previsto dallo statuto, può concorrere, tramite gli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco.
4. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.
5. I singoli Comuni appartenenti a unioni di Comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei Comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i Comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i Comuni sono tenuti.
6. Ai componenti della comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

Art. 18 Consulta del parco.

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:
- a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
 - b) associazioni di attività di promozione turistica;
 - c) associazioni ambientaliste;
 - d) associazioni venatorie e ittiche;
 - e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;

f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabrese (2).

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

- a) sui regolamenti del parco;
- b) sul piano integrato per il parco;
- c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell'ente parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.

8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

(2) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 19 Il revisore unico dei conti.

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.

2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.

3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;
 - b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
4. Il revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
5. Il revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

Art. 20 Indennità spettanti agli organi dell'ente parco.

1. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento di quello attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali; gli importi così determinati sono ridotti del 20 per cento, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).
2. Al revisore unico dei conti spetta l'indennità determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.R. 22/2010.

Art. 21 Statuto dell'Ente parco regionale.

1. In conformità all'articolo 24 della legge 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
2. Lo statuto del parco prevede, in particolare:
 - a) la sede dell'ente;

- b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
 - c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
 - d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
 - e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
 - f) la composizione e il funzionamento della Consulta del parco di cui all'articolo 18;
 - g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
 - h) le forme di pubblicità degli atti.
3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'ente parco a cui si riferisce.

Art. 22 Piano integrato per il parco.

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.
2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'articolo 12 della legge 394/1991, nonché :
- a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;
 - b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 394/1991;
 - c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
 - d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativamente ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
 - e) specifici vincoli e salvaguardie;
 - f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 394/1991, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco che comprende, in particolare, la gestione e il controllo della fauna selvatica. A tal fine, gli agricoltori e i proprietari di fondi limitrofi alle aree contigue possono intervenire, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale, per porre in essere azioni di contenimento in un'ottica di conservazione degli equilibri ecologici del parco;

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- g) la conformazione alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
- h) l'individuazione e la disciplina, per quanto di competenza, delle ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
- i) l'individuazione, la descrizione e la disciplina degli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all'articolo 3 della legge 394/1991;
- j) la conformazione alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000 nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006 (2).

3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991 ed è aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006 (3).

4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:

- a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;
- b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
- c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;
- d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;
- e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 394/1991.

6. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3.

(2) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 23 Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco.

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22 è predisposta dal consiglio direttivo del parco, che la invia, completa del parere della comunità del parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, adotta la proposta di piano integrato. Successivamente all'adozione da parte della Giunta, il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'ente parco e dei Comuni della comunità del parco per consentire a chiunque, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione, di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di consultazione, ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Valutate le osservazioni entro i successivi trenta giorni, il consiglio direttivo trasmette alla Giunta regionale il documento di programmazione modificato o integrato sulla base delle osservazioni contestualmente all'elenco delle osservazioni pervenute e alle motivazioni del loro accoglimento o diniego. La Giunta regionale approva il piano integrato previa acquisizione del parere motivato rilasciato dall'autorità competente in materia di VAS sul piano osservato e dalla competente commissione consiliare, entro i successivi quarantacinque giorni.

2. Le autorità interessate provvedono a rendere le informazioni sul parere motivato e ad effettuare gli adempimenti relativi al piano di monitoraggio del piano integrato del parco, nel rispetto degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006.

3. Il piano integrato del parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006 (2).

(2) Comma così modificato dall' art. 2, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 24 Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano integrato per il parco, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco.

2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'articolo 11 della legge 394/1991.

3. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

Art. 25 Nulla osta.

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e ai propri atti di programmazione e regolamentazione.

2. Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

3. Nei casi di cui all'articolo 59, il nulla osta viene espresso congiuntamente alla valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco.

Art. 26 Patrimonio.

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni.

2. I terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

Art. 27 Entrate dell'ente parco.

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;
- c) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
- d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
- e) i contributi di enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- f) i redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
- h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
- j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
- k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti ai visitatori delle aree protette, fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.

Art. 28 Contabilità e bilancio dell'ente parco.

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011.
2. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente il bilancio sociale e ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:
 - a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;
 - b) esplicita e analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.
3. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico, nel quale sono definite le azioni da realizzare nel triennio.
4. Il programma di cui al comma 3 evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco.

Art. 29 Direttore del parco.

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore; si applicano le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e della L.R. 21/2015.
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Calabria, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il direttore:
 - a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
 - b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;
 - c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
 - d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa;
 - e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a), b), c), d), ed e);
 - f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 15;
 - g) esercita le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 30 Norme sul personale del parco.

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.
2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'ente parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale delle aree protette le stesse possono avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale.

4. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico - forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge (2).

(2) Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 31 Espropriazioni e Indennizzi.

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. L'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati da fauna selvatica.

Art. 32 Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco.

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
 - d) programma annuale, con proiezione triennale, delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale;
 - f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) alienazione e acquisto di immobili;
 - h) accensione di mutui e prestiti.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

3. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente (2).

4. Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente (2).

5. Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali (2).

(2) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Capo III

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. prescrizioni

Art. 33 Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali.

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:

- a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
- b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
- c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.

2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione e alla gestione delle riserve ai sensi dell'articolo 22 della legge 394/1991.

3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata.

4. Gli enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria. Gli enti gestori possono nominare direttori o responsabili della gestione amministrativa seguendo le procedure previste dalle normative del comparto enti locali.

5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore

(Università e Istituzioni AFAM) calabresi. Le forme di partecipazione sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 35 (2).

6. Gli enti di cui al comma 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.

(2) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 34 Prescrizioni per le riserve naturali regionali.

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:

a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 394/1991;

b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. Nelle riserve naturali regionali è vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 35.

3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:

a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità delle riserve medesime;

b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;

c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

4. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 394/1991, nonché quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 35 Regolamento della riserva naturale regionale.

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.

2. Il regolamento definisce, in particolare:

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
- b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 394/1991;
- c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
- d) le modalità di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 37;
- e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.

3. Il regolamento, altresì:

- a) riporta la perimetrazione delle proposte di SIC (pSIC), SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
- b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della presente legge, conformandosi alle disposizioni comunitarie e statali;
- c) individua, describe e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura;
- d) programma le specifiche misure di conservazione come definite dalla Giunta regionale dei siti di cui alla lettera a), e ne può elaborare il piano di gestione.

4. Il regolamento disciplina, inoltre, le attività, i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 394/1991.

5. Al regolamento è allegata la cartografia, in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna.

6. Il regolamento si conforma al piano paesaggistico contenuto nel Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTRP) e ai Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).

7. Il regolamento disciplina il rilascio degli atti autorizzatori di competenza degli enti gestori, conformandosi alle specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.

Art. 36 Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale.

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare.

2. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.

Art. 37 Nulla osta.

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta del soggetto gestore, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e al regolamento. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

Art. 38 Patrimonio delle riserve naturali regionali.

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione delle stesse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva medesima.

Capo IV

Norme comuni per le aree naturali protette

Art. 39 Aree contigue.

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 394/1991. L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

2. I soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali delle aree protette, stabiliscono nei propri documenti di pianificazione,

programmazione e regolamentazione, le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività produttive nelle aree contigue di cui al comma 1.

3. Le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco.

4. Le aree contigue alle riserve naturali regionali e la loro disciplina sono individuate nel regolamento della riserva naturale regionale.

Art. 40 Fruizione delle aree protette.

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.

2. Eventuali biglietti a carico dei fruitori possono riguardare servizi aggiuntivi erogati dagli enti gestori.

Art. 41 Sorveglianza nelle aree naturali protette.

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:

a) gli enti gestori dei parchi esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti gestori delle aree protette, e i Comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali nonché all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge.

Art. 42 Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) calabresi, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali (2).

2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:

a) operano per la gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;

b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;

c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro, iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;

i) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;

j) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al presente articolo anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

(2) Comma così modificato dall' art. 9, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 43 Attività economiche e produttive ecocompatibili.

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico svolte nelle aree protette secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, forme di collaborazione volte, tra l'altro:

- a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
- b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di biodistretti;
- c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agroforestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
- d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
- e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;
- f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pescaturismo;
- g) a introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili,
- h) a promuovere forme di collaborazione tra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti regionali competenti, finalizzate alla diffusione di alveari e alla promozione della loro tutela, per l'impollinazione di colture agricole e il mantenimento di un equilibrio ottimale dei livelli di biodiversità.

3. La Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, al fine di promuovere e sostenere le attività, di gestione forestale, agricole e di governo del territorio, sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere convenzioni con le imprese operanti nel territorio di

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

competenza, nonché ricorrere agli strumenti di collaborazione, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per la conclusione di accordi con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa volta ad assicurare la tutela delle risorse naturali, delle specie selvatiche di flora e fauna e del patrimonio di biodiversità che caratterizza i territori.

Art. 44 Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale.

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, adotta l'emblema che deve sempre accompagnare il simbolo delle diverse aree protette regionali.
2. Ai fini della promozione ecoturistica, la Regione, in conformità alle direttive dell'Unione europea e alla normativa nazionale di settore, promuove il rilascio dell'emblema di qualità etico-ambientale, per prodotti o servizi che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità etico-ambientale e di tipicità territoriale, legati al territorio delle aree protette che rispettano specifici disciplinari di prodotto o di processo.

Art. 45 Piani di controllo per ricomporre squilibri ecologici.

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, il soggetto gestore delle aree naturali protette adotta piani di controllo necessari per ricomporre gli squilibri ecologici. In caso di inerzia dell'ente gestore e in presenza di danni alle produzioni agricole, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale, sulla base di specifica relazione congiunta da parte dei direttori generali dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente, agricoltura e forestazione, può nominare un commissario ad acta affinché sovrintenda all'organizzazione e allo svolgimento dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi.

TITOLO III**Disciplina del sistema regionale della biodiversità****Capo I**

Disposizioni generali

Art. 46 Oggetto.

1. In attuazione del D.P.R. 357/1997 e in conformità alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, garantendo, in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

Art. 47 Definizioni in materia di biodiversità.

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal D.P.R. 357/1997, nonché dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica e esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

Art. 48 Funzioni della Regione in materia di biodiversità.

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:

- a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del D.P.R. 357/1997, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
- b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla direttiva 2009/147/CE, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
- c) effettua la valutazione periodica di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997 e propone al Ministero competente in materia di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
- d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi nazionali o regionali e, in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 357/1997;

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

- e) effettua gli studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;
- f) individua con atto della Giunta regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;
- g) in attuazione dell'articolo 4 del D.P.R. 357/1997, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare:
- 1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. 357/1997, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente in materia di ambiente;
 - 2) assicura per i pSIC le misure di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 357/1997;
 - 3) esprime l'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997 ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del Ministero competente in materia di ambiente;
 - 4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'articolo 11 del D.P.R. 357/1997;
- h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6 ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:
- 1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 357/1997;
 - 2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;
 - 3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;
- i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.
2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:
- a) a individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;
 - b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a) e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti di applicazione (2);

- c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
- d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;
- e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.

(2) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 49 Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità.

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 attraverso:

- a) iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
- b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini della richiesta di riconoscimento di siti della rete Natura 2000.

2. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

Art. 50 Funzioni degli enti parco regionali in materia di biodiversità.

1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere d) ed e), e quelle attribuite alle Province e alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono, altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi dell'articolo 59, secondo le modalità ivi previste.

2. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza e inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti e interventi che hanno interessato i siti e che

sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

Art. 51 Funzioni dei Comuni in materia di biodiversità.

1. I Comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 in conformità ai principi della legislazione nazionale e agli atti di programmazione e di indirizzo regionali.
2. I Comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.
3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni svolgono, per quanto di competenza, attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi per il tramite della competente polizia municipale.

Art. 52 Funzioni degli enti gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi.

1. Gli enti gestori, designati dalla Regione, dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:
 - a) concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;
 - b) su richiesta dell'autorità competente esprimono parere per la valutazione di incidenza;
 - c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti Natura 2000 di propria competenza;
 - d) collaborano nell'attuazione del piano di gestione.

Capo II

Disposizioni in materia di biodiversità

Art. 53 Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 357/1997, le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla direttiva 92/43/CE e alla direttiva 2009/147/CE, tenuto conto anche delle proposte delle Province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, al Ministero competente in materia di ambiente, ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.
3. La Giunta regionale partecipa, mediante intesa, alla designazione, da parte del Ministero competente in materia di ambiente, dei SIC quali ZSC, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 357/1997.
4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione sono effettuate, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. 357/1997.

Art. 54 Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori, definisce:
 - a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000, in base ai criteri e alle linee guida del Ministero competente in materia di ambiente, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 357/1997, adottando specifiche misure di conservazione e individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;
 - b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 357/1997.
2. Le misure di conservazione dei siti Natura 2000 assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della L.R. 19/2002.

Art. 55 Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale.

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R. 19/2002 conformemente alla pianificazione paesaggistica.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 56 Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale.

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 448/1976, e tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 42/2004.
2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:
 - a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
 - b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
 - c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.
3. Le misure di conservazione delle zone umide di importanza internazionale assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della L.R. 19/2002.

Art. 57 Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali si intende acquisito.
2. Per i siti della rete Natura 2000 e i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali, i piani di gestione di cui al comma 1 integrano la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento e negli atti di programmazione della riserva naturale regionale, di cui all'articolo 35, ovvero, se approvati successivamente, ne costituiscono variante.

3. Gli enti gestori delle aree protette regionali approvano i piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni e alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

Capo III

Valutazione di incidenza

Art. 58 Valutazione di incidenza di piani e programmi (2).

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al comma 1; a tal fine, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso D.P.R. n. 357/1997 così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale .

3. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1.

4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.

5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

(2) Articolo così modificato dall' art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 59 Valutazione di incidenza di interventi e progetti (3).

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente (2).

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019) e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

5. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:

- a) indicati al comma 4;
- b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
- c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
- d) per gli interventi di cui al comma 6, qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.

6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di accordo con la Regione Calabria:

a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25, comma 3, in applicazione dei principi di semplificazione;

b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 13 della legge 394/1991.

7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997.

(2) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

(3) Articolo così modificato dall' art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 60 Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza (2).

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019), nonché nel rispetto delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni:

a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 58 e 59, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 54, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti e interventi di cui all'articolo 59.

(2) Articolo così modificato dall' art. 9, comma 2, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

TITOLO IV

Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale

Capo I

Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

Art. 61 Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale.

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale:

- a) per geodiversità si intende la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;
- b) per patrimonio geologico si intendono le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra della geodiversità;
- c) per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.

2. L'istituzione dei geositi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità istitutive delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 33, comma 1.

3. Le Province e la Città metropolitana, anche su segnalazione dei Comuni, e gli enti parco, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione dei geositi.

4. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

5. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in

attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9.

TITOLO V

Sorveglianza e sanzioni

Art. 62 Sorveglianza nelle aree naturali protette.

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli enti gestori delle aree protette esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.
2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI.

Art. 63 Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale.

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:
 - a) le misure di salvaguardia indicate nella presente legge, nelle leggi istitutive delle aree protette regionali, nei piani integrati, nei regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;
 - b) la disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 39, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 300,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro;
 - c) i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), e all'articolo 55, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

Art. 64 Sospensione e riduzione in pristino.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dalle leggi istitutive delle aree protette, dai piani, dai regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 394/1991.

Art. 65 Sanzioni in materia di valutazione di incidenza.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) (2).

2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della L.R. 8/2002.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

(2) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 66 Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie.

1. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, provvede, con propria ordinanza, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 63 e 65.

Art. 67 Destinazione dei proventi delle sanzioni.

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo sono introitati dai soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 3, oppure dalla Regione per gli accertamenti ricadenti nel territorio regionale non compreso nella delimitazione delle aree protette stesse, e destinati alle seguenti finalità:

- a) misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
- b) servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI;
- c) centri di conservazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b);
- d) progetti di educazione ambientale.

TITOLO VI

Servizi volontari di vigilanza ambientale. guardie ecologiche volontarie

Art. 68 Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie.

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, tramite:

- a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1;
- b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 (2);
- c) cittadini aderenti ad associazioni agricole o venatorie, che hanno regolarmente superato l'esame di abilitazione, nonché al corpo di guardie delle associazioni agricole e venatorie.

(2) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 69 Funzioni della Regione.

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente:

- a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie ecologiche volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
- b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
- c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di città metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità e l'eventuale appartenenza alle associazioni;
- d) istituisce e gestisce il registro delle Guardie ecologiche volontarie, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);
- e) provvede a nominare le Guardie ecologiche volontarie e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. L'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie sono assicurati attraverso il Coordinamento di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -ARPACAL).

3. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

- a) il regolamento di servizio delle Guardie ecologiche volontarie, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi delle loro attività;
- b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami;
- c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
- d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;
- e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle Guardie ecologiche volontarie;
- f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Guardie ecologiche volontarie.

Art. 70 Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

1. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve regionali, la Città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", nel caso in cui intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle Guardie ecologiche volontarie.
2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:
 - a) utilizzo di singole Guardie ecologiche volontarie;
 - b) stipula di convenzioni con le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, dell'attività di vigilanza ambientale.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione tra soggetto organizzatore e associazione ambientalista.

Art. 71 Compiti dei soggetti organizzatori.

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono a:
 - a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
 - b) formulare il programma di attività delle Guardie ecologiche volontarie e organizzare il relativo servizio;
 - c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle Guardie ecologiche volontarie degli obblighi derivanti dal presente titolo;
 - d) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette, entro il 31 marzo di ogni anno, dati e informazioni sull'utilizzo del personale volontario nell'anno precedente;
 - e) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d);
 - f) comunicare al dipartimento competente in materia di aree protette ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di Guardie ecologiche volontarie.
2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale possono regolare, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 72 Compiti e doveri delle Guardie ecologiche volontarie.

1. Le Guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente. In particolare, le Guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:

- a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e ai siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità di cui all'articolo 3;
- b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
- c) educazione ambientale, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
- d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
- e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da Guardie ecologiche volontarie, dotate di specifica qualificazione speleologica, o subacquea attestata da organismi del settore.

3. Le Guardie ecologiche volontarie:

- a) operano nell'ambito territoriale indicato dal soggetto organizzatore;
- b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
- c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle Guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese ai sensi della normativa vigente sul volontariato. È demandata al regolamento di servizio di cui all'articolo 69, comma 3, lettera a), la definizione delle modalità di espletamento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 73 Sospensione e revoca della nomina a Guardie ecologiche volontarie.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 62.
2. I soggetti organizzatori, nel caso in cui riscontrano irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie ecologiche volontarie, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le stesse, propongono al dipartimento regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il dipartimento competente in materia, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della Guardie ecologiche volontarie dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
4. In caso di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, il dipartimento competente in materia, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della Guardia ecologica volontaria dal registro.

TITOLO VII

Sistema di educazione alla sostenibilità ambientale

Art. 74 Principi.

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dalle organizzazioni internazionali e comunitarie in genere, in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.
2. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, su tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale.
3. La Regione Calabria attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.
4. La Regione Calabria si riconosce nei principi fondamentali della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108.

Art. 75 Finalità.

1. La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini, orientati alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue declinazioni: sociale, economica e istituzionale;
- b) promuovere l'educazione alla sostenibilità che possa infondere nel cittadino una visione dell'ambiente che integri gli aspetti della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, a livello globale e locale, con i principi della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della qualità della vita, delle pari opportunità, della cultura;
- c) promuovere, nell'ambito della Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) di cui all'articolo 78, la continuità di azioni e programmi educativi per l'educazione allo sviluppo sostenibile sull'intero territorio regionale;
- d) promuovere il continuo coordinamento e la reale integrazione tra le strutture della REALS, i loro programmi e le programmazioni regionali, salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali e le caratteristiche delle singole strutture afferenti alla REALS.

Art. 76 Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale.

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 75 attraverso:

- a) il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
- b) la REALS di cui all'articolo 78;
- c) il Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità;
- d) la relazione sullo stato dell'attuazione dell'attività di educazione e informazione ambientale della Regione;
- e) la promozione e la diffusione di strumenti editoriali cartacei, digitali e informatici, rivolti ai cittadini e finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove conoscenze, comportamenti consapevoli verso il proprio contesto ambientale, lo scambio di informazioni e di esperienze di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 77 Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

1. Il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, anche all'interno delle aree regionali protette.
2. Il programma regionale, di durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, sentito il parere del Tavolo tecnico di cui all'articolo 79.

Art. 78 Rete di educazione ambientale per la sostenibilità.

1. La Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile finalizzate all'incremento di valori, conoscenze, comportamenti e capacità orientati alla sostenibilità.
2. La Regione Calabria promuove, supporta e coordina la REALS.
3. La Regione Calabria promuove la collaborazione con il mondo scolastico pubblico, anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale, e privato, con azioni dedicate alle scuole realizzate attraverso la REALS, nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 77.
4. Le attività di educazione alla sostenibilità ambientale sono svolte, in prevalenza, nei territori delle aree protette regionali.

Art. 79 Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità.

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:
 - a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore competente in materia di educazione ambientale;
 - d) da tre rappresentanti della REALS;
 - e) da un rappresentante di ARPACAL;
 - f) da un rappresentante dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC);
 - g) dai rappresentati delle aree protette della Regione Calabria;
 - h) dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o suo delegato, previo accordo;
 - i) un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità (2).
2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni consultive in merito:

- a) al programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
 - b) all'andamento e ai risultati del programma regionale di educazione ambientale;
 - c) ai servizi e alle attività della REALS.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.
4. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.
- (2) Lettera così sostituita dall' art. 8, comma 1, L.R. 27 settembre 2023, n. 40, a decorrere dal 28 settembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 80 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali.

1. L'ente parco regionale delle Serre, istituito con legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 (Istituzione del parco regionale delle Serre), e l'Ente per i Parchi marini regionali istituito con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati), al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:
- a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 21, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi lo statuto e i regolamenti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi della normativa vigente.

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 394/1991, e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Al fine di recepire le istanze provenienti dagli enti locali non inclusi nel perimetro del Parco naturale regionale delle Serre, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la nuova perimetrazione della suddetta area protetta. La perimetrazione è proposta dal consiglio direttivo del Parco delle Serre, previa conforme deliberazione della comunità del parco e assenso dei nuovi Comuni inclusi nell'area protetta.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, della L.R. n. 19/2002, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 è delegata agli Enti parco regionali, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.

Art. 81 Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali.

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.
2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti e i piani di assetto naturalistico già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non è un soggetto pubblico, gli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta, possono comunicare alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato o sia delegato a fare comunicazione in forma singola dagli altri enti, o in forma associata o consorzio di enti, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4. A tal fine l'ente locale presenta un progetto operativo nonché economico-finanziario al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, il quale autorizza o meno la gestione. La Regione, in tale caso, provvede all'affidamento al nuovo gestore, ente singolo o consorzio o associazione di enti, mediante provvedimento amministrativo adottato dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente. Ove nel termine di sei mesi di cui al presente comma gli enti territoriali interessati non hanno proposto la volontà di gestione, rimane confermata la gestione in corso.

Art. 82 Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza.

1. Ai procedimenti di valutazione di incidenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di avvio dei procedimenti stessi.

TITOLO IX

Norme finali

Art. 83 Abrogazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette;
- b) la legge regionale 21 agosto 2007, n. 19 (Servizi di vigilanza ecologica- Guardie ecologiche volontarie);
- c) la legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30 (Norma di interpretazione autentica dell'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10).

Art. 84 Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definite nelle relative leggi istitutive.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 8 del 24 febbraio 2023**Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.****Art. 1 Modifiche alla L.R. n. 33/2022.**

1. La legge regionale 21 ottobre 2022, n. 33 (Modalità di erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche) è modificata come segue:

- a) il titolo è sostituito dal seguente: "Disposizioni organizzative per la dispensazione di medicinali contenenti cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del sistema sanitario regionale";
- b) le parole "medicinali cannabinoidi", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "medicinali contenenti cannabinoidi";
- c) la parola "erogazione", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "dispensazione";
- d) le parole "l'erogazione", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "la dispensazione";
- e) all'articolo 1:
 - 1) dopo la parola "statale, " sono inserite le seguenti: "e conformemente a quanto previsto dall'articolo 18-quater, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,";
 - 2) la parola "regole" è sostituita dalla seguente: "modalità";
- f) nel comma 1 dell'articolo 2, le parole da "e dal" a "medicinali)" sono soppresse.

Art. 2 Modifiche alla L.R. n. 37/2022.

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) sono abrogati.

Art. 3 Modifiche alla L.R. n. 66/2012.

1. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) è sostituita dalla seguente:

"m) contribuisce con proprio personale individuato con provvedimento del dipartimento competente in materia di agricoltura che ne dispone l'utilizzo, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dello stesso dipartimento, nonché dell'organismo pagatore (ARCEA)".

Art. 4 Modifiche alla L.R. n. 30/2016.

1. Nel comma 3 dell'articolo 5-bis della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) dopo la parola "3" sono inserite le seguenti: "della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 36 recante "Modifiche alla L.R. 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)"".

Art. 5 Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 45/2022.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2022, n. 45 (Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia), le parole "Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" (U.13.07)" sono sostituite dalle seguenti: "Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" (U.12.07)".

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della Missione 12, Programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, Programma 07.

Art. 6 Modifiche agli articoli 1 e 3-ter della L.R. n. 8/1995.

1. Al comma 1-ter dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 3-ter della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole "entro il 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

Art. 7 Modifiche alla L.R. 35/2015.

1. Nel comma 6-bis dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola "Penitenziaria" sono inserite le seguenti: ", al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle altre Forze armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera".

Art. 8 Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 22/2010.

1. All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), l'espressione "trattamento retributivo di servizio" si interpreta nel senso che è riferita a tutte le voci retributive correlate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato (1).

2. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 non determinano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione.

(1) Comma così modificato dall' art. 13, comma 1, L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Assegnazione temporanea di personale dirigenziale.

1. Al fine di far fronte agli adempimenti necessari per pervenire a una corretta programmazione nell'ambito sociosanitario e migliorare l'efficienza dello stesso sistema, il Commissario ad acta individua, mediante interpello e nel numero massimo di tre unità, i profili professionali appartenenti all'area della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria necessari alla direzione di specifici settori del dipartimento competente in materia di tutela sanitaria e sociosanitaria, quale articolazione amministrativa messa a disposizione del Commissario ad acta, o di Azienda Zero, al conseguimento di specifici obiettivi o allo svolgimento di specifiche attività, da acquisire presso gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. In esito all'individuazione, il conferimento del relativo incarico pertiene al dirigente generale del dipartimento di cui al comma 1.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività del personale temporaneamente utilizzato e la durata del periodo di utilizzo sono definite mediante convenzione stipulata con l'ente sanitario distaccante.

4. Al personale di cui al comma 1 può essere riconosciuto il trattamento economico parametrato ai titolari di incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, se più favorevole, da graduarsi in relazione alla complessità dei settori, degli obiettivi o ambiti di attività e responsabilità assegnati.

5. Gli oneri relativi all'eventuale differenza retributiva sono posti a carico del bilancio regionale.

6. Azienda Zero può avvalersi di personale in utilizzo temporaneo dalla Regione, da Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Al predetto personale può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

Art. 10 Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita (2).

1. La Regione Calabria, nel rispetto di quanto dispone il d.lgs. n. 42/2004 favorisce la riqualificazione, la manutenzione e l'ammodernamento degli impianti di risalita di Camigliatello silano e Lorica, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali, adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture a essi connesse, in coerenza con le previsioni di pianificazione di area vasta e di quanto stabilito, in merito alla qualità paesaggistica dei territori boschivi, agli articoli 10 e 25 delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (3).

2. L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita e in coerenza con la vigente normativa in materia di sicurezza e pratica degli sport della neve.

3. La gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, è assicurata dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo di personale in possesso delle abilitazioni valide per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti di risalita in servizio o esercizio pubblico e dei tappeti mobili in esercizio pubblico.

4. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 è assicurata la funzione di gestore dell'area sciabile che svolge, di norma, la funzione di gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. L'area sciabile può essere, altresì, impiegata nel periodo estivo anche per favorire attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative (4).

5. Nella gestione deve essere assicurato un apposito servizio di soccorso che può essere svolto dal personale dipendente in servizio presso le piste o presso gli impianti, da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica, da personale specializzato delle forze armate, dei corpi di polizia (5).

6. Nella gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1 deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, delle aree di transito e di sosta per i veicoli dei fruitori degli impianti di risalita e delle aree sciabili.

7. Questi interventi possono essere finanziati nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

(2) Articolo così sostituito dall' art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lettera a), punti 1)-4), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 20, comma 1, della medesima legge)

(4) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 20, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 Misure per garantire i presidi di legalità.

1. La Regione, per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti, sostiene la capillare presenza sul territorio regionale dei presidi delle forze dell'ordine per il perseguimento del bene della sicurezza pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, onde concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico meritevole di tutela, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023-2025, finalizzato al sostenimento dei canoni di locazione degli immobili destinati alle forze dell'ordine.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle forze dell'ordine e agli enti locali sul cui territorio insistono presidi territoriali delle forze dell'ordine, in comodato d'uso gratuito o in locazione a canone ridotto, beni immobili o porzioni di essi di proprietà della Regione o di enti strumentali regionali, con la finalità di perseguimento del bene della sicurezza pubblica e per garantire il mantenimento di un presidio delle forze dell'ordine a livello territoriale (2).

(2) Comma aggiunto dall' art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Tariffe per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel Servizio sanitario regionale.

1. Ai fini della concessione dell'accreditamento istituzionale, gli oneri derivanti dall'attività di verifica svolta dall'organismo tecnicamente accreditante (OTA) sono a carico dei soggetti pubblici e

privati che richiedono l'accreditamento, secondo le tariffe definite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari.

2. Le tariffe di cui al comma 1 comprendono anche la tassa regionale di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), e gli importi sono differenziati in base al setting assistenziale e all'eventuale numero dei posti.

3. Con il decreto di cui al comma 1 è definita, altresì, l'indennità forfetaria, differenziata per tipologia di struttura, da corrispondere ai componenti dell'OTA.

Art. 13 Norma finanziaria.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare di 100.000,00 euro lo stanziamento della Missione 12, Programma 07 (U.12.07) di ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025, mediante la contestuale riduzione, per pari importo, dello stanziamento della Missione 13, Programma 07.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, quantificati in 147.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07) del bilancio di previsione 2023-2025 mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della Missione 20, Programma 03 (U.20.03).

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, si provvede nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2023-2025, con le risorse allocate alla Missione 3, Programma 02 (U.03.02) mediante contestuale riduzione dello stanziamento, per pari importo, della Missione 20, Programma 03 (U.20.03).

4. La Giunta è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

5. Dalle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 37 del 21 ottobre 2022**Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.**

Art. 1 Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale.

1. Per far fronte alla carenza di personale medico presso le unità di anestesia e rianimazione e le unità operative di pronto soccorso ospedalieri, salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici e sanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Area della Sanità relativo al triennio 2016-2018.

2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliero sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

- a) in servizio nell'U.O. di pronto soccorso della medesima azienda o ente;
- b) in servizio presso altre U.O. della medesima azienda o ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
- c) in servizio presso l'U.O. di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;
- d) in servizio presso diverse U.O. di altre aziende o enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

3. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

- a) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;
- b) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la tariffa oraria di cui all'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

4-bis. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 4-quater, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 23 gennaio 2024, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021, del 2 novembre 2022, relativo al personale del comparto sanità (3).

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, la tariffa oraria per il personale medico è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico

L.R. n. 37 del 21 ottobre 2022

**Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli
essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.**

dell'amministrazione, mentre quella per il personale infermieristico è determinata in misura pari a 40 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 11 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) convertito, con modifiche, in legge 26 maggio 2023, n. 56 (3).

4-quater. Entro il 29 febbraio 2024, è pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione e addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria (3).

4-quinquies. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione (3).

[5. Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte in regime libero - professionale e su base volontaria, anche da medici in formazione specialistica assunti dalla medesima azienda o ente regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 548-bis e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica ed esclusivamente a supporto del personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, lettera a) (2) .]

[6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 si applica la tariffa oraria, nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL (2).]

7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

8. Al fine di garantire l'applicazione degli istituti contrattuali in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, è demandato al competente dipartimento ogni adempimento finalizzato alla tempestiva redazione delle linee generali di indirizzo, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL Area Sanità 2016-2018. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, il cui raggiungimento costituisce elemento di specifica valutazione annuale.

(2) Comma abrogato dall' art. 2, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 8.

(3) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 2024, n. 5, a decorrere dall'8 febbraio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Norma finanziaria.

**Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli
essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 3.315.000,00 euro per il 2022, 16.880.000,00 euro per il 2023 e 9.203.000,00 euro, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per come richiamato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, per il 2024, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente all'attivazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale, quantificato in 68.558.000,00 euro.
2. Le risorse di cui al comma 1, pari complessivamente a 29.398.000 euro nel triennio considerato, sono allocate alla Missione 13 Programma 04 (U.13.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024.

Art. 3 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 2 del 10 gennaio 2013**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria****Articolo 1 Riferimenti normativi.**

1. La presente legge istituisce e disciplina il collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 quale organo indipendente posto a supporto delle funzioni di controllo del Consiglio regionale.

Articolo 2 Composizione e nomina del collegio.

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria (4).

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, previo avviso pubblico per la formazione dello stesso da pubblicare sul BURC, coloro che siano in possesso della laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 in scienze economiche o giuridiche, della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, nonché, dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali.

3. Le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e di estrazione a sorte dei componenti dell'organo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

(4) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2014, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall' art. 4, comma 1, della medesima legge). Per la norma finale, vedi l' art. 2, comma 1, della suddetta legge. Il testo originario, di cui la Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre - 11 novembre 2015, n. 228 (Gazz. Uff. 18 novembre 2015, n. 46, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, era così formulato: «1.

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria.».

Articolo 3 Funzioni del collegio.

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria (5).

2. Il collegio dei revisori dei conti si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

(5) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 marzo 2013, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario del Consiglio regionale della Calabria.».

Articolo 3-bis Ulteriori funzioni del Collegio (6).

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della

gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
- b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- f) effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;
- g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge (7).

2-bis. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso per una sola volta, per un massimo di dieci giorni, con apposita istanza del collegio dei revisori dei conti, al fine di consentire l'acquisizione di eventuali chiarimenti e documentazione occorrenti al rilascio dei pareri (8).

2-ter. La violazione del termine di cui al comma 2, reiterata per tre volte, determina la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti dall'incarico loro conferito (8).

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(7) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 8.

(8) Comma aggiunto dall' art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 8.

Articolo 4 Modalità di esercizio delle funzioni.

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 3, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria con le stesse prerogative dei consiglieri regionali (9).

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale assicurano al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti (10).

3. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

(9) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettere d) ed e), L.R. 29 marzo 2013, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2 della stessa legge).

(10) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettere f) e g), L.R. 29 marzo 2013, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 2 della stessa legge).

Articolo 5 Funzionamento del collegio.

1. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente su iniziativa del Presidente del collegio al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi sia nella sede del Consiglio regionale che nella sede della Giunta regionale per quanto attiene, rispettivamente, alle funzioni di cui all'articolo 3 (11).

3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il Presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Il collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

5. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale.

6. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

(11) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 29 marzo 2013, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Articolo 6 Durata della carica.

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili (12).

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) decesso;
- b) dimissioni volontarie;
- c) decadenza;
- d) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

(12) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 e dall' art. 8, comma 2, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 8.

Articolo 7 Responsabilità.

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 8 Indennità e rimborso spese.

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri di legge (13)

.

2. Nei casi di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al Presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali (14).

(13) Comma così sostituito dall' art. 8, comma 1, primo trattino, L.R. 1° luglio 2014, n. 9 e dall' art. 8, comma 3, L.R. 26 maggio 2023, n. 24, a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 21, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 4 del suddetto art. 8. Il testo precedente era così formulato: "1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari ad euro 40.000,00 annui lordi, maggiorata del dieci per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA e oneri se dovuti."

(14) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, secondo trattino, L.R. 1° luglio 2014, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 11, comma 1, della medesima legge).

Articolo 9 Cause di esclusione ed incompatibilità.

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti (15);

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

(15) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 marzo 2015, n. 10.

Articolo 10 Norme di rinvio e transitorie.

1. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 2 è costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro 30 giorni dalla costituzione dell'elenco.

2. Il collegio entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal giorno successivo alla nomina.

Articolo 11 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con l'iscrizione in apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Articolo 12 Pubblicazione.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008**Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.****Art. 1****Finalità.**

1. La Regione Calabria garantisce la tutela della salute assicurando la disponibilità di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie improntate all'efficacia delle cure, alla sicurezza dei percorsi clinico-assistenziali ed al miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ottenute per mezzo degli istituti dell'autorizzazione sanitaria, dell'accreditamento e degli accordi contrattuali.

Art. 2**Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) struttura sanitaria e socio-sanitaria: qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto di quanto stabilito dalla programmazione sanitaria regionale, dai piani sanitari regionali e dagli atti aziendali;

b) presidio: la struttura fisica ovvero lo stabilimento ospedaliero in forma singola o di stabilimenti ospedalieri riuniti, poliambulatorio, residenza sanitaria, residenza socio-sanitaria, psichiatrica, riabilitativa, dove si effettuano le prestazioni e le attività sanitarie;

c) studio medico o di altre professioni sanitarie, ad esclusione degli studi odontoiatrici: il luogo nel quale un professionista sanitario, regolarmente abilitato ed iscritto all'ordine o albo di competenza, esercita la propria attività professionale in forma singola od associata. Le prestazioni effettuabili presso lo studio si caratterizzano come semplici visite senza l'utilizzo di apparecchi diagnostici complessi e senza azioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente (4);

d) ambulatorio: la struttura aperta al pubblico, con vincoli di giorni ed orari di apertura, avente individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte, e natura giuridica di impresa con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa. L'ambulatorio può essere gestito in forma individuale, associata o societaria ed avvalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati ed iscritti agli ordini o albi professionali di competenza;

e) accordi e contratti: gli atti con cui si definiscono con i soggetti pubblici e privati tipologia, quantità delle prestazioni erogabili, remunerazione a carico del servizio sanitario nell'ambito dei livelli di spesa determinati in sede di programmazione regionale.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con propria delibera le caratteristiche e la classificazione degli ambulatori, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.

(4) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 6, L.R. 20 aprile 2016, n. 10, a decorrere dal 22 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1 della stessa legge). Vedi, anche, i commi da 1 a 5 del citato articolo 2.

Art. 3

Autorizzazioni sanitarie.

1. L'autorizzazione sanitaria è il provvedimento con il quale, verificato il possesso dei requisiti necessari, si consente l'esercizio della attività sanitaria o socio-sanitaria da parte di una struttura pubblica o privata o di professionisti.

2. Sono assoggettate ad autorizzazione:

a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale di branche a visita;

b) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale di diagnostica per immagine;

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

**Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.**

- c) i laboratori di analisi chimico-cliniche;
- d) i poliambulatori;
- e) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza domiciliare;
- f) le strutture che erogano prestazioni di recupero e rieducazione funzionale;
- g) le strutture che erogano prestazioni di terapia iperbarica;
- h) i consultori familiari;
- i) i centri e le strutture, anche residenziali, che erogano prestazioni di tutela della salute mentale;
- j) le strutture che erogano prestazioni di trattamento delle dipendenze patologiche;
- k) i servizi di immunoematologia e trasfusione ed i centri trasfusionali;
- l) i presidi di ricovero e cure ospedaliere;
- m) le strutture residenziali sanitarie assistenziali;
- n) le case protette;
- o) i complessi termali;
- p) i centri estetici dove si praticano attività sanitarie;
- q) le strutture che erogano prestazioni di cure palliative, ovvero "hospice";

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.

r) gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino un rischio per la sicurezza e la salute del paziente;

s) i servizi di ambulanza ed eliambulanza;

t) le case della salute, intendendosi per tali le strutture polifunzionali diffuse in grado di erogare materialmente l'insieme delle cure primarie e di garantire la continuità assistenziale con l'ospedale e le attività di prevenzione, a tal fine integrando le attività del personale del distretto tecnico-amministrativo, infermieristico, della riabilitazione, dell'intervento sociale, dei medici di base con il loro studio associato, degli specialisti ambulatoriali;

u) i centri e le strutture, anche residenziali che erogano prestazioni di riabilitazione estensiva extra ospedaliera.

3. Non sono assoggettati ad autorizzazione:

a) gli studi medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta che rispondono ai requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali;

b) gli studi medici, odontoiatrici, delle altre professioni sanitarie e quelli che non sono attrezzati ad erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche che comportino un rischio per la sicurezza e la salute del paziente.

4. È autorizzato il completamento dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento, per le strutture delle Aziende Sanitarie realizzate con i fondi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, già affidate con gare ad evidenza pubblica, e per le strutture per le quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano state già investite le Commissioni delle Aziende sanitarie competenti per territorio per la verifica dei requisiti (legge regionale 19 marzo 2004, n. 11), laddove dalle istruttorie compiute risulti positivamente riscontrato il possesso dei requisiti nel rispetto delle compatibilità finanziarie e di quanto disposto al comma 9 dell'art. 11.

5. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, ferma restando la libertà di impresa e previa verifica di compatibilità

con la programmazione sanitaria regionale da parte del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

6. Per il settore socio-sanitario, le attività gestionali disciplinate dalla presente legge sono svolte d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali, sulla base di un apposito protocollo operativo, di carattere generale, assunto con delibera di Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.

Art. 4

Personale.

1. Il personale operante presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private deve possedere i titoli previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività cui lo stesso è preposto [ed essere assunto dalle strutture stesse] (5), con rapporto di lavoro di natura dipendente ovvero libero professionista nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. La mancata o non corretta applicazione dei contratti di categoria comporta la sospensione dei contratti di cui all'art. 13 della presente legge per non oltre due mesi. La mancata corresponsione nei modi e nei termini di legge, degli stipendi al personale in servizio, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria correlata al tempo dell'inadempienza fino a un massimo di 2/12 dell'importo contrattuale, fatto salvo il rispetto dei termini contrattuali tra le Aziende Sanitarie e le aziende private.

2. Al fine del mantenimento dei requisiti, per le sole strutture private attualmente accreditate, il personale medico può, a domanda, essere mantenuto in servizio a condizione che venga dimostrato - su una sola area/disciplina, equipollente o affine - il lavoro svolto per almeno cinque anni con qualsiasi forma contrattuale.

3. I rappresentanti legali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie comunicano al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie ed all'azienda sanitaria competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime. L'eventuale cambio di contratto deve essere motivato e comunicato.

4. Il datore di lavoro garantisce la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e predispone un piano annuale di riqualificazione del personale, nel rispetto della normativa riguardante l'aggiornamento professionale continuo, da trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno all'Azienda Sanitaria ed

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.

al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso le strutture interessate.

(5) Parole abrogate dall'art. 35, comma 1, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

Art. 5

Organizzazione.

1. Le strutture sanitarie private che erogano prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario regionale rispettano il modello organizzativo-funzionale in riferimento alle figure individuate agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 6

Legale rappresentante della struttura.

1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie:

- a) le variazioni del direttore sanitario di cui all'articolo 7;
- b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;
- c) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale medico e non, operante nella struttura;
- d) le sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie;

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.

e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura, ivi compreso il cambio di titolarità della struttura;

f) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino ad un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;

g) la ripresa dell'attività sospesa ai sensi della lettera f);

h) la definitiva cessazione dell'attività.

2. È inoltre tenuto a:

a) verificare l'assenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

b) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale, medico e non medico, previsto dalla presente legge;

c) garantire, tramite il direttore sanitario, l'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 7.

Art. 7

Direttore sanitario requisiti e compiti.

1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario.

2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente (6).

4. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, purché specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell'attività di direzione tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario, deve essere garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività del presidio, comunque non inferiore alle dodici ore settimanali per i presidi ambulatoriali ed alle diciotto ore settimanali per i presidi di ricovero.

6. La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche ed alle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali (7).

8. Il Direttore sanitario:

a) cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo;

b) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni;

c) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;

d) controlla il regolare svolgimento dell'attività;

e) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari;

f) cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali e la relativa conservazione);

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.

g) propone al legale rappresentante, d'intesa con i medici responsabili, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie della struttura;

h) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante le prestazioni eseguite;

i) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie.

9. In caso di attività di ricovero il direttore sanitaria ha inoltre le seguenti attribuzioni:

a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;

b) cura l'organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico;

c) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della struttura;

d) è responsabile per la farmacovigilanza;

e) cura l'osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;

f) impartisce disposizioni perché, nell'ipotesi di cessazione di attività della struttura, le cartelle cliniche siano consegnate al servizio di medicina legale della Azienda competente per territorio.

(6) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 7, comma 6, L.R. 20 aprile 2016, n. 10.

(7) Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

Art. 8

Titolare di studio professionale.

1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie:

a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività;

b) la temporanea sospensione dell'attività dello studio per periodi superiori ai sei mesi;

c) la definitiva cessazione dell'attività.

2. Il titolare dello studio professionale è inoltre tenuto a curare l'organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.

3. Gli studi professionali associati, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente ogni variazione intervenuta nella composizione dell'associazione.

Art. 9

Cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accREDITAMENTO (8).

1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accREDITAMENTO di una struttura possono essere ceduti inter vivos mediante atto di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura (ivi inclusa la scissione societaria e il trasferimento di ramo d'azienda), ovvero di concessione in godimento della stessa, in tutto o in parte, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e/o accREDITATO, previo Decreto di voltura rilasciato dalla Regione sulla base di apposita domanda, sottoscritta da tutte le parti interessate alla cessione, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti autorizzativi e di accREDITAMENTO stabiliti dal Reg. reg. 1°

settembre 2009, n. 13, nonché dalla documentazione attestante i requisiti soggettivi del cessionario stabiliti dallo stesso.

2. L'atto di trasferimento di cui al precedente comma deve essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio del Decreto di voltura da parte della Regione e deve essere trasmesso al Settore competente in materia di Autorizzazione Sanitaria e Accreditamento della Regione Calabria, in copia autenticata da notaio. L'atto di trasferimento privo della suddetta condizione sospensiva è comunque inefficace nei confronti della Regione Calabria e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

3. La cessione deve riguardare l'intero complesso delle attività autorizzate e/o accreditate ovvero uno o più moduli o tipologie di attività o branche di prestazioni senza che il cedente possa vantare alcun titolo alla continuazione delle medesime attività oggetto di cessione. In ogni caso, l'accreditamento non può essere ceduto separatamente dalla corrispondente autorizzazione sanitaria all'esercizio.

4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Dirigente Generale del Dipartimento competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento, previa verifica delle condizioni di cui al precedente comma e della sussistenza dei soli requisiti soggettivi del subentrante, adotta provvedimento di voltura nella stessa forma del provvedimento con cui è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oggetto di cessione.

5. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ad un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, ovvero proseguire essi stessi l'attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

6. Non costituiscono cessione dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento, ma costituiscono operazioni soggette a semplice comunicazione al Dipartimento regionale competente per materia:

a) la fusione di più soggetti autorizzati e/o accreditati;

b) la trasformazione, in qualsiasi forma, del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata;

c) il mutamento della compagine sociale del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata;

d) il mutamento della ragione sociale e/o denominazione del soggetto autorizzato e/o accreditato.

7. La Regione può disporre in ogni tempo opportuni controlli, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dei subentrati nel soggetto giuridico titolare di autorizzazione sanitaria all'esercizio e/o di accreditamento oggetto di cessione.

8. Le Aziende sanitarie che hanno in essere contratti di prestazioni con le strutture accreditate oggetto di cessione della proprietà sono tenute alla voltura dello stesso contratto a favore del nuovo soggetto accreditato.

9. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità della Regione Calabria, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, in regime ordinario rientranti nella competenza della Dipartimento regionale "Tutela della salute e politiche sanitarie", sono eseguite dal Commissario ad acta della sanità.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in itinere e non ancora definiti con provvedimento espresso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati dell'istanza di cui al comma 1, contenente la precisazione che l'istanza stessa è presentata in relazione al procedimento già pendente e allegazione di copia della precedente istanza.

11. Le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente articolo s'intendono automaticamente adeguate.

(8) Il presente articolo, già modificato dall'art. 65, comma 2, L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e dall'art. 3, D.P.G.R. 24 agosto 2010, n. 4 è stato successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Cessione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. 1. A seguito di trasferimento di fusione di più soggetti accreditati o di trasformazione societaria, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura o della concessione in godimento della struttura stessa ad un soggetto diverso da quello autorizzato, l'autorizzazione all'esercizio può essere ceduta previo assenso del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie a seguito di verifica della permanenza dei requisiti. In caso di cessione all'esercizio lo stesso soggetto non può essere autorizzato all'esercizio della stessa attività ceduta per almeno un anno.

2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, ovvero proseguire essi stessi l'attività nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

3. L'autorizzazione all'esercizio decade nei seguenti casi:

- a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
- b) estinzione della persona giuridica autorizzata, fatto salvo quanto previsto dal comma 1;
- c) rinuncia del soggetto autorizzato;
- d) cessione dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale di cui al comma 1 ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui al comma 2;
- e) mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2, continuano a trovare applicazione per le strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35.

5. L'autorizzazione decade d'ufficio nei confronti di:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per il delitto di associazione di cui all'art. 74 del T.U. n. 309 del 1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U. o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluni dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640 comma II, 640-bis del Codice penale;
- c) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata con decreto definitivo una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un delitto anche colposo commesso nell'esercizio dell'attività sociosanitaria disciplinata dalla presente legge;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

6. La decadenza opera nei confronti delle persone giuridiche nel caso di condanne definitive intervenute nei confronti di azionisti, titolari di quote superiori al 15 per cento, legale rappresentante della società e/o amministratori.». Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 11 novembre 2015, n. 227 (Gazz. Uff. 18 novembre 2015, n. 46, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della suddetta L.R. 16 ottobre 2014, n. 22.

Art. 9-bis

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio (9).

1. L'autorizzazione all'esercizio decade nei seguenti casi:

a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;

b) estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) rinuncia del soggetto autorizzato;

d) mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.

2. L'autorizzazione decade d'ufficio nei confronti di:

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per il delitto di associazione di cui all'art. 74 del T.U. n. 309 del 1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U. o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tal uni dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314,316,316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 640 comma 2, 640-bis del Codice penale;

c) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata con decreto definitivo una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per un delitto anche colposo commesso nell'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria disciplinata dalla presente legge;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

3. La decadenza opera nei confronti delle persone giuridiche nel caso di condanne definitive intervenute nei confronti di azionisti, titolari di quote superiori al 15 per cento, legali rappresentanti della società e/o amministratori.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 ottobre 2014, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 11 novembre 2015, n. 227 (Gazz. Uff. 18 novembre 2015, n. 46, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della suddetta L.R. 16 ottobre 2014, n. 22.

Art. 10

Sanzioni.

**Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.**

1. Fatte salve eventuali sanzioni di natura penale, la Regione è autorizzata ad applicare le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. L'esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 100.000,00, nonché l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra attività sanitaria o socio-sanitaria per un periodo di tre anni.
3. L'esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata comporta, in aggiunta alla decadenza ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), l'applicazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 50.000,00, nonché l'impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio della medesima o di altra attività sanitaria o socio-sanitaria per un periodo di sei mesi.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 ha luogo nel rispetto delle normative che disciplinano la materia.

Art. 11

Accreditamento.

1. L'accreditamento è il provvedimento attraverso il quale le strutture pubbliche e private ed i professionisti già autorizzati ai sensi dell'articolo 3 possono erogare prestazioni sanitarie o socio-sanitarie per conto del Sistema sanitario nazionale.
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

**Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.**

4. Il Piano Sanitario regionale definisce il programma regionale di accreditamento, indicando gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio e le iniziative necessarie per valorizzare l'accreditamento come strumento di garanzia per i cittadini, per la qualificazione dell'offerta con particolare riferimento all'appropriatezza ed alla continuità delle cure, e per lo sviluppo di un servizio sanitario efficiente.

5. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento (10), definisce i requisiti di qualità, strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l'accreditamento, nonché i sistemi di controllo sulla permanenza dei requisiti stessi e le modalità e i termini per la richiesta di accreditamento, da parte delle strutture pubbliche. Con il medesimo regolamento sono definiti per l'autorizzazione all'esercizio e gli ulteriori requisiti sopra indicati per l'accreditamento delle strutture private, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.

6. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento sono concessi, senza facoltà di delega, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, previa verifica del fabbisogno e della programmazione regionale nonché il relativo livello organizzativo di applicazione ottimale, ed acquisito il parere espresso con delibera del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, che si avvale per lo scopo delle risultanze della Commissione di cui all'articolo 12, a tal fine:

a) la predetta Commissione esamina le domande e trasmette le risultanze entro il termine massimo di 90 giorni, salvo carenze documentali necessarie per la decisione. Nei successivi 15 giorni il Direttore generale dell'Azienda sanitaria deve esprimere il parere;

b) decorsi tali termini l'Assessore competente senza indugio nomina i Commissari ad acta i quali agiscono con i poteri della Commissione di cui all'articolo 12, e dello stesso Direttore generale;

c) i Commissari valutano le richieste e trasmettono le risultanze con un parere al Direttore generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie.

7. L'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente.

8. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale.

9. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie che, alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del nuovo Piano sanitario regionale, erogano prestazioni già accreditate e non più conformi agli obiettivi della programmazione regionale, possono presentare al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie progetti di adeguamento e di riconversione nei termini e con le procedure di cui ai commi 10 e 11, fermo restando che il termine per il possesso dei requisiti minimi da parte delle strutture private accreditate è fissato alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. In previsione dell'approvazione del nuovo Piano Sanitario regionale per le case di cura neuropsichiatriche che devono riconvertirsi in strutture residenziali per la salute mentale, ovvero modificare la propria natura funzionale orientandosi verso altre patologie che necessitano di ricovero, possono presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti progetti di riconversione per almeno la metà degli attuali posti letto. I progetti sono soggetti ad approvazione da parte del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, acquisito il parere dei Direttori generali delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, da rendere entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta.

11. I progetti di cui al comma 10 devono indicare la progressione mensile delle attività che si intendono realizzare, anche con riferimento alla riduzione dei posti letto. Il Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie provvede, anche avvalendosi del personale delle Aziende sanitarie, con analoga cadenza temporale a verificare la rispondenza delle attività alla progressione mensile prevista nei progetti, disponendo in caso di riscontro negativo la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento e comunque la revoca in caso di mancato completamento delle attività entro il termine finale previsto nei progetti stessi. Le dotazioni dei posti letto possono essere mantenute nei termini temporali e quantitativi previsti nei progetti approvati ai sensi del comma 10.

12. Le cooperative sociali che svolgono le attività socio-sanitarie di cui alla Delib.G.R. n. 1044 del 2002 e le strutture residenziali riabilitative accreditate ai sensi della Delib.G.R. n. 477 del 2004, possono presentare al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie progetti di adeguamento o riconversione nei termini e con le procedure di cui ai commi 10 e 11. A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Sanitario regionale le medesime norme si applicano anche agli erogatori appartenenti a tutte le altre categorie che intendano, motivatamente, effettuare riconversioni.

13. I posti letto già accuditi dalle case di cura private saranno determinati alla luce del fabbisogno stabilito con l'approvazione del nuovo Piano Sanitario regionale in applicazione alle indicazioni previste dall'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.

(10) Vedi, al riguardo, il Reg. 1° settembre 2009, n. 13.

Art. 12

Commissioni aziendali per l'autorizzazione e l'accreditamento.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, definisce con apposito regolamento i compiti, le funzioni, le modalità operative ed i criteri per la composizione delle Commissioni aziendali per l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.

2. L'elenco delle autorizzazioni e degli accreditamenti concessi e negati è pubblicato sul sito internet della Giunta regionale a cura del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie.

Art. 13

Accordi e contratti.

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e quindi dal 31 dicembre 2008, la Giunta regionale tenendo conto dei livelli essenziali di assistenza definisce con proprio regolamento lo schema di contratto, i tempi, i modi e le condizioni contrattuali, nonché lo schema di riparto delle risorse finanziarie tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere, distinte per tipologie di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da erogare. Le Aziende Sanitarie stipulano accordi-contratti anche con le Aziende ospedaliere presenti sul rispettivo territorio che rivestono carattere prioritario nella programmazione aziendale. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2009, la Giunta regionale effettua il riparto delle risorse finanziarie direttamente tra le sole Aziende sanitarie.

2. Le Aziende sanitarie definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, sulla base dei piani annuali preventivi e della valutazione dei bisogni di prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione regionale.

3. Gli accordi ed i contratti sono sottoscritti entro il termine massimo del 30 aprile di ogni anno.

4. Il volume delle prestazioni da erogare a seguito degli accordi contrattuali è pubblicato sul sito della Regione a cura del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie.

5. Gli accordi ed i contratti non possono essere stipulati e devono essere sospesi nei confronti di:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per tutti i delitti previsti dal comma 5 dell'art. 9 ad eccezione della lettera d);

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad anni quattro con esclusione dei reati colposi;

c) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una misura di prevenzione personale con decreto di primo grado in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d) il Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie adotta il provvedimento di sospensione con modalità e tempi idonei a garantire la continuità dell'assistenza ai ricoverati e, comunque, entro centoventi giorni dalla conoscenza dei provvedimenti sopra menzionati;

e) la sospensione opera nei confronti delle persone giuridiche nel caso di condanne non definitive intervenute nei confronti di azionisti e titolari di quote superiori al quindici per cento, legale rappresentante della società e/o amministratori, se entro novanta giorni dalla condanna non sia cessata la partecipazione al capitale o il rapporto di amministrazione della persona condannata;

f) la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro tale termine l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso l'ulteriore termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto di secondo grado.

Art. 14

Vigilanza e controllo.

**Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio inviano alla Regione, e contestualmente all'Azienda sanitaria competente per territorio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione o, ove del caso, dell'accreditamento.
2. Le Aziende sanitarie attivano, avvalendosi delle proprie strutture ordinarie nonché delle Commissioni di cui all'articolo 12, sistemi di controllo di verifica sia sulla permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali che, relativamente alle strutture pubbliche e private accreditate, sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate, disponendo le occorrenti attività ispettive almeno ogni due mesi a campione.
3. Qualora dalle attività di controllo, di verifica e di ispezione risultino elementi tali da far ritenere compromesso il mantenimento dei requisiti stabiliti in sede di autorizzazione all'esercizio, ovvero dell'accreditamento, o anomalie gestionali in violazione degli accordi contrattuali, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente propone con propria delibera al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie l'adozione dei conseguenti provvedimenti, fermo restando che il Direttore generale medesimo è comunque tenuto ad assumere, ove ne ricorrano i presupposti, ogni altra iniziativa di carattere urgente diretta ad evitare rischi per la salute dei cittadini.
4. Qualora dalle attività espletate ai sensi del comma 3 emergano situazioni di parziale non rispondenza ai requisiti stabiliti in sede di autorizzazione all'esercizio ovvero di accreditamento, tali comunque da non pregiudicare gravemente la prosecuzione delle attività, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria territorialmente competente può consentire la presentazione da parte della struttura interessata di un piano di adeguamento, indicando i termini per provvedere, e ne controlla successivamente lo stato di avanzamento. Il medesimo Direttore comunica al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie ogni iniziativa assunta e le relative conclusioni. In caso di mancato adeguamento, il medesimo Direttore opera nei termini di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale istituisce con apposito regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, l'Autorità regionale per i controlli sanitari, incaricata di verificare e coordinare gli interventi oggetto delle disposizioni del presente articolo e, ove ne ravvisi la necessità, di disporre autonome attività di verifica, controllo e ispezione sulla qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, con particolare riferimento all'appropriatezza delle prestazioni stesse. Con il medesimo regolamento la Giunta regionale stabilisce la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento, nonché i compensi per l'Autorità regionale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

6. L'Autorità di cui al comma 5 dispone direttamente, oltre che del personale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, anche del personale delle Commissioni Aziendali di cui all'articolo 12, per attività relative a strutture sanitarie ubicate in territori non rientranti nelle rispettive competenze, dandone informazione alle Aziende sanitarie di appartenenza ed al relativo Dipartimento regionale. L'Autorità stessa opera con i medesimi poteri delle Commissioni di cui all'articolo 12 e con le medesime attribuzioni affidate ai Direttori generali delle Aziende sanitarie ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, riferendo annualmente alla Giunta regionale, che ne informa il Consiglio regionale, sulle attività realizzate e delineando ogni proposta ritenuta utile per un miglioramento del sistema dei controlli. L'Autorità promuove la definizione di protocolli operativi di collaborazione con gli Uffici territoriali di Governo e con ogni altra istituzione pubblica per la definizione e realizzazione di iniziative volte a potenziare le attività ad essa affidate.

Art. 14-bis

Norma transitoria (11).

1. In considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accredimento ai sensi dell'articolo 11, comma 7, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, l'accredimento è prorogato fino alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, a cura delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di autocertificazione da trasmettere al Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" e all'Azienda Sanitaria competente per territorio. L'autocertificazione concerne la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi. Lo status di soggetto accreditato permane fino a quando i procedimenti amministrativi non vengano conclusi, purché i soggetti pubblici e privati interessati, in attesa della conclusione dell'iter amministrativo in corso, abbiano regolarmente presentato l'autocertificazione secondo le modalità sopra descritte, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4, della presente legge (12).

2. I soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accredimento possono regolarizzare le loro posizioni presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", a pena di decadenza, le istanze di cui all'articolo 11, comma 7, della presente legge, corredate dall'autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, purché abbiano erogato e continuino ad erogare, attraverso accordi e contratti, prestazioni sanitarie per conto del SSR.

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2022, n. 22, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 35 e dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 15

Abrogazioni.

1. Al fine di evitare la interruzione di attività amministrative, le disposizioni legislative regionali di seguito elencate sono abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 11, comma 5:

- legge regionale 10 maggio 1984, n. 9;

- legge regionale 5 maggio 1990, n. 36;

- artt. 3 e 5 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29;

- commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35 (13);

- art. 15 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8;

- artt. 24 e 25 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23;

- commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30 (14);

- allegato alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11, per la parte che riguarda l'autorizzazione e l'accreditamento;

L.R. n. 24 del 18 luglio 2008

Norme in materia di autorizzazione, accreditamento,
accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie
e sociosanitarie pubbliche e private.

- artt. 14 e 15 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18;
- artt. 3 e 4, comma 2, e art. 7, comma 4, secondo capoverso della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2;
- art. 10, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8;
- artt. 22 e 24 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1;
- art. 31, commi 3, 6 e 7, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7;
- art. 19, commi 2 e 3, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

(13) Nel Bollettino Ufficiale sono richiamati erroneamente gli articoli 1 e 2.

(14) Nel Bollettino Ufficiale sono richiamati erroneamente gli articoli da 1 a 6.

Art. 16

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 9 dell'11 maggio 2007 – Art. 32

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)

(...)

Art. 32

Centro agroalimentare.

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione competente, è autorizzata a procedere alla trasformazione del Centro Servizi Avanzati Ricerca, Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A. in fondazione onlus, denominata Fondazione Mediterranea Terina onlus, quale centro di ricerca internazionale con il compito di promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, trasferimento dell'innovazione, alta formazione e diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento ai settori agricolo, agro-alimentare, agro-industriale ed ambientale.

2. [Con apposite convenzioni, da inviare alla competente Commissione consiliare che esprime parere vincolante, sono disciplinati i rapporti tra la Fondazione e la Regione Calabria, sulla base delle somme che verranno stanziare in sede di approvazione di bilanci annuali della Regione per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa Fondazione] (62).

(62) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 15, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(...)

L.R. n. 19 del 16 aprile 2002 – Artt. 22 e 65**Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria**

(...)

Art. 22

Norme particolari per il polo logistico di Gioia Tauro (81).

1. Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), in relazione al Sistema Calabro e di Gioia Tauro, ha individuato la Zona economica speciale (ZES) come fattore strategico.

2. La Regione comprende nel QTR a valenza paesaggistica la ZES del polo logistico di Gioia Tauro, nel rispetto del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale vigente.

3. Salve le competenze attribuite dalla normativa comunitaria e nazionale all'Autorità portuale o ad altre autorità, la Regione promuove appositi accordi di programma con l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ovvero con enti pubblici o soggetti privati individuati con gara pubblica, finalizzati a promuovere all'interno del polo logistico l'insediamento e l'esercizio delle attività imprenditoriali da disciplinare con apposito regolamento.

(81) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22 - Norme particolari per il porto di Gioia Tauro. - 1. La Regione, in fase di redazione del Quadro territoriale regionale (Q.T.R.) di cui all'articolo 17, individua nel porto di Gioia Tauro, classificato di II categoria I classe, di rilevanza internazionale, con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto intermodale.

2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale promuove apposito accordo di programma con le competenti Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione dei programmi proposti dalla competente Autorità Portuale.».

(...)

Art. 65

Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie (251).

1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27-ter, devono approvare, il Piano strutturale comunale o associato. Nei casi di fusione di comuni il termine di approvazione di cui al primo periodo è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione del nuovo ente (252).

1-bis. Ai comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari (253).

2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60;

b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), di quelle relative alla realizzazione di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche di iniziativa dei privati, ricadenti nella previgente zona omogenea "F" e relative sottozone dello strumento urbanistico comunale, di quelle derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, del D.Lgs. 50/2016, dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di quelle derivanti dalla realizzazione di interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o che siano beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché quelli proposti dagli enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle

diocesi), non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Per i predetti interventi, pena la decadenza della variante urbanistica e contestuale ripristino della destinazione originaria, è fatto obbligo il rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia. Sono ammesse modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante. I comuni, tramite il consiglio comunale, procedono all'adozione e approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall'articolo 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei piani territoriali e urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dall'articolo 14 della presente legge e dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. In analogia all'articolo 24, comma 2, della legge 47/1985, nel predetto procedimento, i comuni sono tenuti a trasmettere al settore regionale competente in materia urbanistica gli atti inerenti le varianti parziali agli strumenti urbanistici e, su eventuali osservazioni, provvedono ad adeguare, ovvero a motivare in maniera circostanziata (254) (255).

2-bis. Nei casi dei comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27-quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA, le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG) (256).

2-ter. Le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a), non si applicano ai comuni muniti di apposito decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto con le previsioni del PRG vigente ai sensi della legge e delle linee guida della pianificazione regionale, fino all'adozione dei PSC/PSA (257).

3. [I piani attuativi dei Programmi di fabbricazione, se acquisiti dai comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21 (Modifica dei termini di cui all'art. 65, comma 4, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente adeguamento della deliberazione consiliare n. 106 del 10 novembre 2006 recante: "Linee guida della pianificazione regionale"), è stato completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione] (258).

4. I piani attuativi, comunque denominati, e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale vigente. La mancata realizzazione o il completamento degli stessi oltre i predetti termini determinano l'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale (259).

5. Ai Comuni che non adempiono, entro il 31 dicembre 2023, a quanto disposto dal comma 1, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67 (260).

(251) Articolo sostituito dall'art. 8, L.R. 24 novembre 2006, n. 14, modificato dall'art. 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 21, dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, dall'art. 27, L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 49, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, dall'art. 1, L.R. 13 luglio 2010, n. 15, dall'art. 35, L.R. 10 agosto 2012, n. 35, dall'art. 1, L.R. 21 luglio 2014, n. 13, dall'art. 1, L.R. 23 gennaio 2015, n. 6. Successivamente, il presente articolo, è stato nuovamente, così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 31 dicembre 2015, n. 40, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 2, L.R. n. 40/2015). Il testo precedente era così formulato: «Art. 65 - Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge. - 1. I Comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro quarantaquattro mesi dalla entrata in vigore delle Linee-Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge. 2. Per le zone ricomprese nei centri abitati, i Piani Regolatori Generali conservano validità fino all'entrata in vigore dei Piani Strutturali Comunali o di quelli in forma Associata, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. A tal fine, il centro abitato è definito come il perimetro delle aree aventi, negli strumenti urbanistici vigenti, destinazione di zona omogenea A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni al centro abitato viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52 della presente legge. Sono fatte salve le aree destinate agli interventi di edilizia sociale, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 36/2008, e le aree destinate ad interventi volti esclusivamente all'insediamento di strutture industriali e/o artigianali. Successivamente all'adozione del PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. 2-bis. Nel caso in cui lo strumento urbanistico vigente sia un Programma di Fabbricazione, a tutti i suoli ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, definito come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B nel Programma vigente, e delle zone C, o comunque denominate, per le quali siano stati approvati i piani attuativi nel rispetto della presente legge, viene estesa la destinazione agricola, con l'utilizzazione di cui agli articoli 50, 51 e 52. 2-ter. Per i Comuni che non hanno adottato il PSC/PSA entro il 31 dicembre 2015, si applica quanto previsto dall'articolo 28 della presente legge. 2-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore dei PSC/PSA, non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, proposte anche da parte di privati, sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali. Esclusivamente fino all'adozione dei PSC/PSA, sono altresì ammessi interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. 3. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale e non sono soggetti ad adeguamento. 4. I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l'iter amministrativo attraverso l'atto conclusivo della Convenzione. 5. Dalla entrata in vigore delle Linee-

Guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge, i Comuni devono conformare le procedure di formazione e i contenuti degli strumenti urbanistici alle indicazioni delle Linee-Guida. 6. [I Comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono, con delibera consiliare, riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri Consigli comunali]. 6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano. 7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 2° comma dell'art. 10, L. n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica) e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge.».

(252) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 30 giugno 2017, n. 21.

(253) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(254) Lettera dapprima sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 2 maggio 2019, n. 8 e poi così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 o del D.Lgs. n. 50/2016 o del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati al POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.».

(255) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRG le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA,

si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60; b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del D.P.R. 327/2001, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 133/2008, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da contratti di programma statali o regionali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.».

(256) Comma dapprima aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(257) Comma dapprima aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e poi così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 30 giugno 2017, n. 21, a decorrere dal 1° luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(258) Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge).

(259) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 28, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino alla scadenza convenzionale. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini determina l'applicazione di quanto disposto nel comma 2.».

(260) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 28 e dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 8 giugno 2022, n. 17, a decorrere dal 10 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

(...)

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 – Art. 3**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria**

(...)

Art. 3**Legge finanziaria.**

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, la quale contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

2. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, comunque entro i limiti previsti dalla legge statale;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale (7);

e) gli importi dei fondi speciali distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale (8).

3. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

4. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria

di entrata e di spesa alla normativa vigente e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria (9).

(7) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 16 aprile 2007, n. 7.

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 16 aprile 2007, n. 7.

(9) Vedi, al riguardo, la L.R. 22 maggio 2002, n. 23, la L.R. 8 luglio 2002, n. 24, la L.R. 7 agosto 2002, n. 33, la L.R. 26 giugno 2003, n. 8, la L.R. 29 dicembre 2003, n. 30, la L.R. 16 marzo 2004, n. 7, la L.R. 11 agosto 2004, n. 18, la L.R. 2 marzo 2005, n. 8, la L.R. 17 agosto 2005, n. 13, la L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 e la L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

(...)

L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996 – Art.2**Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**

(...)

Art. 2

Decorrenza (6).

1. La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:

a) dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;

b) dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;

c) dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.

2. La corresponsione degli emolumenti cessa:

a) al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle commissioni consiliari;

b) alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;

c) alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

d) al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di Consigliere regionale**

3. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Decorrenza. 1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto.

2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione.

3. La corresponsione della indennità cessa:

- alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale;
- fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.

4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso.».

(...)

L.R. n. 16 del 19 aprile 1985**Norme per interventi in materia di promozione culturale****Art. 1**

Finalità della legge.

La Regione Calabria, in attuazione degli artt. 3 e 9 della Costituzione e degli artt. 3 e 56 dello Statuto, svolge direttamente attività di promozione educativa e culturale e sostiene adeguatamente iniziative degli Enti locali, di fondazioni, associazioni, istituti culturali e delle Università, per incentivare lo sviluppo della ricerca e della produzione culturale ed artistica, anche in vista del superamento degli squilibri socio-culturali presenti nel territorio regionale.

Le funzioni regionali, in ordine alle attività oggetto della presente legge, saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2

Tipologia degli interventi.

La Regione Calabria, per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, favorisce e promuove la produzione, la conoscenza, la diffusione dei valori culturali a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, etnico, artistico, musicale, mediante conferenze, seminari, convegni, congressi, concorsi, premi, mostre, anche nel campo delle arti visive e delle altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi scopi di lucro. Favorisce e sostiene, altresì, le iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura, delle tradizioni, e del folclore del popolo calabrese, nonché ogni altra attività di promozione culturale corrispondente alle finalità di cui alla presente legge.

In particolare, la Regione:

a) sostiene le iniziative degli Enti locali singoli o associati, dirette alla costituzione di una orchestra regionale da camera, per favorire la diffusione della cultura musicale in Calabria e contribuire alla valorizzazione delle professionalità presenti nell'ambito territoriale della Regione;

b) assegna contributi: agli enti, istituzioni ed associazioni di cui gli artt. 36 e 37 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne musicali; ad associazioni ed istituzioni concertistico - orchestrali di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800; agli Enti locali ed associazioni ed istituti per qualificati programmi di studio e di ricerca, finalizzati al miglioramento della cultura musicale in Calabria;

c) sostiene le iniziative nel campo delle arti visive anche mediante la attribuzione di incentivi agli Enti locali singoli o associati per la realizzazione di centri di documentazione, studio e ricerca e di iniziative che favoriscano l'inserimento della Calabria nei circuiti nazionali di settore;

d) potenzia le attività ed i servizi culturali assicurando ad enti, istituzioni, associazioni o ad altri soggetti il sostegno finanziario, finalizzato alla realizzazione, anche in collegamento con il mondo della scuola, di programmi di studio, ricerca e documentazione, legati al potenziamento delle diverse espressioni culturali con particolare riguardo alla cultura ed all'identità regionale ed allo stato e condizione dei processi formativi in Calabria.

Art. 3

Programmazione annuale e pluriennale. Conferenza regionale.

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, la Regione si avvale del metodo della programmazione annuale e pluriennale.

Il piano regionale annuale stabilisce gli ambiti prioritari degli interventi attuati direttamente dalla Regione o indirettamente, mediante il sostegno ad enti ed istituzioni pubblici e privati. Il piano medesimo determina modalità e tipologie degli interventi.

La Regione, per la verifica dello stato dei processi formativi nel settore della cultura e per la individuazione delle linee di sviluppo dei relativi interventi, indice ed organizza, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una Conferenza regionale per la promozione culturale con la partecipazione degli Enti locali, delle Università, delle associazioni, degli enti e delle istituzioni interessati all'attuazione della presente legge.

La Giunta regionale, viste le indicazioni della Conferenza regionale ed acquisito il parere obbligatorio della Consulta regionale di cui al successivo art. 9, determina o aggiorna annualmente, entro il mese

Norme per interventi in materia di promozione culturale

di marzo, le linee generali di intervento per il successivo triennio, in materia di politica culturale di interesse regionale.

Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro il mese di aprile ed è portato a conoscenza, con mezzi idonei, degli enti e delle istituzioni interessate, unitamente alle istruzioni concernenti i requisiti richiesti e le procedure da osservare per l'accesso ai finanziamenti regionali (3).

Gli enti e le istituzioni di cui al precedente art. 1 presentano entro il mese di luglio, precedente all'anno di riferimento, le domande di contributo a sostegno dei programmi di attività che intendono svolgere, nel quadro delle linee di intervento definite col programma pluriennale regionale.

La Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, predispone uno schema del piano annuale degli interventi della Regione nel settore della programmazione culturale (4).

Il piano annuale tiene conto, nel quadro delle indicazioni del programma pluriennale, delle domande di contributo pervenute e degli interventi da attuarsi direttamente dalla Regione, secondo le proposte formulate dalla Consulta regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

Il Consiglio regionale, previo parere della Consulta regionale, approva, entro il mese di dicembre precedente all'anno di riferimento, il piano annuale, di cui ai commi precedenti, con allegati il piano di riparto finanziario ed una relazione sull'attuazione del piano dell'esercizio precedente. Ove entro tale termine il Consiglio regionale non provveda, il piano annuale si intende approvato (5)

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla P.I. e alla cultura.

(3) Per il solo anno 1990 tale termine è stato prorogato al 31 ottobre dall'art. 8, L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

(4) Per il solo anno 1990 tale termine è stato prorogato al 30 novembre dall'art. 8, L.R. 12 novembre 1990, n. 58.

(5) Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 17, L.R. 9 novembre 1989, n. 2.

Art. 4

Requisiti delle associazioni, fondazioni e istituzioni culturali.

La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e gli Enti locali, e le associazioni, fondazioni e istituzioni culturali calabresi costituite per atto pubblico e in possesso di uno statuto, le cui finalità rispondono ai requisiti previsti della presente legge.

Le associazioni, fondazioni e istituzioni di cui al precedente comma debbono garantire nello svolgimento delle proprie attività una indubbia e qualificata professionalità ed una gestione ispirata ad una sana amministrazione desumibile dai bilanci e dai programmi.

Saranno privilegiate le associazioni ed istituzioni culturali a larga base rappresentativa che operano nella regione da più anni e dimostrano di avere un proprio patrimonio oltre ad essere dotate di una efficiente organizzazione e di attrezzature idonee, in relazione alle attività che intendono svolgere.

Art. 5

Contenuti dei programmi e modalità di presentazione delle richieste dei contributi.

I programmi proposti dagli Enti locali, dalle Università, dalle istituzioni, fondazioni ed associazioni culturali debbono contenere:

- 1) una relazione illustrativa del programma di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;
- 2) un prospetto analitico dei costi preventivi con l'indicazione delle eventuali risorse finanziarie di cui ciascun ente dispone, ivi compresi gli altri eventuali contributi da parte dello Stato e degli Enti locali;
- 3) l'indicazione dei destinatari delle attività e del periodo di svolgimento della iniziativa.

Entro tre mesi dal termine delle attività ammesse a contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale alla promozione culturale una relazione sull'attività svolta con l'indicazione analitica delle spese sostenute.

Nell'ipotesi di mancata o parziale realizzazione delle iniziative sovvenzionate, la Giunta regionale, sentita la Consulta, dispone con delibera la revoca totale o parziale del contributo con recupero di parte o della intera somma erogata.

Art. 6

Modalità d'assegnazione dei contributi.

La Regione assegna i contributi agli enti ed alle istituzioni aventi natura giuridica privata, per le attività che si esauriscono nell'ambito del territorio comunale, dandone comunicazione ai relativi Comuni.

Gli enti, le istituzioni e le associazioni che svolgono attività afferente all'intero territorio regionale o ad ambiti intercomunali, sono destinatari diretti dell'intervento finanziario regionale.

A tal fine viene istituito un Registro delle Associazioni a carattere regionale (6).

L'iscrizione nel Registro viene deliberata dalla Giunta regionale, sulla base della documentazione attestante l'effettivo carattere regionale prodotta dagli enti interessati, con le modalità e nei termini fissati dalla Giunta regionale.

(6) Con Delib.G.R. 20 marzo 2000, n. 284 è stato istituito il registro regionale delle fondazioni, associazioni, istituti culturali, ai sensi del presente comma.

Art. 7

Servizio di coordinamento degli interventi.

Il coordinamento degli interventi attuati dagli enti ed istituzioni previsti dall'art. 1 della presente legge con quelli direttamente svolti dalle Regioni in materia di promozione culturale ed educativa, è affidato al servizio previsto dall'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1979, n. 8, di concerto con le strutture di settore operanti all'interno dell'Assessorato alla pubblica istruzione e promozione culturale.

Ai predetti uffici sono assegnati le funzioni di servizio regionale per l'instaurazione di rapporti di scambio con istituzioni culturali nazionali ed estere, nel rispetto della norma di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per lo svolgimento di studi e ricerche sui processi formativi, il servizio di cui al precedente primo comma si avvale del personale e degli uffici previsti dalla legge regionale n. 8 del 1979.

Art. 8

Contributi per acquisizione o ristrutturazione immobili.

La Regione concede contributi agli Enti locali singoli o associati per l'acquisizione di immobili o per la loro ristrutturazione, da destinare a sedi stabili per la realizzazione di attività culturali.

Il contributo regionale per l'acquisto di immobili è attribuito agli Enti locali a copertura degli interessi sul mutuo da contrarre. Gli Enti locali devono presentare richiesta all'Assessorato regionale della pubblica istruzione corredata da apposita deliberazione che ne approva l'acquisto, indicando l'impegno di spesa sul proprio bilancio e l'assenso dei proprietari alla alienazione dell'immobile.

I contributi per la ristrutturazione possono essere concessi anche per immobili non di proprietà dell'Ente locale a condizione che questi dimostri di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.

Art. 9

Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione

1. È istituita la Consulta regionale per le attività culturali quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione e valutazione degli interventi e delle azioni nel campo delle varie attività culturali.

2. La consulta, presieduta dall'Assessore regionale competente o suo delegato, è composta:

- a) dal Dirigente del Settore Beni Culturali o dirigente delegato;
- b) dal Sovrintendente regionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 368/1998;
- c) dal Dirigente regionale della Pubblica Istruzione;
- d) dal Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;
- e) dal Presidente UPI regionale o suo delegato;
- f) dal Presidente del Comitato dei Rettori delle Università calabresi o suo delegato;
- g) da un rappresentante designato dalla Accademia delle Belle Arti;
- h) da un rappresentante designato dalla Deputazione Calabrese di Storia Patria;
- i) da 4 rappresentanti delle Associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
- l) da 3 esperti di indubbia competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente (7).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 8-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Consulta regionale per l'attività di promozione culturale. Composizione. È istituita la Consulta regionale per la promozione culturale, quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione ed attuazione dei piani di intervento nel campo delle attività di promozione culturale. La Consulta esprime parere nei casi previsti dalla presente legge, e, ove richiesta dagli organi regionali, su ogni affare o problema attinente alla materia.

La Consulta regionale è presieduta dall'Assessore regionale alla promozione culturale ed è composta da:

- a) i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Calabria o loro delegati;
- b) due sindaci o loro delegati per ciascuna provincia, di Comuni non capoluoghi di provincia, designati dall'A.N.C.I. regionale, garantendo la presenza paritaria dei piccoli e medi Comuni;
- c) tre Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
- d) il Presidente del Consorzio Teatrale Calabrese o un suo delegato;
- e) un rappresentante per ciascuna delle Università presenti nella Regione;
- f) i Provveditori agli Studi della regione o loro delegati;
- g) i Direttori dei Conservatori di musica o loro delegati;
- h) un rappresentante della Deputazione di Storia Patria;
- i) un rappresentante dell'Associazione regionale dei Musei e delle biblioteche;
- l) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
- m) due rappresentanti per ciascuna provincia delle associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche della regione, designati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
- n) tre esperti di indubbia competenza e professionalità scelti nella materia oggetto della presente legge, designati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente del settore dell'Assessorato regionale alla promozione culturale.».

Art. 10

Nomina e funzionamento della Consulta.

Alla nomina dei componenti la Consulta provvede il Presidente della Giunta con proprio decreto.

La Consulta dura in carica per la durata della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri che per qualsiasi motivo vengono a mancare nel corso della legislatura sono sostituiti, secondo la procedura prevista nella presente legge e durano in carica per il restante periodo della legislatura regionale.

La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

La Consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Entro sei mesi dall'insediamento, la Consulta formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale e della competente Commissione consiliare.

Ai componenti la Consulta, ad eccezione del Presidente e dei dipendenti regionali, viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione o di trasferta previsti per i dirigenti di settore e un gettone di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni (8). L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (9).

(8) Periodo così modificato dall'art. 20, comma 5, primo alinea, L.R. 21 agosto 2006, n. 7. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di lire 30.000 con quello attuale di euro 60,00.

(9) Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 5, secondo alinea, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 11

Norma transitoria.

Fino all'insediamento della Consulta di cui alla presente legge, gli interventi per la promozione culturale saranno effettuate secondo gli indirizzi programmatori dello Statuto regionale, degli organi regionali e della normativa statale, in quanto applicabile.

Art. 12

Norma finanziaria.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in L. 600.000.000 per l'anno 1985, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1985 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.